

2

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.42 CATASTO

Procedure per l'emersione delle case "fantasma"

p.47 IMPIANTISTICA

Nuovi modelli di conformità

p.67 SICUREZZA

Le norme UNI e CEI al posto della regola tecnica

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **30 settembre 2010**

© **2010 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione Elettronica

Edilizia e Ambiente de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.5296

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommaro

	pag.
NEWS	4
RASSEGNA NORMATIVA	14
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	20
APPROFONDIMENTI	
Ambiente, suolo e territorio NUOVE MODIFICHE AL TUA SU VIA, AIA ED EMISSIONI Luciano Butti e Manuela Molinaro, Il Sole 24 ORE – Ambiente & sicurezza n. 17 del 14 settembre 2010 <i>Con il D.Lgs. n. 128/2010, è stato approvato un nuovo importante decreto correttivo del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006). Il decreto, entrato in vigore il 26 agosto 2010, contiene innovazioni di notevole importanza in diverse materie, quali principi generali, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata ed emissioni in atmosfera.</i>	32
Appalti APPALTI, VIA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Maria Luisa Beccaria, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 18 settembre 2010, n. 37 <i>Il piano straordinario contro le mafie, varato con la legge 136/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2010, è entrato in vigore lo scorso 7 settembre</i>	35
Edilizia e urbanistica SCIA, IL MINISTERO RIBADISCE L'APPLICAZIONE DELL'EDILIZIA. MA RESTANO I DUBBI SULL'UTILITÀ Marcello Clarich, Il Sole 24 ORE – Edilizia e territorio n. 37 del 27 settembre 2010 <i>La sostituzione della dichiarazione d'inizio di attività (Dia) con la segnalazione certificata d'inizio di attività (Scia), nella versione approvata come emendamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, potrebbe costituire un ennesimo caso di quella che gli scienziati sociali chiamano la teoria degli effetti perversi o dell'eterogenesi dei fini: un'azione collettiva, o una riforma legislativa, che provoca effetti contrari rispetto a quelli ipotizzati. E ciò è particolarmente vero nel settore edilizio.</i>	39
Edilizia e urbanistica EMERSIONE DELLE CASE FANTASMA E AGGIORNAMENTO DEI DATI. LE PROCEDURE <i>Entro il 31 dicembre 2010 è possibile regolarizzare gli edifici o le strutture non regolari dal punto di vista catastale. Guida alle procedure per l'aggiornamento dei dati. Le sanzioni per chi non aderisce all'operazione e viene "scovato" dall'agenzia del Territorio.</i>	42

<p>Impiantistica SICUREZZA – IMPIANTI NEGLI EDIFICI, NUOVI MODELLI DI CONFORMITÀ Consulente Immobiliare, 15 settembre 2010, n. 867, pag. 1517 <i>A partire dal 28 luglio, data di entrata in vigore del D.M. 19 maggio 2010, le dichiarazioni di conformità degli impianti negli edifici, da parte delle imprese installatrici e degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici, devono essere rilasciate su nuovi modelli</i></p>	47
<p>Infortunistica stradale LE INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE 120/2010 Eduardo Racca, Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2010 - Insetto, n. 33 <i>Tutte le novità in materia di sicurezza stradale</i></p>	54
<p>Sicurezza LE NORNE UNI E CEI AL POSTO DELLA REGOLA TECNICA Davide Manzoni, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 22 giugno 2010, n. 12 <i>Le norme giuridiche in materia di sicurezza e di igiene per il lavoro, in passato, oltre a fissare gli obiettivi da raggiungere, davano anche le regole tecniche per ottemperare al precetto legislativo. In genere, tutte le norme giuridiche in materia di sicurezza fino agli anni '50 operavano rinvii molto modesti alle norme tecniche. Con l'avvento della Comunità europea, il quadro normativo nazionale si è arricchito delle direttive comunitarie e delle norme armonizzate europee. Anche le direttive comunitarie, almeno fino agli anni '80, avevano riportato le regole tecniche per ottemperare alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Il sistema di inserire alcune prescrizioni tecniche obbligatorie nelle norme giuridiche si è rilevato lento per seguire tempestivamente l'evolversi del progresso tecnico e dei materiali. Per superare il problema, i legislatori nazionali e comunitari si sono affidati alle norme tecniche che, per loro natura e processo formativo, possono seguire più rapidamente il progresso tecnico.</i></p>	67
<p>Sicurezza ed igiene del lavoro STRESS LAVORO-CORRELATO: BUSSOLA PER LE IMPRESE DOPO LA PROROGA Mario Gallo, Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2010, n. 37 Con la conversione del DI 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" per opera della legge 30 luglio 2010, n. 122 (in Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176 - S.O. n. 174), è stato differito nuovamente il termine d'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 28, comma 1, del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (cd. "Testo unico" della sicurezza sul lavoro), che obbligano il datore di lavoro a valutare i rischi da stress lavoro-correlato.</p>	71
<p>L'ESPERTO RISPONDE</p>	80

News

Ambiente, suolo e territorio

■ **Testo unico ambientale. Modifiche alle parti II e V (D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, GU n. 186/2010).** Il secondo decreto correttivo della disciplina contenuta nel cosiddetto "Testo unico ambientale" (TUA, D.Lgs. n. 152/2006), reca, fundamentalmente un assorbimento della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. n. 59/ 2005, all'interno della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e, sotto altro profilo, una significativa rivisitazione della normativa già contenuta nella parte quinta del menzionato decreto legislativo relativamente alle emissioni da impianti industriali o attività (rectius "da stabilimenti"), a quelle provenienti da impianti termici e ai combustibili utilizzabili negli uni o negli altri impianti. Ancor prima delle modifiche alla parte seconda del TUA, si rilevano, peraltro, alcune modifiche apportate alla prima parte del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., «Disposizioni comuni e principi generali», in particolare modificando l'art. 3bis del testo unico relativo ai «Principi sulla produzione del diritto ambientale», con un nuovo iter per l'emanazione e approvazione dei regolamenti attuativi ed esecutivi in materia ambientale. Come detto, la seconda parte del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd. è oggi modificata essenzialmente attraverso la riconduzione della disciplina AIA all'interno del TUA, a far luogo dalle nuove definizioni inserite all'art. 5 del menzionato decreto, non ultima quella relativa alla medesima "autorizzazione integrata ambientale" [nuova lettera obis), art. 5, D.Lgs. n. 152/2006, modificato dall'art. 2, D.Lgs. n. 128/2010, e artt. 29bis e seguenti con inserimento del nuovo titolo IIIbis alla parte seconda, «L'autorizzazione integrata ambientale »]. Rileva anche la moratoria "parziale" alle attività di ricerca, prospezione nonché coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, vietate all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, con ulteriore interdizione nelle zone di mare fino a 12 miglia marine dal perimetro delle aree medesime e, per i soli idrocarburi liquidi, nella fascia di mare compresa entro le 5 miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale (art. 6, comma 17, D.Lgs. n. 152/2006, oggi modificato). Di maggiore spessore, come detto, risultano le modifiche apportate alla parte V del TUA, anche in questo caso a partire da alcune definizioni inedite inserite alla disciplina in questione tra le quali spicca quella di "stabilimento" («il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni o movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività» art. 268, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 152/2006, modificato da art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 128/2010, invero concettualmente sostitutiva di quella di "impianto". Ne consegue che a dover essere autorizzati (principio dell'autorizzazione preventiva ex art. 269, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato) risultano, oggi, "tutti gli stabilimenti", con ulteriori novità apportate alla disciplina autorizzatoria (dall'obbligo di indicare in domanda di autorizzazione anche la quota dei punti di emissione, alla possibilità di indicare in autorizzazione, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento nuovo comma 5, art. 269 cit.). Nel caso, inoltre, di più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili l'autorità competente potrà consentire un impianto con più punti di emissione in deroga al principio altrimenti valido dell'unico punto di emissione in questo caso con valori limite di emissione del flusso di massa, fattore di emissione e percentuale riferibili al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione da riferire alle emissioni dei singoli punti (nuovo art. 270, comma 6, oggi mod.). Senz'altro apprezzabile appare, inoltre, il raccordo della normativa sulle emissioni da stabilimenti industriali a quella sulla qualità dell'aria ambiente, in

modo che sia le normative regionali sia le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni non potranno prescindere dalla seconda nel normare/rilasciare le autorizzazioni in questione. Significativa risulta, altresì, la nuova disciplina sui controlli simultanei condotti dalle autorità competenti e dal gestore dello stabilimento che, in caso di difformità, porteranno a una fase di riesame sulla base dei metodi di riferimento, finanche in tema di aspetti sanzionatori (art. 271, commi 19 e 20, D.Lgs. n. 152/2006 oggi modificato). Il D.Lgs. n. 128/2010 reca parzialmente modifiche anche a: 1) la normativa sugli stabilimenti in deroga al generale principio dell'autorizzazione preventiva (nuovo art. 272, e relativo Allegato IV impianti/attività «scarsamente rilevanti al fine dell'inquinamento atmosferico»), con un nuovo termine entro il quale le autorità competenti potranno procedere all'adozione di autorizzazioni generali semplificate ope legis (nuova scadenza al 29 aprile 2011, a cinque anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006) e, tra l'altro, nuovi elenchi di stabilimenti (impianti o attività) esclusi per legge dal principio dell'autorizzazione preventiva o ammissibili ad eventuali normative regionali semplificate (parti I e II dell'Allegato IV alla parte V del decreto); 2) il Titolo II della parte V in tema di impianti termici civili, a cominciare dallo stesso campo applicativo di tale disciplina, ora delimitata agli impianti termici civili di potenza termica nominale inferiore a 3 MW (se uguale o superiore sub titolo I, parte V), intendendo come tali gli impianti termici «la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi» art. 283, comma 1, nuova lettera d), D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche); 3) la disciplina di cui al titolo III, parte V, decreto legislativo citato, dedicata ai combustibili utilizzabili dove, al di là dei nuovi aspetti e specifiche tecniche, rileva soprattutto la chiara previsione relativa alla prevalenza della disciplina sui rifiuti rispetto a quella sui combustibili nel caso in cui alcune materie/ sostanze elencate nell'Allegato X, parte V (combustibili utilizzabili), costituiscano, se del caso, rifiuti ai sensi della parte IV del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 (art. 293, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, oggi modificato). Il decreto legislativo n. 128/2010 è entrato in vigore il 26 agosto 2010.

(Marco Fabrizio, Ambiente & sicurezza n. 17 del 14 settembre 2010)

■ **Ambiente e proprietà industriale: in Gazzetta le modifiche ai codici.** Due corposi e attesi provvedimenti normativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in versione estiva: l'11 agosto il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che modifica il codice ambientale, e il 18 agosto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, che modifica il codice della proprietà industriale. Ambiente - Il Dlgs n. 128 attua la delega prevista dall'articolo 12 della legge 69/2009 per la revisione del codice ambientale. In particolare, il provvedimento apporta correzioni e integrazioni alla prima parte (Disposizioni comuni e principi generali), alla seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e alla quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera). Il primo blocco di modifiche definisce la tutela dell'ambiente quale finalità di tutta l'azione normativa e amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Viene quindi introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente - lo sviluppo sostenibile. La norma fa inoltre salvo, qualora il codice preveda poteri sostitutivi del governo, il potere delle regioni di esercitare, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito un richiamo al rispetto del diritto internazionale. Nella seconda parte si prevede il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali, si traspone la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) contenuta nel Dlgs 59/2005 e si introducono disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedurali. Per le opere di competenza statale è previsto per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, l'assorbimento è previsto solo ove l'autorità

competente in materia di VIA coincide con quella competente in materia di AIA. Gli aggiustamenti della quinta parte riguardano la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Riviste alcune definizioni, tra cui la distinzione tra le nozioni di impianto e di stabilimento, indispensabile per gli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione. Proprietà industriale - Il Dlgs n. 131 attua la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9/2009, che dava al governo un anno per adottare disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005). Il provvedimento appena pubblicato contiene modifiche del testo del codice che puntano ad aggiornare il contenuto e armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente alla sua emanazione cinque anni fa. Il governo ha anche introdotto strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti per la procedura di registrazione del brevetto.

Il codice è aggiornato con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale (DI 3/2006, in materia di invenzioni biotecnologiche) e internazionale, tra cui la revisione della Convenzione sul brevetto europeo, conclusa a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000 - European Patent Convention) e ratificata in Italia con la legge 224/2007. Sono state inoltre apportate alcune modifiche del testo per renderlo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (il cosiddetto "Accordo TRIPS"), sia alla Convenzione Upov, in materia di protezione delle varietà vegetali. Tra le modifiche più rilevanti di carattere sostanziale, le disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e la modifica dell'articolo 162 su deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico. Innovative anche le modifiche alle norme in materia di marchi e brevetti.

(www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com)

■ **Tecnologie taglia-emissioni.** *Più che positive le sperimentazioni su traffico urbano, navigatori e autostrade. Oltre al miglioramento della viabilità gli Its danno un contributo a ridurre i consumi, e quindi il Co2 e i Nox, fino al 20%.* Le tecnologie Its (Intelligent Transport Systems) non servono solo a migliorare la gestione del traffico e della mobilità, ma contribuiscono fortemente ad abbattere le Co2. Questa la conclusione a cui è giunto il gruppo di lavoro del comitato scientifico di Tts Italia (Associazione nazionale della telematica per i trasporti e la sicurezza), istituito lo scorso anno per indagare sui benefici ambientali dell'uso delle piattaforme info-telematiche. I risultati dell'indagine «Impatto degli Its per la riduzione di Co2» sono stati messi nero su bianco in un documento di una settantina di pagine, presentato a Roma il 15 giugno scorso dalla stessa Tts Italia, presenti rappresentanti del mondo delle istituzioni, di aziende e centri di ricerca operativi nei trasporti. «Gli Its possono aiutare a ridurre i consumi e quindi le emissioni mediante la promozione dell'uso della rete stradale in modo Co2-efficiente», sottolinea il professor Vito Mauro, coordinatore dello studio. «In città la riduzione dei consumi grazie agli Its è nell'ordine del 10%. In alcuni ambiti persino del 20%. Ma c'è ancora molto da fare: la sfida più importante è accrescere la consapevolezza dei decisori pubblici circa la loro importanza». Il tutto tenendo conto che l'Italia è fra i Paesi europei a più alta densità di traffico, con una produzione di 64 milioni di tonnellate annue di Co2. Secondo l'analisi di Tts Italia se da un lato sono noti i benefici che le applicazioni Its offrono per la sicurezza, l'efficienza e il comfort, dall'altro sono sottovalutati quelli per l'ambiente. I sistemi Utc (Urban Traffic Control) di tipo adattivo – basati su algoritmi e sensori che in pochi secondi attivano la miglior politica di gestione semaforica – sono in grado di abbattere del 10% le emissioni di Co2 e dei Nox in una grande città. L'uso dei navigatori satellitari, da solo, consente di ridurre le emissioni del 10-15%. Più che positive le sperimentazioni portate avanti nelle reti autostradali. Con l'adozione di piattaforme che adattano il limite di velocità al traffico, sull'autostrada francese A7 si è registrata una riduzione del 7%. Secondo i risultati del progetto europeo Tobasco, i sistemi di ramp metering, che regolano gli accessi alle tangenziali e alle autostrade attraverso l'utilizzo di semafori permettono di ridurre i Nox tra l'8% e l'11% nelle ore di punta. «Bisognerebbe sensibilizzare di più i politici sulle possibilità di intervento degli Its – sottolinea il senatore Andrea Fluttero, della Commissione Ambiente – anche se ci sono alcuni ostacoli da superare, a partire dalla necessità di standardizzare i sistemi». Ma secondo Marco Ponti del Politecnico Milano sono gli stessi politici a rappresentare un ostacolo: «I costi degli Its rispetto a

quelli delle infrastrutture sono bassi. Ma tutto ciò in Italia anziché rappresentare un vantaggio è un problema, visto che la politica ama i costi alti». Da parte sua, Giovanna Rossi del ministero dell'Ambiente, sostiene che «servono politiche programmatiche, e non episodiche, che i Comuni devono mettere in atto». «C'è bisogno dell'aiuto di tutti e in particolare del supporto delle istituzioni e degli enti locali», aggiunge il presidente di Tts Italia Gioacchino Gabbuti, mentre Ennio Cascetta, dell'Università di Napoli, propone «una maggiore sinergia tra gli attori coinvolti per promuovere una politica

(Mila Fiordalisi, Il Sole 24 ORE – Trasporti, 13 settembre 2010)

Appalti

■ **La Pa pagherà l'8% in più sui ritardi oltre i 60 giorni.** Una sanzione dell'8% per le amministrazioni pubbliche che pagano oltre il sessantesimo giorno. Sarà questo l'effetto della veste finale che si appresta ad assumere la direttiva Late payments che ad ottobre sarà votata dal Parlamento Ue in una versione modificata rispetto ai primi testi (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), con una serie di aggiustamenti che la renderanno più digeribile per gli stati Ue che arrivano tardi all'appuntamento con i loro creditori. La misura dell'8% rappresenta un ammorbidimento rispetto alle precedenti versioni. Si tratta, infatti, della misura del tasso di interesse che le amministrazioni verseranno alle imprese a cui corrisponderanno in ritardo le somme dovute. In una versione precedente del testo era prevista, in aggiunta agli interessi (più bassi dell'8%), anche una sanzione pari al 5% dell'importo dovuto. La misura degli interessi innalzati dunque riassorbe la sanzione forfettaria, rappresentando anche in questo caso una via mediana. In ogni caso, però, la direttiva dovrà essere recepita entro due anni dagli stati Ue dopo il varo in sede comunitaria.

Altre soluzioni "ammorbidite" riguardano, infatti, il periodo concesso alle amministrazioni per staccare l'assegno a favore delle imprese. Si è passati dagli iniziali 30 giorni a 60 finali. Le imprese dovrebbero poter ottenere in modo automatico il versamento degli interessi in caso di ritardo. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché proprio secondo i dati della commissione Ue (contenuti in un Commission staff working document dell'8 aprile 2009, che accompagnava le proposte della commissione sul tema del ritardo dei pagamenti), sono poche le imprese che alla fine chiedono che siano applicati gli interessi ai tardivi pagamenti, evidentemente anche per non creare attriti comunque con il contraente "forte" rappresentato dall'amministrazione pubblica.

Per esempio in Italia solo un'impresa su cinque richiedeva nel 2007 l'applicazione degli interessi alla parte pubblica che pagava in ritardo. E solo in Germania si superava il 50%, mentre in Belgio ci si fermava al 34, in Portogallo al 26, in Inghilterra al 22, in Italia al 21, in Spagna al 14 e, infine, in Francia al 12. Segno che da nessuna parte mettersi contro la pubblica amministrazione, anche quando questa è dalla parte del torto, conviene. L'accelerazione sulla direttiva, annunciata lunedì sera dal vice presidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, è dovuta alla consapevolezza che in tempi di crisi economica e finanziaria il rischio è che un ritardo della Pa possa portare al fallimento di imprese altrimenti solvibili e che questo, in una situazione di debolezza del sistema, possa portare a situazioni di fallimento a cascata.

(Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 15 settembre 2010)

■ **Tracciabilità: debutto nel caos.** Rientro amaro dalle ferie per gli appaltatori. Alla ripresa devono subito fare i conti con una triste sorpresa: la legge antimafia, in vigore dal 7 settembre. A rendere molto difficile l'applicazione è il caos che sta sorgendo soprattutto intorno ai pagamenti. E in particolare su quelli legati ai contratti firmati prima del 7 settembre. La legge 136/2010, infatti, all'articolo 3 per contrastare l'ingresso di capitali mafiosi negli appalti impone di registrare tutti i pagamenti legati a tutti i contratti (di lavori, servizi e forniture) su un conto corrente dedicato (che può essere anche valido per più appalti) e di effettuare tutte le transazioni attraverso bonifico bancario o postale. Bando a contanti e assegni, quindi, per somme che superano la soglia minima dei 500 euro. Via bonifico tutti i pagamenti, compresi gli stipendi, esclusi solo i versamenti dei

contributi previdenziali e assicurativi. Ma la legge non dice nulla cioè su come graduare l'applicazione. Sul vuoto normativo sono fiorite le prime interpretazioni sui contratti già in essere. E i risultati anziché chiarire, complicano la situazione. Perché portano a due visioni del tutto opposte e non conciliabili. Secondo il ministero degli Interni (il Ministero che ha seguito tutta la nuova normativa antimafia), l'obbligo non riguarda i rapporti già in corso. Dunque i pagamenti futuri, ma legati a contratti firmati prima del 7 settembre che non prevedevano questo onere, sarebbero svincolati dalla tracciabilità. Ma quella degli Interni è, al momento, una presa di posizione debole, perché espressa non in un atto formale (una circolare, ad esempio) ma affidata a una laconica risposta (peraltro del solo ufficio stampa) al quesito posto da questo giornale. «L'articolo 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari – hanno scritto dall'ufficio stampa – troverà applicazione solo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della norma stessa». Tutto qui. Senza argomentazioni, né promesse di mettere nero su bianco (e possibilmente su carta intestata) questa importante precisazione. Decisamente poco per gli operatori che, di fronte alla minaccia di una sanzione (la potrà dare la Guardia di finanza) o addirittura di perdere il contratto non potranno fare affidamento su alcun atto ufficiale. E dovranno invece fare i conti con l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che la pensa in modo opposto. «L'onere della tracciabilità scatta da subito anche per i contratti in essere» sostiene il presidente facente funzione, Giuseppe Brienza. E a supporto di questa tesi porta argomentazioni sia giuridiche che sostanziali. «Quella sulla tracciabilità – spiega – è una norma che incide direttamente sull'organizzazione della pubblica amministrazione che deve strutturare in modo diverso i propri pagamenti e quindi ha un'applicazione generale e immediata». «Non dimentichiamo poi – aggiunge – che stiamo parlando di uno strumento pensato per combattere la criminalità organizzata che deve quindi essere applicato in modo più esteso possibile». Di fronte alla presa di posizione degli Interni Brienza non arretra: «Chiederemo loro un chiarimento ufficiale – precisa – ma noi andiamo avanti». L'intenzione di Brienza è di mettere a punto nei prossimi giorni un documento ufficiale, una delibera con le istruzioni a stazioni appaltanti e operatori per applicare correttamente gli oneri della tracciabilità. Ma i costruttori non ci stanno e si schierano contro ogni forma di retroattività: «L'applicazione immediata creerebbe il caos e bloccherebbe di fatto i pagamenti pubblici e le imprese» preannuncia Vincenzo Bonifati, che da sempre segue per l'Ance le questioni legate all'antimafia. «In molti appalti – spiega – non è ancora utilizzato il Cup, codice unico di progetto indispensabile con la tracciabilità». Ma soprattutto per Bonifati l'obbligo di aprire un conto corrente dedicato sarebbe un onere nuovo e impreveduto che sbilancerebbe i contratti: «Pensate alle Ati: per non mischiare la contabilità dovranno aprire un conto corrente per ogni cantiere». Le disattenzioni si pagano care: in caso di mancato rispetto della tracciabilità infatti il contratto è risolto automaticamente. Previste anche multe che vanno dal 5 al 20% del valore della transazione se il pagamento è in contanti e dal 2 al 10% della transazione se il pagamento si appoggia a un conto corrente che non è dedicato. A poche ore dal via mancano del tutto indicazioni univoche. «Edilizia e Territorio» quindi continuerà a seguire gli sviluppi dell'ingarbugliata vicenda.

(Valeria Uva, Il Sole 24 Ore – Edilizia e territorio tabloid n. 33/34 del 6-11 settembre 2010)



Edilizia e urbanistica

■ Addio permessi. Con le nuove regole i lavori di ristrutturazione partono subito

La Scia si applica nell'edilizia. Con il deposito in comune della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia, appunto) si possono immediatamente avviare i lavori di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia "fedele" e le varianti a permessi di costruire. La presenza di un vincolo non impedisce poi l'utilizzo della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), fatto comunque salvo l'ottenimento, prima di avviare i lavori, dell'autorizzazione specifica in caso di vincoli. Questa, in sintesi è l'interpretazione fornita dal ministero delle Infrastrutture al quesito posto dalla regione Lombardia sull'applicabilità al mondo delle costruzioni del nuovo testo dell'articolo 19 della legge 241/1990, introdotto dalla manovra correttiva. Restano invece soggetti a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, quelli di ristrutturazione urbanistica e le

opere di ristrutturazione edilizia "infedele" che comportino cioè l'aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Nulla viene quindi modificato rispetto alle opere già liberalizzate: restano soggette a semplice «comunicazione» i lavori di manutenzione straordinaria, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, quelle di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, gli interventi per realizzare i pannelli solari, fotovoltaici e termici, le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Restano infine del tutto libere (senza neppure la «comunicazione») le opere di manutenzione ordinaria, quelle volte all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo i movimenti di terra pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, le serre mobili stagionali. Infine, una precisazione importante del ministero: restano in vita le previsioni regionali che assoggettano a Dia (la cosiddetta "superDia") le opere che secondo il Testo unico sull'edilizia richiedono il permesso di costruire. L'impatto della manovra è così fortemente ridotto in Lombardia, dove ai sensi della legge regionale 12/2005 le grandi opere continuano a essere assoggettate a Dia e quelle minori, se non liberalizzate, sono ora sottoposte a Scia. L'assetto tracciato dal ministero (riassunto nelle schede della pagina) può dirsi definitivo? A dire il vero, sulla Scia le interpretazioni in campo sono davvero tante e, per quanto autorevole, quella ministeriale non ha valore di legge e non risolve i dubbi che, sull'utilizzabilità della nuova procedura, sono stati sollevati dagli uffici tecnici delle amministrazioni comunali quotidianamente chiamati ad applicare sul campo le nuove disposizioni. In primo luogo è stato osservato che la natura stessa dell'attività edilizia impedirebbe l'applicabilità della Scia alle costruzioni escluse dalle previsioni dell'articolo 19 della legge 241/1990 e assoggettate alle previsioni speciali del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). A supporto dell'inapplicabilità della Scia all'edilizia sta poi la considerazione che dalla segnalazione certificata restano comunque escluse – lo prevede la manovra – le attività soggette a limiti o contingenti complessivi, ai quali sarebbero riconducibili gli indici edilizi che regolamentano tutta l'attività di trasformazione del territorio. Sotto un altro profilo, è stato inoltre osservato che mentre l'articolo 22 del Testo unico disciplina la denuncia di inizio attività, la manovra, riscrivendo l'articolo 19 citato, ha cancellato la dichiarazione di inizio attività, per cui non vi sarebbe motivo di porre in dubbio la perdurante efficacia delle disposizioni sulla Dia edilizia: «Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale». Le ragioni a favore della non applicazione della Scia all'edilizia non sono considerate dalla nota ministeriale, che porta a sostegno della sua tesi i lavori preparatori della legge di conversione del DI 78/2010 (As 2228). In particolare, il dossier di documentazione del Servizio studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: «La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che a essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Dpr n. 380 del 2001». Di fronte a posizioni così distanti, però, gli operatori del settore sono in difficoltà. Alcuni, nel dubbio, scelgono di attendere comunque il decorso dei 30 giorni previsti dal Testo unico edilizia prima di dare avvio a lavori che, in base alla Scia, potrebbero avviare subito.

(Guido Alberto Inzaghi, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, domenica 19 settembre 2010)

■ Semplificazione.

Una nota del ministero delimita l'ambito di applicazione dell'istituto in vigore da un mese e mezzo. La Scia vale anche per l'edilizia. *La segnalazione si applica a tutti gli interventi prima assoggettati alla Dia - IL PERIMETRO - Lo strumento potrà essere usato per restauri, manutenzione straordinaria, e ristrutturazioni ma non se serve il permesso di costruire. Si applica anche all'attività edilizia la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), introdotta con la manovra estiva, che consente di avviare un'attività produttiva senza aspettare il via libera*

dell'amministrazione (salvo controlli entro 60 giorni). Si applica a tutti gli interventi di costruzione prima soggetti a Dia (inizio attività dopo 30 giorni), e cioè manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazione edilizia "leggera", e non invece a quelli più rilevanti (ristrutturazioni pesanti, ampliamenti e nuove costruzioni) soggetti ancora a permesso di costruire e Super-Dia. I primi chiarimenti del governo sono arrivati ieri, a un mese e mezzo dall'entrata in vigore (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122). Non sotto forma di una circolare, ma di una nota firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che per prima il 30 agosto aveva inviato un quesito. «La nota – spiega Chinè – è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia, esprime quindi la posizione del governo». Le norme Scia stavano creando un po'ovunque dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia. La nota del ministero sostiene che «il quesito in ordine all'applicabilità della Scia alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva», sulla base di cinque motivazioni. Primo, per un argomento letterale: nel comma 4-bis si legge che l'espressione «segnalazione certificata di inizio attività» e le relative norme sostituiscono quelle di «dichiarazione di inizio attività» (Dia), in ogni legge statale e regionale. Nel vecchio articolo 19, inoltre, l'edilizia era esplicitamente esclusa, ora non lo è, indice della volontà del legislatore. Terzo punto: nel testo si parla di «asseverazioni» da allegare se necessario alla Scia, espressione che compare nelle norme del Testo unico edilizia sulla Dia. Ancora: la volontà del legislatore di includere l'edilizia è evidenziata dai lavori preparatori. Infine, la norma – si legge nell'articolo 49, comma 4-bis, «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117 della Costituzione), come già stabilito dalla legge 69/2009 a proposito della Dia. Il ministero della Semplificazione chiarisce che la Scia non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. Il campo applicativo della nuova disciplina – spiega la nota – è esattamente quello della vecchia Dia, che va a sostituire, e non può dunque allargarsi ai campi di altri titoli abilitativi. Esclusa anche la Super-Dia (Dia alternativa al permesso), che ha una disciplina speciale. Altro dubbio era l'esclusione della Scia in caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Qui resta ferma, come per la Dia, la possibilità di acquisire preventivamente il parere delle Soprintendenze e poi presentare la segnalazione al comune.

(Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi del 17-09-2010)



Rifiuti e bonifiche

■ RIFIUTI: Due proroghe per la tracciabilità

L'entrata in vigore a pieno regime del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti-Sistri, inizialmente fissata per venerdì primo ottobre, è stata prorogata al primo gennaio 2011. Non una vera e propria proroga ma il differimento di due termini, quello per l'installazione delle black box e della fase sperimentale, che spostano avanti di un paio di mesi la possibilità di far andare a pieno regime il sistema di tracciabilità. Resta infatti invariata la data di inizio operatività del Sistema, prevedendo però un prolungamento da uno a tre mesi della fase sperimentale di tenuta congiunta delle scritture ambientali tradizionali (registri e formulari) e di quelle informatiche con i dispositivi Sistri. Nel decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010 n. 230 si specifica che nel periodo di sperimentazione, che terminerà per tutti il 31 dicembre 2010, «le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione degli obblighi relativi a registri e formulari (articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006)». Pertanto, le sanzioni per il Sistri si applicheranno a partire dal primo gennaio 2011.

(www.entilocali.ilsole24ore.com , 4 ottobre 2010)

■ Le sanzioni sul Sistri partono dal 1° gennaio

Formalmente si parte il 1° ottobre 2010 ma, di fatto, tutto decorre dal 1° gennaio 2011. La cosiddetta "proroga" del Sistri (Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti) è contenuta in un decreto che il ministero dell'Ambiente ha avviato alla «Gazzetta Ufficiale» per la pubblicazione (prevista per oggi), composto di due soli articoli, di cui solo il primo a carattere dispositivo e che entra in vigore oggi stesso. Non si tratta di una proroga "secca" del Sistri (il decreto conferma che resta ferma la data di operatività del 1° ottobre 2010), bensì del differimento di due termini: quello per la distribuzione dei dispositivi elettronici e - quello per la fase sperimentale, che vede il Sistri utilizzato insieme a registri e formulari, cioè alle tradizionali scritture ambientali che dal 1998 presiedono a produzione e gestione dei rifiuti. È a queste due fattispecie che si riferisce l'articolo 1 del decreto, la cui lettura rende evidente la declinazione temporale del sistema indicata in box. La fase sperimentale si allunga così da uno a tre mesi per tutti, cioè sia per chi al 1° ottobre 2010 sarà in possesso dei dispositivi sia per chi, invece, a quella data non li avrà. Il nuovo decreto è stato motivato dalla prevedibile necessità di consentire il completamento della fase di configurazione e di consegna dei dispositivi elettronici (chiavette Usb, apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e, per i soli trasportatori, black box). Sul fronte delle configurazioni per i trasporti si registrano i problemi più gravi, anche connessi alle "sim card". La tenuta congiunta delle scritture ambientali tradizionali (registri e formulari) e del Sistri nasce dalla necessità di non interrompere il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Questa può essere effettiva solo se tutti e tre i soggetti canonici della "filiera" del rifiuto (produttore, trasportatore, destinatario) posseggono i dispositivi elettronici. I molti problemi connessi alle difficoltà di distribuzione di tali dispositivi e la imprescindibile necessità degli addetti delle singole imprese di familiarizzare con il sistema, hanno reso necessario ampliare da uno a tre mesi il periodo di sperimentazione, teso ad assicurare la piena funzionalità del Sistri. Nel nuovo decreto si reperisce anche un'altra importante affermazione: nel periodo di sperimentazione, che terminerà per tutti il 31 dicembre 2010, «le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione» degli obblighi relativi a registri e formulari (articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006). Quindi, le sanzioni per il Sistri si applicheranno dal 1° gennaio 2011. Questa norma sembra essere il preludio per l'introduzione del relativo concetto all'interno dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti che sta ultimando il suo iter (ora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari) e che, a breve, sarà varato definitivamente, integrando l'ordinamento positivo nazionale.

(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 1° ottobre 2010)

■ Per il Sistri una partenza scaglionata

Partenza differenziata. Alla vigilia del termine per l'avvio del nuovo sistema di tracciamento dei rifiuti Sistri – 2 ottobre – i destini delle 280mila imprese coinvolte nella rivoluzione digitale verranno separati dalla chiavetta Usb. Le imprese che a quel giorno saranno già in possesso del dispositivo elettronico – che abbinato alle black box dei mezzi abilitati al trasporto consentirà una fotografia istantanea delle movimentazioni – saranno tenute alla registrazione digitale, mentre tutte quelle ancora non raggiunte dalla "pennetta" avranno una proroga, probabilmente "ad personam". È questa la decisione che sta maturando nelle ultime ore al ministero dell'Ambiente, dove non si è potuto non prendere atto dei ritardi nella distribuzione delle chiavi Usb. Ritardi di varia natura, in parte dovuti alla difficoltà di raggiungere tutti i destinatari, in parte imputabili a centinaia di appuntamenti andati inevasi per la mancata presentazione degli interessati. All'appello del prossimo 2 ottobre mancheranno, secondo stime approssimative, almeno 60mila imprese, poco più del 20% della vastissima platea del Sistri. L'ipotesi originaria di procedere con un'altra proroga generale – dopo quella dello scorso luglio – è stata scartata, anche per non innescare una rincorsa ai ritardatari dagli esiti imprevedibili; invece, i tecnici del ministero retto da Stefania Prestigiacoio propenderebbero per una partenza scaglionata, che mantiene nei tempi già fissati le oltre 200mila aziende dotate dei terminali del sistema Sistri, e prevede l'ingresso e l'avvio progressivo per chi si doterà della strumentazione entro i prossimi 30/60 giorni.

La soluzione definitiva verrà comunicata molto probabilmente venerdì, ultimo giorno utile, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di proroga "parziale". I problemi di Sistri, comunque, non finiscono con l'accidentato iter delle chiavette. Difficoltà sono sorte sia in ambito contabile – 60mila imprese non hanno comunicato al ministero l'avvenuto pagamento dell'iscrizione – sia di registrazione, con migliaia di casi in cui i dati comunicati non corrispondono con quelli delle banche dati centrali. Intanto ieri Assosoftware (produttori di software gestionale e fiscale) al termine dell'audizione in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera ha espresso fortissime riserve sulla funzionalità delle procedure fin qui testate. Perplexità che toccano, tra l'altro, la firma elettronica mista – al contrario delle smart card adottate dalle camere di commercio – lo sconfinamento "gestionale" delle procedure Sistri, e l'aumento dei costi economici per le imprese. Secondo Assosoftware le maglie strette del Sistri produrranno un'impennata del 50% dei costi, e il ricorso a imprese straniere per smaltimenti abusivi.

(Alessandro Galimberti, Il Sole 24 ORE Norme e tributi, 29 settembre 2010)

■ **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Non applicabile a recupero rifiuti in procedura semplificata.** Con parere reso il 9 settembre 2010, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) non è applicabile al regime autorizzatorio semplificato relativo alle attività di trattamento dei rifiuti ex Dlgs 152/2006.

Nel parere il Dicastero ricorda che l'articolo 214 del D.Lgs 152/2006 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate", la disciplina stabilita ex Dm 5 febbraio 1998 "Recupero rifiuti non pericolosi" e quella ex Dm 12 giugno 2002 n. 161 "Limiti, quantitativi massimi e metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate", derivano direttamente da direttive comunitarie (74/442/Cee e 91/156/Cee) e, quindi, sono da considerarsi *lex specialis*. In quanto norme speciali in applicazione di vincoli comunitari, esse sono escluse dall'applicazione della nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (*lex posterior non derogat legi priori speciali*), secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, legge 241/1990, così come riformulato dall'art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ **L'Italia ricicla il 66% del vetro. Secondo il CoReVe è però ancora troppo elevata la quantità di materiale che deve essere scartato perché di bassa qualità.** Il 66% degli imballaggi in vetro consumati in Italia confluiscono nella filiera del riciclo, con un ritorno positivo per l'ambiente, per la vivibilità urbana e per le casse delle amministrazioni locali. Il dato, riferito al 2009 e segnalato dal CoReVe, il Consorzio Recupero Vetro - parte del sistema Conai -, è superiore dell'1% rispetto al 2008. Più precisamente la raccolta differenziata di vetro in Italia riguarda 1.595.000 tonnellate di materiale (+3,6% rispetto al 2008), ma non tutto il materiale raccolto viene effettivamente riciclato: il 15,9% del vetro (quasi 1 camion su 5) ritirato nel 2009 è stato scartato perché non soddisfaceva gli standard di qualità necessari al riciclo ed è stato dunque smaltito in discarica. Il vetro riciclato riguarda perciò "solo" 1.362.000 tonnellate di provenienza nazionale. Dal punto di vista geografico, sono le regioni del Mezzogiorno a mettere a segno il risultato più incoraggiante: con circa 353.000 tonnellate di vetro raccolte, registrano un aumento record nella quantità raccolta (+25,6%), superando così le regioni del Centro, che si attestano nel 2009 su 300.000 tonnellate (+1% sul 2008). Il Nord Italia mantiene comunque il suo primato, con oltre 942.000 tonnellate conferite e una leggera contrazione del 2% rispetto al 2008, che ben riflette la crisi dei consumi. Le rese, intese come la quantità di vetro raccolta per ciascun abitante in un anno, sono rispettivamente 35,3 kg/ab per le regioni del Nord, 26,4 kg/ab per le regioni del Centro e 17 kg/ab per quelle del Sud. La resa pro capite media, a livello nazionale, si attesta su 27,1 kg/ab. Il riciclo del vetro comporta naturalmente dei benefici significativi per l'ambiente: le 1.764.000 tonnellate trattate in Italia (comprensive anche di una quota di rifiuti di provenienza estera) hanno determinato un risparmio energetico complessivo pari a 270.083 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio), pari a circa 1.971.351 barili di petrolio. Il riciclo ha, inoltre, consentito di

risparmiare 2.787.393 tonnellate di materie prime 'tradizionali', quali la sabbia, la soda e il calcare. Positivo anche il dato relativo alla riduzione di emissioni di Co2: grazie al recupero del vetro è stato possibile evitare l'immissione in atmosfera di 1.780.167 tonnellate di Co2, equivalenti all'inquinamento prodotto da circa un milione di utilitarie Euro4, un numero pari a tutte le auto circolanti nella città di Milano. Nel 2009, il CoReVe ha gestito direttamente riciclo e ritiro di 1.138.000 tonnellate, pari al 71% della raccolta differenziata del vetro in Italia. La gestione si realizza sul territorio attraverso le convenzioni con le amministrazioni comunali, in crescita del 7,3%. Ai comuni convenzionati, il CoReVe riconosce un corrispettivo in denaro per ogni tonnellata di vetro consegnato ed in funzione della sua qualità. « Il mantenimento del trend positivo nel tasso di riciclo, nonostante gli effetti della difficile congiuntura economica, e la riscossa delle regioni del Sud in termini di quantità conferite rappresentano gli elementi di maggiore soddisfazione, nell'analisi dei risultati delle attività di raccolta e riciclo del vetro nel 2009" - ha rilevato Enzo Cavalli, presidente di CoReVe -. La nostra attenzione si sposta, a questo punto, sul fronte della qualità della raccolta. Il dato sulla percentuale di materiale scartato ci indica quanto ancora deve essere fatto, nella diffusione di una corretta informazione sia verso cittadini sia verso decisori pubblici. È in questa direzione che intendiamo muoverci nell'immediato futuro».

(<http://energia24club.it>, 25 Agosto 2010)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Sicurezza nei cantieri: da oggi nuovi criteri di riconoscimento dei lavoratori

Nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. La nuova previsione è contenuta nell'art. 5 della legge 126/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196/2010, che si occupa del problema più generale del Piano straordinario contro le mafie.

La citata norma del 2008 prevede, lo ricordiamo, che le imprese che operano nell'ambito di contratti di appalto e subappalto devono dotare il personale operante (compresi i lavoratori autonomi) di una tessera di riconoscimento da esporre indosso al lavoratore che contenga:

- la fotografia del lavoratore;
- le generalità del lavoratore, da intendersi (Min. lavoro, circ. n. 29/2006) almeno il nome, il cognome e la data di nascita;
- l'indicazione del datore di lavoro, da intendersi il nome o la ragione sociale.

Attraverso le citate recenti modifiche dal 7 settembre 2010 (entrata in vigore della legge 126/2010), le imprese operanti nei cantieri devono:

- in relazione ai lavoratori subordinati occupati indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
- in relazione ai lavoratori autonomi specificare anche l'indicazione del committente.

(<http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 7.9.2010)

Rassegna normativa

(G.U. 30 settembre 2010, n. 229)

Ambiente, suolo e territorio

DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (10G0177)

(GU n. 216 del 15-9-2010, Suppl. Ordinario n.217)

Appalti

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COMUNICATO del 22-9-2010

Avviso relativo al comunicato del Presidente 29 luglio 2010, recante: «Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonche' per l'applicazione di sanzioni ex articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006». (10A11364)

(GU n. 222 del 22-9-2010)



Il modello A allegato al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2010, si intende così modificato: la segnalazione concernente servizi e forniture (lettera b) va inviata alla direzione generale servizi e forniture (e non alla direzione generale vigilanza lavori). Pertanto l'indirizzo corretto è:

b) per servizi/forniture: all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - Direzione generale vigilanza servizi e forniture - Ufficio segnalazione inadempimenti (Ufficio USI) - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - Telefax 06/36723268.

Il modello C, si intende così modificato: la segnalazione all'Ufficio sanzioni concernente i lavori (lettera a) va inviata alla Direzione generale vigilanza lavori - Ufficio sanzioni (Ufficio USLA) - Telefax 06/36723810; la segnalazione concernente servizi e forniture va inviata alla Direzione generale vigilanza servizi e forniture - Ufficio sanzioni - Telefax 06/36723052.

Pertanto gli indirizzi corretti sono i seguenti:

a) per lavori: all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - Direzione generale vigilanza lavori - Ufficio sanzioni (Ufficio USLA) - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - Telefax 06/36723810;

b) per servizi/forniture: all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - Direzione generale vigilanza servizi e forniture - Ufficio sanzioni - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - Telefax 06/36723052.

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: COMUNICATO del 15-9-2010

Variazione delle modalità di accesso al servizio SIMOG ai fini del rilascio del codice CIG (10A11170)

(GU n. 216 del 15-9-2010)

Novita' dall'AVCP per il rilascio del codice CIG

Dal 15 ottobre 2010 entrano in vigore le nuove modalità di accesso al sistema SIMOG per il rilascio del codice CIG (codice identificativo gara) da parte dell'Autorità per sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Comunicato del 7 settembre firma del Presidente ff. Sen. Brienza, prevede infatti che "dal 15 ottobre 2010 le operazioni connesse al rilascio del codice CIG a mezzo del SIMOG saranno consentite esclusivamente al Responsabile del Procedimento (art. 10 commi 1 e 9 D.Lgs. 163/2006) indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare. Pertanto, a decorrere dalla data del 15 ottobre 2010:

*- verrà disattivato il profilo di utenza denominato Responsabile SIMOG per (RSSA);
- la modifica e il perfezionamento dei CIG già rilasciati, alla data del 15 ottobre, ad utenti con profilo di RSSA, potranno essere eseguiti dagli utenti iscritti ed autorizzati - secondo il preesistente processo di autorizzazione - con profilo di Responsabile del Procedimento per la medesima stazione appaltante e per il medesimo centro di costo per i quali è stata effettuata la richiesta del CIG".*

(Avv. D. Primiani – Studio Legale Rusconi & Partners)

AGENZIA DELLE ENTRATE: CIRCOLARE del 3 agosto 2010, n. 41/E

Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Chiarimenti dall'agenzia delle entrate sul requisito di cui all'art. 38, co. 1, lett. g) D.Lgs. n. 163/2006 - Circolare n. 41/E del 3 agosto 2010

L'Agenzia delle entrate con circolare n. 41/E del 3 agosto 2010 ha espresso la propria posizione rispetto ad alcune problematiche di carattere interpretativo, delle quali è stata investita, in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle gare d'appalto.

In particolare, ci si riferisce all'art. 38, co. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 che dispone l'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto per i soggetti "che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". Dal tenore della norma ne deriva che l'irregolarità fiscale risulta integrata solo nel caso in cui la violazione sia stata definitivamente accertata, dove la definitività consegue al decorso del termine di impugnazione ovvero nel caso di impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Diversamente, l'irregolarità fiscale si considera venuta meno nell'ipotesi in cui il contribuente abbia soddisfatto integralmente (anche con definizione agevolata) la pretesa dell'amministrazione finanziaria. Premesso ciò, l'Agenzia deve quindi segnalare alle SA richiedenti unicamente le violazioni, in relazione al pagamento dei tributi, definitivamente accertate.

Tale chiarimento va a rettificare quanto precedentemente sostenuto dalla stessa Agenzia con Circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, nella quale veniva espresso diverso avviso, ovvero che dovessero essere indicate, nelle certificazioni rilasciate alle SA, anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate affinché le amministrazioni richiedenti potessero disporre di ogni elemento di valutazione ai fini della sussistenza del requisito della regolarità fiscale.

Resta, invece, ferma l'utilizzabilità del modello indicato con la circolare n. 34/E ai fini delle richieste avanzate dalle SA circa il requisito della regolarità fiscale: trattasi del modello approvato con Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 25 giugno 2001 destinato alla "Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria".

(Avv. Daniela Primiani - Studio Legale Rusconi & Partners, Il Sole 24 ORE, Banca dati codice degli appalti)

 **Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: DECRETO 13 maggio 2010**

Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (10A11169) (GU n. 216 del 15-9-2010)

MINISTERO DELLA SALUTE: ORDINANZA 8 agosto 2010

Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi. (10A11122) (GU n. 219 del 18-9-2010)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: COMUNICATO del 25-9-2010**

Approvazione della deliberazione n. 23 del 21 settembre 2010 da parte del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante «Manifestazione di interesse da parte di soggetti per progetti sul territorio nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300». (10A11689) (GU. n. 225 del 25-9-2010)

MINISTERO DELL'INTERNO: NOTA 09.09.2010, n. 13001/118/Gab

Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie"- Art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n. 229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n.227)

 **Edilizia e urbanistica****MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA: NOTA del 16 settembre 2010**

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Articolo 49 commi 4 -bis e seguenti, legge n. 122 del 2010.

 (...) 1 - Com'è noto, l'articolo 49, comma 4 - bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Tale riforma risponde ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi fortemente innovativa e migliorativa per il privato, consentendogli di intraprendere un'attività economica sin dalla data di presentazione di una mera segnalazione all'amministrazione pubblica competente.

La Scia, infatti, consente di iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, ciò traducendosi in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che

prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l'attività oggetto della Dia e legittimava l'esercizio di poteri inibitori da parte dell'amministrazione entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività.

Il legislatore nazionale si era già mosso in tale direzione con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 n. 123 (c.d. "Direttiva Servizi"), che, modificando l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, ha introdotto la Dia "ad effetto immediato", rispetto alla quale la nuova disciplina della Scia si pone in linea di assoluta continuità.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, nel testo novellato, la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.

In particolare, la norma richiede espressamente che alla segnalazione certificata di inizio attività siano allegate, tra l'altro, le "attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati", con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza dell'amministrazione.

2 - Tanto rilevato, è avviso dello scrivente Ufficio che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo, assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che la disciplina della Scia contenuta nel novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 "sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".

In secondo luogo, nel confronto con la previgente formulazione dell'articolo 19, deve evidenziarsi come il legislatore abbia omesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo). Invero, nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall'ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia edilizia, laddove aveva disposto che "Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti" (articolo 19, comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19.

In terzo luogo, la già evidenziata previsione secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle "asseverazioni" di tecnici abilitati - riferimento non presente nel previgente articolo 19 - appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia edilizia contenuta nell'articolo 23 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la quale richiede, preliminarmente all'avvio dell'attività edilizia, la presentazione di una "dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie". Lo specifico, nuovo riferimento alle "asseverazioni", tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.

In quarto luogo, che la disciplina della Scia sia destinata a sostituire integralmente, con i limiti di seguito enunciati, quella della Dia edilizia appare, altresì, confermato dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 (AS 2228).

In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: "La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001".

Ulteriore, rilevante argomento a sostegno della tesi esposta si desume dalla previsione dell'articolo 49, comma 4-ter, primo periodo, della legge n. 122 del 2010, secondo cui la disciplina della Scia, tra l'altro, "costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)" dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. In virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, già l'articolo 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 stabiliva l'attinenza ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla stessa lett. m) delle disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività. La riproduzione del principio all'interno della disciplina della Scia conferma l'intenzione del legislatore statale di assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse.

Per le stesse ragioni qui esposte, va precisato che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).

L'estensione della disciplina della Scia anche al permesso di costruire, ovvero alla Dia alternativa al permesso di costruire, determinerebbe, nella sostanza, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 oltre i confini sopra delineati. Peraltro, all'estensione sembra di ostacolo la disciplina speciale della Dia di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, la quale è dal legislatore forgiata sulla falsariga di quella del permesso di costruire. In tal senso depongono le univoche previsioni dell'articolo 38, comma 2-bis, che fa riferimento alla "formazione del titolo", e dell'articolo 39, comma 5-bis, secondo cui le disposizioni in materia di annullamento da parte della Regione del permesso di costruire si applicano anche alla Dia alternativa al permesso di costruire.

3 - L'accertata applicabilità della disciplina della Scia alla Dia edilizia pone l'ulteriore nodo interpretativo dei rapporti con le discipline statali e regionali previgenti incompatibili, non abrogate espressamente dall'articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

Come si è detto, l'articolo 49, comma 4-ter, introduce, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2010, un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia, anche edilizia.

La conclusione che precede impone un ulteriore chiarimento ermeneutico, con riferimento agli interventi edilizi realizzabili con Dia alternativa rispetto al permesso di costruire.

L'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 determina i casi in cui interventi edilizi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati alternativamente con Dia, e il successivo comma 4 riconosce alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo del precedente comma. Di qui il problema del rapporto tra la disciplina della Scia e quella della Dia alternativa al permesso di costruire, e segnatamente del rapporto tra la disciplina della Scia e quella contenuta nelle leggi regionali che, in attuazione della previsione dell'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, hanno introdotto ulteriori casi di alternatività tra Dia e permesso di costruire.

Al riguardo, è avviso dello scrivente Ufficio che la disciplina della Scia non si applichi alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall'entrata in vigore dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

A tale conclusione conduce quanto già evidenziato con riferimento ai titoli edilizi diversi dalla Dia, ed in particolare con riferimento al permesso di costruire, al quale non risulta applicabile la disciplina della Scia. Con particolare riguardo alle leggi regionali recanti ulteriori casi di Dia alternativa al permesso di costruire, la predetta conclusione appare peraltro conforme sia ad una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, che salvaguardi la potestà legislativa regionale di estendere, oltre i confini dell'intervento statale ed in attuazione

dell'articolo 22, comma 4, del testo unico edilizia, l'istituto della Dia edilizia, sia alla previsione dell'articolo 29, comma 2-quater della legge n. 241 del 1990, la quale riconosce alle Regioni, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter.

4 - Delineato nei termini sopra enunciati l'ambito applicativo del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla materia edilizia, occorre chiarire i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:

- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;

- per le Dia edilizie presentate prima dell'entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.



Energia

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: COMUNICATO del 22-9-2010

Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013. - Avviso Pubblico ai Comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5 «Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento». (10A11558)
(GU n. 222 del 22-9-2010)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III – 28 settembre 2010, n. 2034

APPALTI – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione dell'offerta tecnica – Attribuzione di un mero punteggio numerico – Preventiva fissazione di criteri dettagliati nel bando.

Nelle procedure per l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica può essere effettuata, mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, allorché nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati, come nel caso di specie, dei criteri sufficientemente dettagliati, con l'individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel giudizio valutativo e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I – 23 settembre 2010, n. 11116

APPALTI – Possesso della certificazione di qualità – Attestazione S.O.A. – Ricorso all'autocertificazione – Possibilità – Esclusione.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere in ogni caso provato attraverso l'attestazione della S.O.A., restando per tal via precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compreso il ricorso all'autocertificazione da parte delle imprese offerenti, e ciò perché nel nuovo "sistema unico di qualificazione" delle imprese, disciplinato dal d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (S.O.A.) sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580).

APPALTI – Attestazione S.O.A. triennale scaduta al momento della pubblicazione del bando – Esclusione dalla gara – Legittimità.

L'impresa in possesso di una attestazione S.O.A. triennale già scaduta al momento della pubblicazione di un bando, per la quale non operi alcuna disposizione transitoria di prorogazione degli effetti e che non abbia richiesto la verifica per l'estensione quinquennale di validità, va necessariamente esclusa dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3742).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR SARDEGNA, Sez. I – 1 settembre 2010, n. 2163

APPALTI – Integrazione documentale – Art. 46 Codice dei Contratti – Atti tempestivamente depositati – Violazione formale – Mancata alterazione della par condicio.

L'art. 46 del Codice dei Contratti è espressione, nel settore degli appalti pubblici, dei principi che

sovrintendono l'istruttoria procedimentale, consacrati nell'art. 6 della L. 241 del 1990. La disposizione deve essere intesa nel senso che l'Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. Quindi, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, è consentita la sua regolarizzazione se la violazione è squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non altera la par condicio tra i concorrenti.



Edilizia e urbanistica

■ TAR SICILIA, Palermo, Sez. III – 29 settembre 2010, n. 11114

DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione edilizia -Concetto – Art. 3 d.P.R. n. 380/2001.
Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comprende anche la demolizione seguita dalla ricostruzione del manufatto, purché la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma e volume tra il vecchio e il nuovo manufatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 16 marzo 2005, n. 1062 e riferimenti ivi contenuti; IV, 28 luglio 2005, n. 4011; 7 settembre 2004, n. 5791). Ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è infatti la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione, se non "fedele" - termine espunto dall'attuale disciplina -, comunque, rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (cfr. Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6214; IV, 16 giugno 2008, n. 2981; V, 4 marzo 2008, n. 918; IV, 26 febbraio 2008, n. 681).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III – 28 settembre 2010, n. 2032

DIRITTO URBANISTICO – Artt. 5 e 20 d.P.R. n. 380/2001 – Rilascio del permesso di costruire – Sportello unico per l'edilizia – Acquisizione degli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento – Obbligo del Comune – Rilascio del permesso di costruire – Subordinazione all'acquisizione di pareri o documenti – Illegittimità.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm. (Testo unico in materia edilizia), la domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata al Comune presso l'ufficio denominato "sportello unico per l'edilizia", che cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione Comunale e le altre Pubbliche Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire, anche ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso (comunque denominati) necessari per la realizzazione dell'intervento richiesto (T.A.R. Lecce, 6 febbraio 2007, n. 312), sia pure attraverso l'indizione obbligatoria della conferenza di servizi (art. 14, comma 2, della l. n. 241/1990). Ne consegue l'illegittimità del provvedimento che, in sede di rilascio del permesso di costruire, ne subordina l'operatività all'acquisizione di documenti e pareri, essendo invece obbligo del Comune provvedere direttamente e, alla ricorrenza delle condizioni legislativamente previste (avere formalmente richiesto e non ottenuto, entro trenta giorni, dalla Amministrazione competente, l'assenso necessario), convocare, altresì, una conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione della volontà delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi in gioco (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 novembre 2007, n. 3932; 15 gennaio 2010, n. 170).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III – 28 settembre 2010, n. 2025**

DIRITTO URBANISTICO – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia – Compenza – Dirigente o responsabile del pertinente ufficio comunale – Verbale degli agenti di Polizia Municipale – Ordine di sospensione dei lavori – Incompetenza.

L'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001, in coerenza con la distinzione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione gestionale posta dal t.u. in materia di enti locali, attribuisce chiaramente la competenza in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia al dirigente o al responsabile del pertinente ufficio comunale, trattandosi di un tipico potere gestionale che trova la propria fonte direttamente dalla legge. Nell'ambito dell'esplicazione di tale attività, rientra, dunque, l'ordine di sospensione dei lavori basato sul rapporto, munito di fede privilegiata, degli agenti della Polizia Municipale. A quest'ultimi compete l'obbligo di dare immediata comunicazione della violazione urbanistico-edilizia riscontrata ai vari organi interessati, tra cui il dirigente dell'ufficio tecnico, unico legittimato a disporre gli atti conseguenti di competenza dell'Amministrazione comunale. Il suddetto verbale costituisce, dunque, un atto interno ed intermedio del procedimento edilizio sanzionatorio, dotato di carattere meramente ricognitivo e non può essere dotato di efficacia immediatamente lesiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 14374) (Nella specie, il verbale degli agenti di Polizia Municipale conteneva, illegittimamente, l'ordine di sospensione immediata di lavori.) (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Catania, Sez. I – 27 settembre 2010, n. 3835**

DIRITTO URBANISTICO – Impugnazione della concessione edilizia – Termine – Decorrenza – Effettiva conoscenza del provvedimento lesivo – Valutazione caso per caso – Esempi.

Il termine per l'impugnazione della concessione edilizia rilasciata al controinteressato non decorre dal momento della pubblicazione all'albo pretorio ma da quello in cui il ricorrente abbia avuto piena ed effettiva conoscenza del provvedimento lesivo. Quest'ultimo effetto si riconnette di solito al momento in cui la parte abbia riscontrato in rerum natura l'avvio di un'attività edificatoria ritenuta contrastante con le norme urbanistiche. Tale regola "di massima" va precisata ed adattata ai singoli casi di volta in volta vagliati dal giudice amministrativo, ed è idonea a condurre a soluzioni anche diversificate, a seconda delle peculiarità dell'attività edificatoria in corso e dei vizi denunciati: ad esempio, la conoscenza compiuta – ed il conseguente onere di impugnazione – scatta immediatamente col semplice avvio della costruzione, nell'ipotesi in cui il ricorrente intenda far valere l'assoluta inedificabilità del suolo oggetto di attività edilizia. Ove, invece, si volesse contestare la violazione delle distanze regolamentari da edifici vicini, è necessario che siano almeno realizzate le fondamenta della costruzione, che costituiscono l'<impronta> dell'edificio; in tal caso, allora, il dies a quo del termine per ricorrere coincide col momento in cui si percepisce la realizzazione delle fondamenta. In altri casi ancora la percezione della lesività e dell'illegittimità postulano il completamento della struttura essenziale del fabbricato, ed è solo da tale momento che scatta l'onere processuale di impugnazione. Tanto si verifica, ad esempio, allorché si contestino l'altezza e la volumetria dell'erigendo edificio.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/09/2010, Sentenza n. 7075**

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia scaduta causata da condotte illecite di terzi - Impedimento oggettivo all'esecuzione dei lavori - Domanda di proroga – Sospensione del decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora art. 15, DPR n. 380/01.

A fronte di condotte illecite di terzi perduranti nel tempo (in specie, abusive occupazioni dell'area demaniale marittima interessata dai lavori di costruzione del porto turistico), in alcun modo riferibili alla condotta del concessionario, si determina un impedimento oggettivo all'esecuzione dei lavori

che non possono in alcun modo essere realizzati. Dette condotte costituiscono quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora art. 15, DPR n. 380/01 (Cons. Stato, V, 29.01.2003 n. 453).

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia scaduta a causa di sospensioni disposte da amministrazione – Mancata proroga della concessione - Nuova valutazioni dell'amministrazione difforme – Presupposti - Nuovi elementi di fatto e giuridici - Principio di univocità e continuità dell'azione amministrativa – Fattispecie - Art. 97 Cost. - Art. 4, n. 10/77 ora art. 15, DPR n. 380/01.

In materia urbanistica, le precedenti valutazioni della amministrazione non impediscono una nuova valutazione difforme, nondimeno è anche vero che affinché la nuova valutazione possa considerarsi legittima, deve essere fondata su nuovi elementi (nella specie del tutto insussistenti essendo la situazione rimasta totalmente immutata rispetto all'anno di concessione), e su nuove considerazioni giuridiche (parimenti insussistenti), atteso che in entrambi i casi si deve valutare la proroga della stessa concessione edilizia ex art. 4, 4° comma, 1. 10/77 ora art. 15, DPR n. 380/01. Diversamente opinando, si lederebbe infatti la certezza delle situazioni giuridiche private e si oblitererebbero i principi di univocità e continuità dell'azione amministrativa ispirati al rispetto dell'art. 97 Cost.. Nella specie, non trattandosi di impedimenti determinati da mero fatto del terzo, ma di sospensioni disposte da amministrazione avente precipua potestà sull'uso dell'area e direttamente comunicate dalla stessa amministrazione marittima dello Stato al comune di Gaeta, tale circostanza appariva idonea affinché il comune, portato a conoscenza dall'autorità competente di una causa obiettiva di sospensione, adottasse un provvedimento di proroga correlato all'esito della potestà esercitata dall'amministrazione statale. Sicché, la specifica richiesta di proroga da parte degli interessati appare necessaria nel caso in cui la rilevanza obiettiva delle ragioni da addursi a suffragio della stessa può essere valutata solo dalla parte richiedente (ad esempio, per eventi straordinari di carattere naturale). Altrettanto non può ritenersi per provvedimenti paralizzanti il titolo concessorio portati comunque a conoscenza dell'autorità comunale, direttamente ascrivibili, nell'esercizio delle rispettive competenza, ad altre autorità amministrative e ciò tanto più se tali provvedimenti si collocano, come nella specie, nel solco stesso dell'attività edificatoria e della rimozione degli ostacoli legali che si frappongono al suo legittimo esercizio" (Cons. Stato, sez. V, 6.10.1999, n. 1338).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/09/2010, Sentenza n. 7032**

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Adozione di variante – Adozione della documentazione tecnica - Principio di conservazione dei valori giuridici - Disciplina regionale - Art. 50 c.2, L.R. Veneto n. 61/1985.

La norma del comma 2 dell'art. 50 della L.R. Veneto n. 61 del 1985, non impone alcuna specifica formalità di adozione della documentazione tecnica in essa indicata e tale circostanza, nel peculiare caso in esame, (concernente l'adozione di variante al piano regolatore generale del Comune) assume una valenza determinante, tenuto conto che non è contestato tra le parti che i dati ed i documenti poi formalmente recepiti nella delibera consiliare (cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto efficacia sanante *ex tunc* della contestata inversione dell'ordine logico e cronologico della sequenza procedimentale conclusasi con l'adozione della Variante urbanistica impugnata, per pervenire alla rilevata improcedibilità del ricorso) erano stati già acquisiti prima di detta adozione della Variante, nonché trasmessi con quest'ultima all'organo regionale per l'approvazione, tant'è che la richiesta di tale ultimo organo ha riguardato espressamente soltanto la formalizzazione con ulteriore specifico atto deliberativo degli stessi dati già in possesso. Inoltre, può escludersi anche ogni dubbio sul collegamento di detti documenti con la delibera che sono chiamati a sorreggere risultando, in maniera incontestata tra le parti, che dei documenti anzidetti era stata disposta l'allegazione alla delibera inviata per l'approvazione all'organo regionale, così specificandone non soltanto la provenienza, ma anche la responsabilità in capo all'Ente adottante lo strumento

urbanistico. In ogni caso, vale il principio di conservazione dei valori giuridici tutte le volte, come nella specie, la difformità dal paradigma di legge si sostanzia in null'altro che nella carenza della veste formale del documento, essendo stati già correttamente determinati, in tempo utile, i contenuti concreti dell'atto stesso ed essendo certamente imputabile all'organo competente la loro adozione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/09/2010, Sentenza n. 7041**

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Adozione e approvazione definitiva - Stralciato di un'area - Permanenza nelle tavole allegate al PRG – Illegittimità.

E' illegittima la permanenza nelle tavole allegate al PRG della destinazione urbanistica (in specie D 1) di un'area che non trovi riscontro nell'effettive determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e regionali, ma mostra con altrettanta evidenza la contraddittorietà, illogicità e perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed inequivocamente hanno "stralciato" detta originaria previsione contenuta nel solo atto di adozione del PRG.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010, Sentenza n. 33897**

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva e confisca - Elemento psicologico – Mancanza –Partecipazione colpevole - Estinzione del reato per prescrizione – Effetti sulla confisca - Art.44, 2°c. T.U.E. n. 380/2001 (ex art.19 L. n.47/1985).

In tema di lottizzazione, la confisca può essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna, tuttavia, è necessario che sia stata accertata l'esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo). Inoltre, la confisca può essere disposta nei confronti del soggetto proprietario della *res* non, necessariamente condannato, accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena. (Cass. pen. sez.3, 30.4.2009, n.21188 ric. Casasanta ed altri). Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata. Sicché, l'assoluzione per la ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico, preclude quindi l'applicabilità della confisca, con conseguente restituzione all'avente diritto di tutte le opere confiscate.

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione edilizia – Nozione - Reato di lottizzazione abusiva – Configurabilità - Artt.30 e 44 DPR n.380/01.

A norma dell'art.30 DPR n.380/01 va qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (Cass. sez.3,3.3.2005, n.17663). Costituisce così lottizzazione edilizia, qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento. Pertanto, il reato di lottizzazione può configurarsi: " - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità

di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorché detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (cfr. Cass. sez.3, 26.6.2008, n.37.472 - ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez.3, 7.2.2008, n.12426 ric. Bardini).

DIRITTO URBANISTICO – Carenza del piano di lottizzazione - Opere realizzate con provvedimento di autorizzazione - Reato di lottizzazione abusiva – Configurabilità - Presupposti.

Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione. (Cass. sez. 6, 8.2.2005 n.4424).

DIRITTO URBANISTICO – Reati urbanistici – Poteri del giudice penale – Provvedimento amministrativo autorizzatorio - Verifica della conformità legale - Art.101 Cost..

Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio). "Il precetto infatti comprende, oltre alle parziali difformità delle opere eseguite, la violazione degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio, l'inosservanza delle prescrizioni della concessione edilizia e l'inosservanza delle modalità esecutive dell'opera risultanti dai suddetti strumenti e dalla concessione edilizia stessa, oltre che dalla legge"- Il giudice penale quindi è chiamato a verificare la conformità tra l'ipotesi di fatto, ossia l'opera eseguendo od eseguita e la fattispecie legale, quale risultante dagli elementi extrapenalici sopra richiamati. E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo. Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge (art.101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Nuove contestazioni e modifica dell'imputazione – Limiti di ammissibilità - Contestazione suppletiva - Artt.516 e 517 c.p.p.

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art.516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art.517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal p.m. nel corso delle indagini preliminari (Cass. Sezioni Unite 28.10.1998, n.4). Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che "la contestazione suppletiva di un reato concorrente promossa dal pubblico ministero all'inizio del dibattimento, prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non dà luogo a nullità" (Cass. sez.2, 7.3.2006, n.10524) e che quindi "E' legittima la contestazione suppletiva di un reato concorrente ancorché lo stesso non sia emerso per la prima volta dall'istruzione dibattimentale, ma risulti dagli atti fin dall'udienza preliminare" (Cass. sez.6, 29.10.2009, n.44501).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Catania, Sez. I – 20 settembre 2010, n. 3745**

DIRITTO URBANISTICO – Regione Siciliana – Art. 2, c. 5 L.r. n. 17/78 – Redazione degli strumenti urbanistici – Divieto di destinare ad uso extra agricolo i suoli adibiti a colture specializzate o irrigue – Nozione di coltura specializzata – Nozione di coltura irrigua.

L'art. 2, c. 5, l.r. Sicilia n. 71/1978, nel dettare i criteri da seguirsi nella redazione degli strumenti urbanistici, all'evidente fine di limitare l'utilizzazione edilizia dei terreni coltivati, vieta di destinare i suoli già adibiti a colture specializzate, irrigue ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, ad usi extra agricoli, a meno che non manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari, da motivarsi in modo circostanziato. Per coltura specializzata si intende la coltivazione sulla medesima superficie in un dato periodo di tempo di piante di una sola specie, mentre per coltura irrigua si intende la coltivazione di specie vegetali il cui ciclo colturale non può prescindere dall'apporto artificiale di acqua perché le rese medie risultino economicamente redditizie; quando entrambe queste condizioni si verificano contemporaneamente per la medesima coltura si è in presenza di una coltura specializzata irrigua. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Elettrotecnica ed Elettronica (impiantistica)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 24 settembre 2010, n. 7128**

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Localizzazione delle SRB – Regolamento comunale – Tutela della salute umana dalle emissioni – Attribuzione alla legislazione concorrente Stato-Regioni.

E' illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 28 aprile 2010, n. 2436; id., Sez. VI, sent. 20 dicembre 2002, n. 7274).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 – Allegazione della denuncia di verifica sismica – Inizio dei lavori.

Il quadro normativo vigente non impone in alcun modo di allegare la denuncia di verifica sismica della SRB già in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della denuncia di cui all'art. 87, d.lgs. 259 del 2003, limitandosi - piuttosto - a prescrivere che la denuncia in parola avvenga prima del concreto inizio dei lavori (in tal senso: il primo comma dell'art. 4, l. 1086 del 1971; il primo comma dell'art. 17, l. 64 del 1974, nonché il c. 3 dell'art. 2, L.R. Campania 9 del 1983).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – SRB – Istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 – Parere dell'ARPA – Attivazione dell'impianto.

La previsione di cui all'art. 87, d.lgs. 259 del 2003 postula che il parere dell'ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell'istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all'Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell'art. 87, cit.. L'accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 deve infatti seguire, e non già precedere, la produzione dell'istanza. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Rifiuti e Bonifiche**■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 23 settembre 2010, n. 7073****RIFIUTI – Spandimento di fanghi biologici – Autorizzazione – Istanza di rinnovo – Termine di centottanta giorni – Art. 208, c. 12 d.lgs. n. 152/2006 - Norma di carattere generale – Applicabilità alla procedura semplificata prevista dal successivo art. 210.**

Il termine di centottanta giorni stabilito ai fini della tempestività dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento di fanghi biologici, stabilito dall'art. 208, co. 12, del D.Lgs. n. 152/06, è norma di carattere generale che tipizza la procedura per l'autorizzazione ed i rinnovi e che non trova alcun richiamo derogatorio nella diversa procedura semplificata prevista dal successivo art. 210, che disciplina la diversa fattispecie del rinnovo dell'autorizzazione per coloro che ne erano già in possesso al momento dell'entrata in vigore del decreto. Non può pertanto convenirsi con la tesi secondo cui, non essendo previsti, per tale rinnovo, termini per la presentazione dell'istanza, questa può proporsi anche immediatamente prima della scadenza: tale interpretazione contrasta, infatti, con la disciplina generale dell'art. 208. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I – 23 settembre 2010, n. 11099****RIFIUTI – Regime di gestione – Affidamento del servizio - Gestioni esistenti – Prosecuzione – Condizioni – Affidamento con procedura concorsuale – Affidamenti diretti – Cessazione – Artt. 198, 200, 202 e 204 d.lgs. n. 152/2006 – Art. 113, c. 15-ter d.lgs. n. 267/2000.**

Dal contesto normativo ricavabile dagli artt. 198, 200, 202 e 204 del d.lgs. n. 152/2006 è dato evincere: a) che l'Autorità d'Ambito ha la titolarità delle funzioni nella materia dei rifiuti e procede all'affidamento della gestione del ciclo integrato con procedura di evidenza pubblica ovvero nelle diverse forme previste dalla normativa regionale di attuazione del TUA; b) che i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio, ovviamente con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore; c) che le gestioni esistenti, alla data dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 152 (29 aprile 2006), proseguono, sempre che le stesse siano state affidate con procedura concorsuale, fermo restando la loro cessazione, anche in via anticipata, nel caso di affidamento al gestore unico; d) che gli affidamenti diretti, senza gara, invece, sono regolati dall'art. 204, 2° comma, come risulta testualmente dal richiamo all'art. 113, comma 15 ter del d. lgs. n. 267/2000 (che è appunto la norma sulla cessazione delle gestioni instaurate al di fuori del modulo concorsuale); e) che per tali affidamenti diretti non solo il legislatore non ha previsto alcun periodo transitorio, con consequenziale slittamento del termine di decadenza ex lege del 31.12.2006, ma ha anzi confermato la predetta scadenza, avendo espressamente sancito l'obbligo di procedere a nuovi affidamenti in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 152.

RIFIUTI – Gestione del ciclo integrato – Affidamenti in corso – Art. 204, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006 – Proroga ex lege – Inconfigurabilità – Decadenza dei contratti conclusi senza gara – Ordinamento comunitario.

L'art. 204, 1° comma del d.lgs. n. 152/2006 non ha previsto la proroga ex lege degli affidamenti in corso, essendosi invece limitato a sancire la "permanenza" dei contratti in corso, stipulati all'esito di procedure di evidenza pubblica, secondo il proprio regime temporale, fermo restando la cessazione ex lege, anche anticipata, con l'operatività del nuovo gestore: interpretazione che trova conferma nell'ultimo comma del citato art. 204, che parla di "scadenza", escludendo così la possibilità di una proroga ex lege. Del resto quand'anche l'art. 204 cit. dovesse essere interpretato

nel diverso senso per cui lo stesso prefigurasse la proroga dei contratti in corso alla data del 29.04.2006, si dovrebbe comunque limitare la proroga ai soli affidamenti del servizio effettuati con procedura concorsuale. La normativa sulla decadenza dei contratti, conclusi senza gara, in quanto diretta a conformarsi all'ordinamento comunitario, infatti, integra sicuramente un regime speciale, prevalente rispetto alla proroga degli affidamenti ordinari fino alla operatività del gestore unico dell'A.T.O.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 10 SETTEMBRE 2010, N. 19280

Sicurezza nei luoghi di lavoro - Infortunio sul lavoro - Violazione delle norme di prevenzione - Concorso di colpa del lavoratore distratto, negligente o imprudente – Tutela



Nota. Infortuni sul lavoro: in caso di accertata violazione delle norme di prevenzione, è tutelato anche il lavoratore distratto, negligente o imprudente.

Le norme dettate dal legislatore in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dirette ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, hanno lo scopo di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. Ne consegue che il datore di lavoro è da ritenere responsabile dell'infortunio in tutti i casi in cui ometta di adottare le idonee misure protettive, o di vigilare affinché vengano osservate, mentre l'eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha di per sé alcun effetto esimente. Esso può comportare l'esonero totale dell'imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo "tipico" al quale è addetto ed alle direttive ricevute.

Il principio, già espresso in precedenti decisioni (*cf.*, Cassazione civile, Sez. L, sentenza 10 settembre 2009, n. 19494 e Cassazione civile, Sez. L, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22818), è stato ribadito da una recente pronuncia della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. Il Supremo Collegio ha così cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di una impresa in seguito ad un infortunio occorso ad un lavoratore impegnato presso un cantiere nell'esecuzione di lavori di tamponamento esterno in paramano della facciata di un edificio. Intento a rimuovere residui di calce presso una parete, il lavoratore, mentre attraversava una piattaforma in legno all'interno del vano ascensore, era caduto da una altezza di circa 90 cm. a causa dell'improvviso cedimento di una tavola. Il vano ascensore, afferma la Corte, non era adeguatamente protetto secondo le prescrizioni di legge: ovvero, non ne era stato impedito l'accesso tramite adeguato sbarramento né era stato attrezzato con tavola fermapiède e parapetto. La circostanza che il lavoratore avesse errato nell'eseguire il passaggio sopra il vano o che fossero dal medesimo utilizzabili altri e più sicuri percorsi non costituisce motivazione idonea e sufficiente per escludere la responsabilità dell'impresa committente e custode del cantiere in presenza di una accertata violazione di norme di prevenzione degli infortuni appositamente predisposte dalla legge per casi del genere. Le severe leggi antinfortunistiche, precisa la pronuncia, hanno lo scopo di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori anche e soprattutto nei casi in cui il pericolo sia provocato dalla loro stessa distrazione, negligenza o imprudenza. Se infatti è vero che il lavoratore accorto, diligente, esperto e responsabile è in grado di evitare incidenti anche a prescindere dalle protezioni di legge, è parimenti innegabile, conclude la decisione, che, la condizione normale dei prestatori d'opera, soprattutto se manuale, generica e faticosa, è una condizione in cui dominano l'inesperienza, la fretta, l'ignoranza, la stanchezza e l'incosapevolezza del pericolo, tutti fattori idonei a sollecitare comportamenti imprudenti.

(Avv Federico Ciaccafava)

- Corte di Cassazione, sez. lav., 7 maggio 2010, n. 11150

Previdenza (assicurazioni sociali) – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere – Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione – Modalità - Fattispecie in tema di violazione di norme fondamentali del codice della strada

In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice. Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, assume una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifica nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.



Nota. Infortunio in itinere e rischio elettivo. Con ricorso al Tribunale di Napoli un lavoratore aveva convenuto in giudizio l'Inail per ottenere la condanna dell'Istituto assicurativo al pagamento dell'indennizzo per un infortunio occorsogli nella pausa pranzo, durante il tragitto di ritorno dal suo domicilio al posto di lavoro. Il Tribunale respingeva il ricorso e tale decisione veniva confermata anche dalla Corte d'Appello, alla quale il lavoratore si era rivolto per ottenere la riforma della sentenza di primo grado. La Corte argomentava la propria decisione di rigetto sostenendo, preliminarmente, che il lavoratore non aveva prodotto in giudizio l'accordo dal quale sarebbe risultata a parere del ricorrente la piena assimilazione al tempo di lavoro dell'intervallo di tempo concesso dal datore di lavoro in corrispondenza della pausa pranzo. La Corte riteneva inoltre che la scelta del dipendente di pranzare a casa, recandosi nel breve intervallo di tempo, di meno di un'ora, a notevole distanza dal luogo di lavoro, a bordo di un mezzo non addetto al trasporto professionale di persone e condotto da altri, con modalità di guida tutt'altro che conformi alle norme del codice della strada, aveva sicuramente aggravato il rischio di un incidente fino al punto da escludere il richiesto nesso causale. Il lavoratore proponeva quindi ricorso in Cassazione avverso tale decisione. L'Inail resisteva con controricorso. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava il fatto che i giudici del merito non avessero considerato che egli, al momento del sinistro, doveva essere considerato in servizio effettivo. Il ricorrente assumeva inoltre di aver dedotto che la necessità di consumare il pasto presso il suo domicilio era determinata da esigenze di dieta e che, di conseguenza, la motivazione della sentenza si presentava contraddittoria, oltre che assunta in erronea applicazione dell'art. 2 del Dpr n. 1124/1965. Tale motivo, a parere della Suprema Corte, è infondato. La Corte sostiene infatti che, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di infortunio in itinere. Sulla base di tali principi, la Corte d'Appello aveva infatti affermato che non risultava prodotto in giudizio l'accordo aziendale sul quale il lavoratore aveva fondato la piena assimilazione al tempo di lavoro dell'intervallo concesso dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ora di pranzo. Inoltre il ricorrente non aveva contestato, in sede di ricorso per cassazione, la mancata produzione di tale accordo eccepita dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ritiene inoltre insussistente, nel caso di specie, la prospettata contraddittorietà della motivazione della sentenza in base alla quale i giudici di secondo grado avevano ritenuto non necessario per il lavoratore far rientro al proprio domicilio per esigenze di dieta, poiché difettava l'articolazione di una prova in tal senso da parte del ricorrente. Neppure sussiste, a parere della Suprema Corte, la denunciata violazione di legge, dal momento che la sentenza impugnata è conforme all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, in base al quale, in tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato

talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (si vedano, sul punto, Cass. 6 agosto 2003, n. 11885 e Cass. 18 marzo 2004, n. 5525). Inoltre, sempre secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il rischio elettivo assume una nozione più ampia rispetto all'infortunio che si verifica nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (cfr. Ex multis, Cass. 3 agosto 2005, n. 16282). Nel caso di specie, quindi, a parere della Suprema Corte, l'impugnata sentenza era in linea con l'orientamento giurisprudenziale richiamato e il ricorso del lavoratore andava di conseguenza respinto.

(Toffoletto e Soci Studio legale in Milano, Il Sole 24 ORE – Guida al lavoro n. 35 del 10 settembre 2010)

■ **Corte di Cassazione penale, Sez. IV, 4 maggio 2010, N. 16941**

INFORTUNI SUL LAVORO - Attrezzatura priva dei dispositivi di sicurezza Responsabilità del costruttore Sussistenza - Eventuale responsabilità concorrente del progettista - Valutazione ai fini della esclusione di responsabilità del produttore - Non rileva

Il costruttore di un macchinario privo dei richiesti dispositivi e requisiti di sicurezza è sempre responsabile degli eventi dannosi da questo causalmente dipendenti a meno che l'utilizzatore non abbia provveduto a trasformazioni del macchinario di natura ed entità tali da risultare esse stesse quali condizione sopravvenuta, necessaria e sufficiente alla realizzazione dell'evento. L'eventuale affidamento ad un progettista dello sviluppo e della realizzazione tecnica del macchinario non è di per se stesso causa di esclusione della responsabilità del costruttore bensì solamente un possibile profilo di responsabilità concorrente.



Nota. La Suprema Corte di Cassazione è tornata sull'annosa questione della responsabilità del costruttore in caso di infortunio sul lavoro, precisando che, qualora l'evento dannoso dipenda causalmente da carenze dei dispositivi di sicurezza del macchinario utilizzato, permane in capo al fabbricante la posizione di garanzia a questi attribuita ai sensi di legge, così come la conseguente responsabilità penale. In particolare, la S.C. ha evidenziato come l'interruzione del nesso causale inerente all'evento dannoso conseguito all'utilizzo del macchinario privo dei necessari requisiti di sicurezza richiesti possa verificarsi solamente nel caso in cui l'infortunio dipenda da trasformazioni strutturali e tecniche, apportate dall'utilizzatore, di entità tale da poter essere considerate quale condizione sopravvenuta, sufficiente a causare l'infortunio (Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 2007). Infatti, qualora l'evento dannoso occorso al dipendente risulti ricollegabile all'inosservanza delle norme inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nella fase di realizzazione tecnicostrutturale del macchinario, si deve ritenere sempre sussistente un profilo di responsabilità in capo al fabbricante (Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2005, confermata da Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2003, n. 41985) anche qualora la fase di progettazione fosse stata affidata a un soggetto terzo (progettista) del quale potrebbero individuarsi tutt'al più ulteriori profili di responsabilità concorrente, ma che risulteranno del tutto ininfluenti ai fini dell'esonero del costruttore da eventuali profili di colpa. Pertanto, secondo i Giudici della Suprema Corte, così come la responsabilità del datore di lavoro non può venir meno a causa di comportamenti colposi imputabili al costruttore del macchinario coinvolto nell'infortunio (Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280), permane in capo a quest'ultimo la posizione di garanzia nei confronti degli utilizzatori della macchina stessa, nel caso di responsabilità concorrente del progettista della stessa, non potendosi considerare eliso il nesso eziologico tra l'evento e il fatto del fabbricante. Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, infatti, deve trovare diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41, c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale deve essere riconosciuta l'efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento mentre, solamente se può essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore

estraneo (quali le trasformazioni strutturali adottate dall'utilizzatore del mezzo) di per sé sufficiente a produrre l'evento dannoso, potrà escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass., sez. lavoro, n. 14770/2008 confermata da Cass., sez. lavoro, n. 17959/2005, e Cass., sezione lavoro, 18 luglio 2005, n. 15107). In conclusione, dunque, la Corte ha affermato che, qualora l'infortunio sul lavoro sia determinato dall'inosservanza dei presidi e delle cautele antinfortunistiche in fase di progettazione e di realizzazione di un macchinario da lavoro, il nesso eziologico tra l'evento stesso e il fatto del costruttore non risulta escluso da eventuali profili di colpa addebitabili al progettista ma solamente da modificazioni apportate al macchinario da parte dell'utilizzatore, trasformazioni che, tuttavia, devono risultare di natura ed entità tali da potersi considerare quale condizione sopravvenuta, sufficiente ed essenziale al verificarsi dell'infortunio. (Gabriele Taddia, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 17 agosto 2010, n. 16)

- **Corte di Cassazione penale, sez. IV, 25 marzo 2010, n. 11582,**

Prevenzione infortuni sul lavoro - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Soggetto delegato - Non assimilabilità - Posizione di garanzia originaria - Insussistenza

In materia di normativa antinfortunistica, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non riveste un'originaria posizione di garanzia infatti sue eventuali inadempienze non sono penalmente sanzionate e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio. Egli potrà essere chiamato a rispondere solamente degli eventi dannosi quando siano riconducibili anche all'omessa segnalazione di queste situazioni delle quali era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere, ma certamente la sua nomina non esonera il datore di lavoro dagli obblighi e dalle responsabilità che gli sono fatte proprie dalla normativa antinfortunistica.



Nota. *Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) previsto ai sensi degli artt. 31 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008 [ex art. 4, comma 4, lettera a), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626], è da sempre una figura controversa nel panorama dei soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare con riferimento ai profili di responsabilità addebitabili allo stesso in caso di eventi dannosi. Infatti, storicamente, per l'eventuale mancato adempimento dei propri compiti da parte del RSPP, la legislazione speciale non ha mai previsto espressamente sanzioni di carattere contravvenzionale a carico di questa figura lasciando, inopportuno, che fosse la Giurisprudenza ad affermare la contestabilità di addebiti penali a titolo di lesioni colpose od omicidio colposo a carico del RSPP, quantomeno nel caso si verificasse un infortunio per effetto di un comportamento negligente, imprudente o imperito di questi nella valutazione del rischio. La Suprema Corte ha contribuito a una precisa individuazione dei limiti circa le responsabilità gravanti sul datore di lavoro, distinguendo la posizione di garanzia da quest'ultimo ricoperta rispetto a quella del responsabile del servizio di prevenzione. In particolare, conformemente a un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo il quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ricoprirebbe, nel panorama che deriva dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una posizione di garanzia a titolo originario, in quanto la normativa speciale non ha mai previsto (nemmeno nella vigenza del D.Lgs. n. 626/1994) sanzioni penali in caso di sue inadempienze, né lo stesso è stato mai abilitato a intervenire direttamente ai fini dell'eliminazione di situazioni potenzialmente pericolose, ma solamente obbligato all'individuazione di eventuali situazioni di rischio e al conseguente dovere di segnalazione. Infatti, come già sostenuto in precedenza dalla stessa Cassazione, il RSPP risulterebbe corresponsabile con il datore di lavoro ogni qual volta l'evento dannoso fosse riconducibile a una o più situazioni di rischio che lo stesso conosceva o avrebbe dovuto conoscere e, di conseguenza, che avrebbe dovuto segnalare al datore di lavoro affinché quest'ultimo potesse predisporre tutte le misure idonee ai fini della loro eliminazione (Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 1834). Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pertanto, appare come un consulente qualificato, del datore di lavoro, che, diversa. (Gabriele Taddia, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 17 agosto 2010, n. 16)*

Approfondimenti



Nuove modifiche al TUA su VIA, AIA ed emissioni: le disposizioni generali

Con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, è stato approvato un nuovo importante decreto correttivo del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006). Non si tratta, come molti attendevano, delle modifiche in materia di rifiuti e sottoprodotti, "rimandate" a dicembre, presumibilmente in attuazione della legge comunitaria, in sede di recepimento della direttiva 2008/98/CE, sui rifiuti. Il decreto correttivo in esame, invece, entrato in vigore il 26 agosto 2010, contiene innovazioni di notevole importanza in diverse materie, quali principi generali, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata ed emissioni in atmosfera. In questo primo articolo vengono analizzate le modifiche alla parte generale sui principi, inizialmente introdotta dal primo correttivo (D.Lgs. n. 4/2008), mentre i successivi approfondimenti saranno dedicati alle discipline di settore. In particolare, molto importanti sono le variazioni in materia di autorizzazione ambientale (AIA), che, per la prima volta, entra in modo organico nel codice ambientale, con l'obiettivo di accentrare in un unico testo normativo le disposizioni concernenti le diverse autorizzazioni ambientali, la verifica dell'impatto ambientale di nuovi progetti e opere, nonché il raccordo tra le relative procedure amministrative. Altrettanto significative sono le innovazioni in materia di VIA e, soprattutto, di emissioni in atmosfera, settore dove vengono, fra l'altro, riviste importanti definizioni contenute nella precedente normativa, con ricadute pratiche di notevole importanza.

Luciano Butti e Manuela Molinaro, Il Sole 24 ORE – Ambiente & sicurezza n. 17 del 14 settembre 2010

Nell'esercizio del potere delegato previsto dall'art. 12, legge n. 69/ 2009, con l'art. 1, *decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128* [1], il Governo modifica la parte prima del Testo unico ambientale (o TUA; è il D.Lgs. n. 152/2006), già oggetto di rilevanti (e discusse) integrazioni a opera del D.Lgs. n. 4/2008.

I primi commenti a questo precedente intervento correttivo avevano evidenziato un possibile profilo di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, dell'art. 1, D.Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui aveva inserito nel Testo unico gli artt. da 3-*bis* a 3-*sexies*.

Le perplessità nascevano dal fatto che il Governo, in sede "correttiva", non si era limitato a modificare disposizioni già contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, ma aveva, invece, introdotto disposizioni riguardanti argomenti completamente nuovi (quali i principi generali).

Sul tema dei limiti al potere correttivo e integrativo, la Corte Costituzionale aveva in precedenza espresso un orientamento assai restrittivo, secondo il quale la «funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate» non può estendersi a «un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale» (Corte costituzionale, 26 giugno 2001, n. 206).

Ad ogni modo, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si era pronunciato sullo schema del D.Lgs. correttivo n. 4/2008, salvando l'esercizio tardivo di alcuni aspetti della delega (si veda il parere 5 novembre 2007, n. 3838), sulla base della natura anche "integrativa" – e non soltanto "correttiva" – del potere delegato. Il nuovo decreto correttivo non pare, invece, sollevare nuovi dubbi di legittimità costituzionale; permangono, tuttavia, le riserve già espresse in sede di commento al comma 3 dell'art. 3-*bis*, che viene ora così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 128/2010: «Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per

dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali».

A riguardo, si ribadisce l'**impossibilità** [2], **per una norma di legge ordinaria** (oltre tutto inserita in un decreto legislativo delegato e per di più correttivo) **di vincolare tutta la legislazione ambientale successiva, richiedendo una legge formale del Parlamento per ogni modifica** (più esattamente, anche per ogni deroga). Inoltre, mentre secondo la formulazione precedente era la modifica dei soli "principi ambientali" a essere vincolata a una legge formale successiva, nel nuovo testo si fa divieto di modificare o derogare in maniera implicita tutte le norme contenute nel testo unico. Del resto, un'analogia previsione era già contenuta nell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (che recitava «*le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute*»), disposizione abrogata dall'art. 1 del recente correttivo.

LE DISPOSIZIONI SOPPRESSE

Il correttivo sopprime i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 3, testo unico, che prevedevano, rispettivamente:

- **il termine di due anni** dalla data di pubblicazione del TUA **per l'adozione** da parte del Governo, su proposta del Ministro dell'Ambiente, **di uno o più regolamenti volti a modificare e integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale** (art. 3, c. 2);

- **il termine di due anni** dalla data di pubblicazione del TUA **per l'adozione da parte del Ministro dell'Ambiente di uno o più regolamenti volti a modificare e integrare le norme tecniche in materia ambientale**;

- la possibilità per il Ministro, al fine dei predetti adempimenti, di avvalersi – per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto.

Scompare, dunque, la previsione di un termine per la modifica e l'integrazione dei regolamenti attuativi e di quelli contenenti norme tecniche in materia ambientale.

Dell'originario art. 3 rimane in vigore un unico comma, a sua volta riformulato nei seguenti termini: «*Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Due norme della parte prima (l'art. 2, comma 2, e l'art. 3-bis, comma 1) vengono modificate con l'esclusiva finalità di richiamare il **rispetto degli obblighi internazionali quale limite alla produzione normativa (anche) in materia ambientale**. Conseguentemente, all'art. 2, comma 2, si afferma, ora, che il testo unico ha la finalità di provvedere «*al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1 (...) nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali*», mentre ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, i principi di cui alla parte prima «*costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario*» (a riguardo, è appena il caso di osservare come da una poco attenta sostituzione di parole sia risultato un impreciso riferimento ai «*principi posti dalla presente parte prima e dagli articoli seguenti*»; non si capisce quali siano gli «*articoli seguenti*», posto che i principi sono enucleati nella parte prima).

IL POTERE SOSTITUTIVO DELLE REGIONI

Infine, in attuazione del principio di sussidiarietà, l'art. 1, comma 4, del nuovo decreto correttivo attribuisce alle regioni la facoltà di esercitare un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, allorché ricorrano congiuntamente due condizioni:

- sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale;
- inclusione della materia nella sfera di competenza regionale.

Ciò sul presupposto che i principi "contenuti" nel testo unico (e non più "desumibili" dalle norme dello stesso, modifica ispirata dal chiaro intento di evitare ricostruzioni interpretative che si discostino dal dettato normativo) costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale (così la nuova formulazione dell'art. 3-*quinquies*, comma 1). Se attualmente – tenuto conto della competenza statale in materia di ambiente (art. 117, Costituzione) – l'innovazione ha una importanza limitata, la situazione potrebbe cambiare se, in attuazione della tendenza federalista in atto, le competenze ambientali delle regioni venissero ampliate.

1) «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69» (in S.O. n. 184 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2010, n. 186).

2) *Meglio, la completa inutilità; basterà un'abrogazione implicita di una qualunque definizione di principio del correttivo per abrogare, in un colpo solo, la norma del correttivo e il divieto di abrogazione implicita.*

Appalti

**Appalti, via alla tracciabilità dei flussi finanziari**

di Maria Luisa Beccaria, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 18 settembre 2010, n. 37

Il piano straordinario contro le mafie, varato con la legge 136/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2010, è entrato in vigore lo scorso 7 settembre. Con esso si delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa:

- un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 575/1965, e all'articolo 4 Dlgs 490/1994, e successive modificazioni.

Il codice serve tra l'altro a realizzare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, compresa quella contenuta nei codici penale e di procedura penale e ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni europee.

Nell'articolo 2 è contenuta la delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina della documentazione antimafia. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega si segnala quello relativo all'aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia (lettera a), anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) che prevede l'individuazione di casi in cui è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione, indipendentemente dal valore del contratto. Va ricordato che fino a oggi si contano tre tipi di documentazione antimafia: le comunicazioni della prefettura, le certificazioni delle Camere di commercio, le informazioni del prefetto. La comunicazione antimafia, prevista dagli articoli 3 e 4 del Dpr 252/1998, è richiesta alla prefettura dagli enti pubblici per la stipulazione di contratti per lavori pubblici, forniture di beni e servizi, erogazione di contributi e finanziamenti, iscrizioni ad albi di fornitori, licenze. La comunicazione è rilasciata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per via telematica. A tale comunicazione è equiparata la certificazione antimafia, oggetto dell'articolo 6 Dpr 252/1998, rilasciata dalla Camera di commercio alle imprese iscritte. Si tratta del certificato d'iscrizione integrato con la speciale dicitura «nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Le informazioni richieste al prefetto costituiscono invece una documentazione antimafia rafforzata, obbligatoria per contratti, concessioni, erogazioni il cui valore sia pari o superiore alle soglie comunitarie di 4.845.000 euro, per i lavori pubblici, e, in caso di forniture e servizi, 125mila euro per amministrazioni statali e 193mila euro per amministrazioni non statali e in ulteriori specifiche ipotesi dettate dall'articolo 10 del regolamento del 1998 (valore superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; valore superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture).

Un altro principio direttivo della delega è quello di cui alla lettera l) dell'articolo 2 che prevede l'innalzamento a un anno della validità dell'informazione antimafia quando non vi siano mutamenti nell'assetto societario-gestionale dell'impresa.

FLUSSI FINANZIARI

Al fine di prevenire infiltrazioni criminali l'articolo 3 della legge 136/2010 obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti

pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Sono state le modifiche apportate dalla Camera a obbligare pure i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, e a chiarire che i conti dedicati possono essere accesi esclusivamente presso banche o presso la società Poste italiane e non invece, come nella formulazione originaria presso tutti i soggetti definiti «intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria» ai fini della normativa antiriciclaggio, dall'articolo 11 del Dlgs 231/2001. Tutti i movimenti finanziari relativi ai suddetti interventi devono essere registrati sui conti dedicati e, salvo le eccezioni specificamente previste, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato pure i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto, ancorché non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi relativi a lavori, servizi e forniture.

Una differenziata disciplina è stabilita per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di fornitori e gestori di pubblici servizi, ovvero per quanto riguarda i pagamenti riguardanti tributi. In tale ipotesi, data la natura del destinatario del pagamento è infatti possibile effettuare pagamenti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Le medesime modalità valgono per i pagamenti di ammontare inferiore o uguale a 500 euro, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare la relativa spesa. Qualora le spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche siano pagate con somme provenienti da conti dedicati, è possibile reintegrarli in un momento successivo solo tramite bonifico bancario o postale.

Come disposto per l'Abruzzo si prevede che ciascun bonifico bancario o postale riporti, per quanto attiene a ciascuna transazione posta in essere, un codice unico di progetto (Cup) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il comma 6 della legge 136/2010 specifica che ogni stazione appaltante deve richiedere il Cup all'apposita struttura, presso il dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio.

Gli operatori interessati devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione, così come le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti. A pena di nullità assoluta la stazione appaltante è obbligata a inserire, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010. Il contratto deve essere dotato di clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche e Poste. È inoltre stabilito che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la prefettura. Infine la stazione appaltante deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a lavori, servizi e forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ABRUZZO

L'articolo 16, comma 4 del DI 39/2009 ha affidato al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (Casgo) la definizione delle linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche in deroga al Dpr 252/1998. Il comma 5 ha demandato a un Dpcm la definizione delle modalità attuative per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti pubblici, di subappalti e subcontratti di lavori, servizi e forniture, nonché dalle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. Anche per l'Expo 2015 l'articolo 3-quinquies del DI 135/2009 ha prescritto controlli antimafia sui contratti pubblici e la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'articolo 6 della legge 136/2010 elenca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione

degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Per il soggetto inadempiente in ordine alle transazioni di servizi, lavori e forniture pubblici ed erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche senza avvalersi di banche o Poste è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione. La Camera ha fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010.

SANZIONI

La sanzione varia dal 2 al 10% del valore della transazione per le transazioni relative a servizi, lavori e forniture su conto corrente non dedicato o con modalità diverse dal bonifico postale o bancario, e per la omessa indicazione del Cup nel bonifico bancario o postale. L'importo originario era di 500 euro per ciascun accredito, poi è stato modificato dalla Camera anche in ordine al reintegro dei conti correnti dedicati con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, per il quale ora si prevede una sanzione dal 2 al 5 del valore di ciascun accredito.

Invece l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi è punita con la sanzione da 500 a 3mila euro. L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 136/2010 rinvia, nei limiti della compatibilità, al procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni, nonché di applicazione delle sanzioni descritto dal Dlgs 68/2001, dal Dlgs 231/2007 e dalla legge 689/1981.

L'articolo 4 della legge 136/2010, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

L'articolo 5 della legge 136/2010 è stato introdotto dalla Camera e si occupa della identificazione degli addetti nei cantieri, aggiornando il contenuto delle tessere di riconoscimento. Risulta infatti integrato l'articolo 18, comma 1, lettera u) del Dlgs 81/2008 in base al quale si prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori devono essere dotati di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

TURBATIVA

Un'altra modifica riguarda l'articolo 21 del Dlgs 81/2008 il quale dispone che i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti debbano munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Adesso si stabilisce che, nel caso dei lavoratori autonomi, la suddetta tessera deve contenere anche l'indicazione del committente.

Dopo la modifica voluta dalla Camera all'articolo 9 è stato innalzato il massimo edittale da due a cinque anni (il testo originario prevedeva un massimo di quattro anni), per il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'articolo 353 del codice penale. Tanto per ricomprendere tale reato tra quelli intercettabili, ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale. Il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie base di cui al primo comma dell'articolo 353 del Cp si distingue da quello della fattispecie aggravata di cui al secondo comma solo per il diverso minimo edittale (sei mesi invece che un anno) e il diverso importo della multa.

L'articolo 10 della legge 136/2010 configura, ai seguito dei lavori parlamentari alla Camera, il nuovo reato di turbativa del procedimento di scelta del contraente, oggetto dell'articolo 353-bis del codice penale. Tale norma impone, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da sei mesi a 5 anni e la multa da euro 130 a euro 1.032 per chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

STAZIONE UNICA

L'articolo 13 della legge 136/2010 affida a un Dpcm l'adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, la definizione delle modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (Sua), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Nella relazione sull'attività svolta nel 2009 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è dichiarata fiduciosa nella creazione della stazione unica appaltante, per esigenze di semplificazione, di prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, nonché di razionalizzazione delle stazioni appaltanti. Secondo l'Avcp una riduzione delle stazioni appaltanti, che a oggi ammontano a più di 13mila e spesso di ridotte dimensioni, isolate sul territorio e deboli di fronte alle pressioni mafiose, potrebbe favorire la qualificazione delle stesse e una efficace azione di vigilanza. Quando la stazione appaltante unica non coincide con il soggetto istituzionale che ha concepito, finanziato e progettato l'opera, dovrebbe essere disciplinata la procedura amministrativa per assicurare la piena responsabilità nell'esecuzione del lavoro o del servizio o della fornitura. L'Avcp suggerisce di qualificare stazioni appaltanti, in modo analogo alle imprese: non una mera centralizzazione della committenza, semmai una delega a soggetti più efficienti di gran parte del ciclo dell'appalto, in base all'importo e alla sostenibilità della procedura da parte delle singole amministrazioni.

La valutazione, a opera dell'Autorità, della capacità amministrativa di ciascuna stazione appaltante dovrebbe essere effettuata in relazione alle diverse fasi di un appalto, sull'esempio della procedura seguita dalla Banca mondiale. Si tratta cioè di approfondire, anche sulla base di questionari, gli aspetti organizzativi, le capacità della struttura tecnica e del personale, i sistemi di controllo interno, le procedure utilizzate, le iniziative anticorruzione adottate, il contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero, controllo dei subappalti. L'Avcp prefigura un sistema di valutazione delle capacità amministrative e gestionali delle stazioni appaltanti e di classificazione di queste per classi di importo o tipologia di contratti, affinché le gare e i contratti possano essere gestiti in funzione delle capacità strutturali di ciascuna.



Scia, il Ministero ribadisce l'applicazione all'edilizia. Ma restano i dubbi sull'utilità

Marcello Clarich, Il Sole 24 ORE – Edilizia e territorio n. 37 del 27 settembre 2010

La sostituzione della dichiarazione d'inizio di attività (Dia) con la segnalazione certificata d'inizio di attività (Scia), nella versione approvata come emendamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, potrebbe costituire un ennesimo caso di quella che gli scienziati sociali chiamano la teoria degli effetti perversi o dell'eterogenesi dei fini: un'azione collettiva, o una riforma legislativa, che provoca effetti contrari rispetto a quelli ipotizzati. E ciò è particolarmente vero nel settore edilizio. Una lunga storia. Procedendo con ordine, va anzitutto ricordato che la riscrittura, a opera dell'articolo 49, comma 4-bis, della legge 31 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è solo l'ultimo episodio di una lunga vicenda. Tutto nasce con la legge sulla trasparenza amministrativa 241/1990. In essa fa capolino la denuncia d'inizio di attività che sostituiva ogni provvedimento autorizzativo vincolato con una comunicazione del privato che attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (articolo 19). L'attività poteva essere intrapresa immediatamente. Se all'esito del controllo, l'amministrazione rilevava l'assenza non sanabile di un requisito, vietava la prosecuzione dell'attività entro un termine di sessanta giorni. Insomma, una sorta di liberalizzazione di molte attività private che andava al di là del semplice silenzio-assenso (articolo 20). Quest'ultimo consiste infatti nel rilascio tacito di un atto favorevole decorso un certo termine dalla presentazione della domanda senza che l'amministrazione abbia provveduto (articolo 20). Uno degli aspetti più controversi della Dia è sempre stato, oltre che quello della sua natura giuridica, l'avvio immediato dell'attività che potrebbe compromettere interessi pubblici rilevanti. Non a caso esso è stato escluso dal Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) secondo il quale i lavori possono essere iniziati solo dopo trenta giorni dalla presentazione della Dia, sempre che nel frattempo l'amministrazione non la vieti. Nel 2005 l'articolo 19 è stato ritoccato, introducendo un termine minimo di trenta giorni tra presentazione della Dia, corredata di tutti i documenti necessari, e avvio dell'attività (legge 15/2005). A quel punto il regime della Dia si è avvicinato molto a quello del silenzio-assenso. Anche quest'ultimo prevede un lasso di tempo tra presentazione della domanda di autorizzazione e inizio di attività sulla base di un provvedimento espresso di accoglimento o sulla base del provvedimento tacito formatosi per il mero decorso del termine stabilito per legge o per regolamento. Equiparati sotto molti profili i due istituti, si poteva addirittura dubitare dell'utilità di mantenere in vita la distinzione. Ciò anche perché, così come accade per quest'ultimo, il legislatore ha previsto il potere di autotutela, cioè di annullamento d'ufficio o di revoca che può essere esercitato, sulla base di valutazioni di interesse pubblico da esplicitare nella motivazione, senza limiti di tempo. Inoltre, i campi di applicazione della Dia e del silenzio assenso, nell'incastro tra l'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 241/1990, risultano in qualche misura incerti perché il legislatore, anziché prevedere elenchi tassativi dei casi per i quali scattano i due istituti, ha utilizzato la tecnica di far riferimento a una serie di interessi pubblici e di amministrazioni che li gestiscono per escluderne l'applicazione. Con la legge 18 giugno 2009, n. 69 si è registrata una nuova inversione di marcia per la Dia relativa alle attività previste dalla direttiva sulla libera prestazione dei servizi (2006/123/Ce). In tutti questi casi l'attività può essere intrapresa subito (articolo 19, comma 2, della legge 241/1990). Ciò è confermato anche dal Dlgs 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della direttiva che rinvia all'articolo 19, comma 2, della legge 241/1990 e precisa, tra l'altro, che la Dia «non costituisce regime autorizzatorio», nel senso che la legge considera l'attività sostanzialmente liberalizzata.

La Scia

Con la Scia l'inversione di marcia è completa. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 19 generalizza l'avvio immediato di tutte le attività soggette a questo regime in base ai criteri fissati dal primo comma: i requisiti di legge per svolgere l'attività devono essere rigidamente vincolati, senza cioè spazi di discrezionalità; non deve trattarsi di atti autorizzativi che involgono interessi pubblici rilevanti contenuti in un elenco tassativo (pubblica sicurezza, immigrazione, finanza ecc.) che include anche i casi in cui «sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali»; la Scia, come già la Dia, deve esser accompagnata da autocertificazioni e asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la conformità dell'attività alle norme vigenti. La nuova Scia travolge tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia, inclusi, come si vedrà, quelli disciplinati dal Testo unico per l'edilizia. Infatti, la nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione per imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole. E qui può sorgere un primo dubbio di costituzionalità. Trattandosi di autorizzazioni vincolate sostituite dalla Scia, non sembra costituire una «barriera all'entrata» lesiva della concorrenza la previsione di un termine breve di attesa per l'avvio dell'attività. Ciò tenuto anche conto che l'amministrazione ha comunque sessanta giorni di tempo per vietare la prosecuzione dell'attività. Un altro dubbio più generale attiene alla funzionalità del nuovo regime. Come già nel caso della Dia, la Scia richiede attestazioni e asseverazioni molto impegnative. E il tecnico incaricato che le rilascia rischia di pagar caro visto che può scattare la sanzione penale, ora resa più pesante rispetto alla formulazione previgente, della reclusione da uno a tre anni. Inoltre, come già accadeva per la Dia, anche la Scia è soggetta al potere di revoca e di annullamento d'ufficio anche dopo che è scaduto il termine di 60 giorni per i controlli. La nuova norma limita questo potere ai soli casi di danno «per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale ». Ma anche sulla Scia continua a gravare l'incertezza che circondava la Dia e il silenzio-assenso. L'applicazione all'edilizia Un altro dubbio riguarda il campo di applicazione della Scia. Nel settore dell'edilizia si è posto subito il problema se le norme speciali del Testo unico rimangono in vita o comunque, in caso di risposta negativa, se almeno la cosiddetta "super-Dia" prevista in alcuni casi tassativi come alternativa al permesso a costruire (articolo 22, comma 3, del Testo unico) sia esclusa dal nuovo regime della Scia. Il dibattito estivo è stato assai, è proprio il caso di dirlo, infuocato, e ha generato confusione e incertezza tra gli operatori. A fine agosto, la Regione Lombardia, e per essa l'assessorato Territorio e urbanistica, ha richiesto in via ufficiale al Ministero per la Semplificazione normativa presso la presidenza del Consiglio dei ministri alcuni chiarimenti. La risposta del Ministero, e per esso dell'Ufficio legislativo, data in questi giorni e diffusa ormai tra gli operatori a mo' di circolare interpretativa, risolve alcuni dubbi. Anzitutto chiarisce che la Scia si applica anche all'attività edilizia. Ciò sulla base di una serie di argomenti tratti dalle nuove disposizioni e anche dai lavori preparatori. Anzitutto, il comma 4-ter dell'articolo 49 prevede che le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» o «Scia» sostituiscono quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia» ovunque ricorrano sia nelle normative statali sia in quelle regionali e che la nuova disciplina sostituisce direttamente quella contenuta in tali normative. Inoltre, è venuta meno la norma (comma 4 dell'articolo 19) che faceva salve le disposizioni di legge che prevedevano termini diversi per l'inizio dell'attività e per l'emanazione del divieto di prosecuzione di attività, salvezza che si riferiva indirettamente al Testo unico dell'edilizia. Ancora, la previsione generale secondo la quale la Scia deve essere corredata da un'asseverazione di un professionista richiama la norma speciale dell'articolo 23 del Testo unico che prevede appunto una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e sanitarie. I lavori preparatori confermano poi che l'abrogazione delle norme statali difformi include anche la Dia di cui agli articoli 22 e 23 del Testo unico. Infine, poiché le nuove disposizioni costituiscono «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m), dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione (comma 4-ter dell'articolo 49), ciò vuol dire che il legislatore statale ha voluto «assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse». Tra quest'ultime non figura quella edilizia.

Risolto questo primo dubbio, il Ministero tratta della questione se la Scia possa trovare applicazione anche al permesso a costruire o ai casi di Dia previsti come alternativa a quest'ultimo (la cosiddetta super-Dia). L'interpretazione del Ministero è nel senso che il legislatore abbia voluto mantenere per la Scia lo stesso campo applicativo della Dia, «senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi». Anche in questo caso, sono d'aiuto alcuni elementi letterali tratti dalle norme sulla super- Dia che ne assimilano il regime a quello del permesso di costruire (articoli 38, comma 2-bis, 39, comma 5-bis del Testo unico). Il Ministero chiarisce infine i rapporti con le discipline statali e regionali previgenti per stabilire se esse vengono sostituite automaticamente dalle nuove norme. Va ricordato in proposito che il Testo unico dell'edilizia consente alle Regioni di ampliare o ridurre i casi di super- Dia (articolo 22, commi 3 e 4).

Secondo il Ministero la disciplina della Scia non si applica alla Dia alternativa al permesso di costruire e ciò in base sia a una «lettura costituzionalmente orientata» delle nuove disposizioni, sia alla regola generale secondo la quale le Regioni, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, possono prevedere livelli di tutela ulteriori rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali (articolo 29, comma 2-quater della legge 241/1990).

Conclusioni

L'incertezza non è completamente superata, poiché il giudice amministrativo, che prima o poi dovrà pronunciarsi, si sentirà libero di fissare i propri orientamenti nonostante l'interpretazione, per quanto autorevole, del Ministero. Quanto agli effetti paradossali della nuova disciplina applicata al settore dell'edilizia, va ricordato che nel Testo unico il termine di trenta giorni per l'avvio dell'attività coincide con quello per il controllo effettuato dal Comune che può portare all'ordine di non effettuare i lavori. Nel regime della Scia, i lavori possono iniziare subito, ma il Comune ha sessanta giorni per vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione degli effetti. In pratica, chi non vuol rischiare di dover demolire quanto già costruito aspetterà almeno sessanta giorni, cioè il doppio di quanto faceva prima. Solo i più spregiudicati (o sicuri di sé) apriranno subito il cantiere.

Se così fosse, la tanto sbandierata velocizzazione dei tempi andrà perduta. Con buona pace per i propositi di un legislatore che ancora una volta pecca di ottimismo e di superficialità.



Emergenza delle case fantasma e aggiornamento dei dati. Le procedure da seguire

Entro il 31 dicembre 2010 è possibile regolarizzare gli edifici o le strutture non regolari dal punto di vista catastale. Guida alle procedure per l'aggiornamento dei dati. Le sanzioni per chi non aderisce all'operazione e viene "scovato" dall'agenzia del Territorio.

Fabrizio Luches, Lucio Barbiero, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 4 ottobre 2010 - Insetto, n. 38 pag. 5

Il vigente sistema di rappresentazione cartografica del territorio trae le proprie origini dalla riforma tributaria degli anni Settanta (Dpr 26 ottobre 1972, n. 650) e conserva la sua originaria qualificazione di sistema "geometrico particellare" del 1886 (legge sulla perequazione fondiaria). Ciò significa che la formazione del catasto terreni è effettuata attraverso la misurazione del territorio con l'utilizzo di criteri geometrici, i quali consentono la redazione delle mappe catastali. Nell'ambito della mappa catastale l'unità di riferimento è la particella, definita dall'articolo 2 del Rd 8 ottobre 1931, n. 1572, come una porzione continua di terreno situata in un medesimo comune, appartenente allo stesso possessore, della medesima qualità e classe e avente la stessa destinazione.

Relativamente al catasto urbano la vigente disciplina trae origine dall'istituzione del Nceu (legge 11 agosto 1939, n. 1249 e Dpr 1° dicembre 1949, n. 1142) e prevede la suddivisione del territorio nazionale in corrispondenza con le circoscrizioni comunali ed eventualmente, nell'ambito dei comuni di maggiori dimensioni, in zone censuarie, nell'ambito delle quali gli immobili hanno caratteristiche uniformi, suddivisi in categorie (A per l'uso abitativo; B per alloggi collettivi; C per destinazione commerciale e varia; D ed E per destinazione speciale e particolare) e ulteriormente ripartiti in categorie secondo la diversa tipologia del fabbricato (le categorie sono inoltre ripartite in più classi in base ai diversi gradi di capacità di reddito che gli immobili sono idonei a produrre).

Il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 (regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione e adeguamento della nuova cartografia catastale) stabilisce che le partite catastali sono costituite dall'insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali od oneri reali omogenei; le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dall'agenzia del Territorio.

Lo stesso regolamento prevede che l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che - nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale - presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (compresi anche i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino i requisiti di autonomia funzionale e reddituale).

Aggiornamento e invio

Il testo normativo fondamentale è il Dm 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari emanato in attuazione della legge 75/1993). Tale decreto prevede infatti che le dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione delle unità immobiliari urbane debbano essere

presentate su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio (sistema informatico Docfa) e che le stesse contemplino già l'attribuzione da parte del dichiarante, tramite il proprio tecnico, della categoria, classe e relativa rendita catastale, che viene direttamente inserita negli atti catastali come "rendita proposta". L'ufficio ha facoltà di controllare l'attribuzione di parte della rendita entro dodici mesi dalla presentazione ed eventualmente modificarla.

Con provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2003, l'agenzia del Territorio ha adottato la procedura Pregeo per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni, della cartografia catastale e per il trattamento dei dati altimetrici e Gps; mentre con provvedimento direttoriale del 22 marzo 2005, sono stati stabiliti i termini, condizioni e modalità relativi alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (ai sensi dell'articolo 1, comma 374, legge 311/2004 - Finanziaria 2005), cioè il Docfa telematico (che mantiene le stesse procedure di controllo tecnico del documento cartaceo, cfr. circolare 4/2005 della Direzione centrale Cartografia, catasto e pubblicità immobiliare), a cui è seguito il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2006 di introduzione delle nuove specifiche tecniche e del servizio di trasmissione telematica per gli atti di aggiornamento geometrico del catasto terreni (articolo 8 legge 679/1969 e Dpr 650/1972), cioè il Pregeo telematico.

Attualmente risultano operative le procedure e specifiche tecniche Pregeo 10 (provvedimento del 1° ottobre 2009 prot. n. 51597 e circolari 3/2009 e 1/2010 dell'agenzia del Territorio) e le specifiche tecniche Docfa 4 (provvedimento del 15 ottobre 2009 prot. n. 54666 e circolare 4/2009 dell'agenzia del Territorio).

I CONTENUTI DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE

- Informazioni relative ai soggetti e agli immobili
- Informazioni relative a dichiarazioni di nuova costruzione, dichiarazioni di variazione di unità immobiliari censite e a volture catastali
- Informazioni relative ai dati metrici delle unità immobiliari urbane, di categoria ordinaria
- Elenco delle unità immobiliari e delle parti comuni del fabbricato e la relativa descrizione della destinazione d'uso
- Informazioni per il collegamento degli elaborati grafici prodotti per le unità immobiliari urbane presenti nel modello unico informatico catastale e per la descrizione delle parti comuni del fabbricato
- Per ogni unità immobiliare urbana, di categoria ordinaria, il documento informatico contiene la scheda della planimetria catastale, con le informazioni relative alle superfici delle diverse tipologie di ambiente che compongono l'unità immobiliare, per la determinazione della superficie catastale in conformità a quanto disposto dal Dpr 138/1998

Le misure anti-elusione

Le novità introdotte dall'articolo 19 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono volte sia al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare sia all'aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali con quelle di pubblicità immobiliare (cfr. circolare 3/2010) e prevedono:

- attivazione dell'Anagrafe immobiliare integrata a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- assicurare l'accesso alle banche dati catastali dell'Agenzia da parte dei Comuni e attuazione del processo di decentramento di funzioni catastali;
- recupero di gettito fiscale tramite l'identificazione degli immobili non dichiarati in catasto;
- obbligo di inserimento negli atti e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione di riferimenti di natura catastale.

L'Anagrafe integrata

La finalità è quella di fornire, tramite l'integrazione delle banche dati dell'Agenzia, un efficace supporto alla fiscalità immobiliare per l'individuazione corretta degli immobili, la relativa base imponibile e il soggetto titolare di diritti reali (passivo d'imposta); l'effettivo avvio sarà a decorrere dal 1° gennaio 2011 e porterà all'introduzione dell'attestazione integrata ipotecario-catastale (la cui disciplina viene demandata a uno o più decreti di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze). La legge ha introdotto una specifica disposizione che assicura ai Comuni la piena accessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati con l'agenzia del Territorio anche al fine di contribuire al miglioramento e all'aggiornamento dei dati stessi. L'accesso all'Anagrafe immobiliare integrata è garantito, in forma gratuita, ai Comuni attraverso il Sistema telematico, il portale per i Comuni e il sistema di interscambio.

I fabbricati non dichiarati

A partire dal 2006 l'agenzia del Territorio procede all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto ai sensi dell'articolo 2, comma 36, DI 262/2006 (convertito con modificazioni in legge 286/2006 e sostituito dall'articolo 1, comma 339, legge 296/2006), conducendo un'attività d'indagine che negli anni 2007, 2008 e 2009 ha interessato tutto il territorio nazionale (a esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano) e ha consentito l'individuazione dei fabbricati non dichiarati attraverso procedure avanzate di confronto tra le ortofoto digitali e la cartografia catastale. Detta attività si concluderà entro il 30 settembre 2010, come previsto dall'articolo 19, comma 7, legge 122/2010.

La novella ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine entro cui i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto (e oggetto di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009) sono tenuti a procedere alla presentazione - ai fini fiscali - della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Inoltre, per favorire i controlli di conformità urbanistico-edilizia, viene stabilito che, successivamente alla registrazione delle dichiarazioni di aggiornamento, l'Agenzia provveda a renderle disponibili agli Enti locali attraverso il portale per i Comuni. In caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati entro il nuovo termine previsto, l'Agenzia (nelle more dell'iscrizione definitiva attraverso la predisposizione delle dichiarazioni Docfa) procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Tali attività, se il soggetto obbligato non provvede nei termini stabiliti, sono svolte d'ufficio dalle strutture territoriali dell'agenzia del Territorio, con oneri da determinare con apposita disposizione del direttore a carico del soggetto (con possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali; cfr. comma 10)

IL RISCHIO DI AUTODENUNCIA URBANISTICA

L'art. 19, c. 8, L. 122/2010 prevede che l'agenzia del Territorio - successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati entro il 31 dicembre 2010 - renda disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia (verifica già prevista dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che ha inserito l'articolo 34-quinques in sede di conversione del DI 4/2006). Conseguentemente tutte le dichiarazioni presentate potrebbero essere oggetto di verifica anche ai sensi dell'articolo 27 Dpr 380/2001 che impone ai Comuni la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel proprio territorio per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, con eventuale assoggettamento alle relative e autonome sanzioni (pecuniarie o demolitorie-ripristinatorie) in caso di accertata realizzazione di opere abusive.

La regolarizzazione

Analogamente a quanto disposto per gli immobili mai dichiarati in catasto, la novella prevede l'obbligo della presentazione dei relativi atti di aggiornamento (sempre entro il 31 dicembre 2010), anche per gli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni non dichiarate di consistenza o di destinazione d'uso (cfr. comma 9).

Sono fatte salve le procedure:

- di aggiornamento previste dal comma 336 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (richiesta di presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del Dm 701/1994 constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie);
- da svolgere in surroga da parte dell'agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, DI 262/2006, per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
- di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Anche per tali fattispecie, qualora i soggetti interessati non ottemperino agli adempimenti previsti, l'Agenzia procede agli accertamenti di competenza con la collaborazione dei Comuni e con facoltà di stipulare apposite convenzioni con gli Ordini professionali.

In tale contesto la novella dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia avvii un periodo di costante monitoraggio del territorio, sempre in collaborazione con gli Enti locali. I modi e le forme di collaborazione dei Comuni con l'Agenzia, ai fini del monitoraggio degli immobili non accatastati (come previsto dall'articolo 18, comma 3, legge 122/2010), sono licenziate dai Consigli Tributarî in occasione della loro prima seduta successiva al 31 maggio 2005 (data di entrata in vigore DI 78/2010).

Le sanzioni

La nuova norma fissa al 30 settembre 2010 il termine entro cui l'agenzia del Territorio individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto.

Contestualmente fissa il termine al 31 dicembre 2010 per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili inseriti nelle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 36, DI 262/2006 e pubblicate in "Gazzetta Ufficiale" entro il 31 dicembre 2009.

Decorsi tali termini trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 311/2004 secondo cui gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato (cfr. determinazione del 29 settembre 2009), alla redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastale (iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate), notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. In tali casi trova applicazione la sanzione amministrativa compresa fra euro 258 ed euro 2.066 (come stabilita dall'articolo 1, comma 338, legge 311/2004) da applicare secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria (come chiarito nella circolare 2/2002).

La regolarizzazione spontanea, entro i termini indicati, comporta l'applicazione delle sanzioni ridotte ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997 cit. ed evita i maggiori oneri per la redazione d'ufficio posti a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo di presentazione della dichiarazione catastale (quantificati nell'allegato alla determinazione del 29 settembre 2009 dell'agenzia del Territorio).

LA PROCEDURA TELEMATICA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL CATASTO FABBRICATI

1. Richiesta di abilitazione presentata all'Ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio con indicati:
a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) domicilio, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico; e) ordine o collegio professionale di appartenenza e relativo numero di iscrizione, qualora si tratti di professionista; f) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196; g) richiesta di rilascio della firma elettronica

2. Rilascio dell'attestazione di abilitazione al servizio telematico con efficacia dal giorno lavorativo successivo

3. Presentazione dei modelli unici informatici catastali (si considerano presentati al momento in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia e rilasciata la ricevuta)

4. Compilazione dell'utente dei modelli unici informatici catastali (sottoscrizione mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata; attestazione, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 Dpr 445/2000, che il modello unico informatico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti, nonché la propria qualifica professionale, il numero di iscrizione all'Albo e il Collegio o l'Ordine di appartenenza e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale)

5. Registrazione in atti del modello da parte dell'Agenzia e restituzione in via telematica all'utente di apposita ricevuta nella quale sono indicati: a) la data e il protocollo di presentazione; b) la data e il protocollo di registrazione; c) la tipologia di atto di aggiornamento presentato; d) i dati censuari delle unità immobiliari urbane o delle particelle oggetto della registrazione; e) i tributi dovuti, le sanzioni e i relativi interessi

6. Annotazione dell'utente sul documento originale cartaceo, da lui conservato per 5 anni, la data e il numero del protocollo di registrazione del modello unico informatico catastale

7. In caso di mancata registrazione del modello unico informatico catastale, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati: a) la data di effettuazione dei controlli; b) i motivi della sospensione o della mancata registrazione

Il ravvedimento operoso

L'articolo 13 del Dlgs 472/1997 prevede la possibilità in favore del soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale di provvedere spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dall'articolo in esame, beneficiando in tal modo di riduzioni delle sanzioni previste:

- un ottavo del minimo edittale (euro 32,25), se la regolarizzazione avviene entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma per i singoli adempimenti;
- un quinto del minimo edittale (euro 51,60), se la suindicata regolarizzazione avviene oltre novanta giorni ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza.

L'istituto è applicabile se:

- la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
- il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Impiantistica

**SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - Impianti negli edifici, nuovi modelli di conformità**

A partire dal 28 luglio, data di entrata in vigore del D.M. 19 maggio 2010, le dichiarazioni di conformità degli impianti negli edifici, da parte delle imprese installatrici e degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici, devono essere rilasciate su nuovi modelli.

Consulente Immobiliare, 15 settembre 2010, n. 867, pag. 1517

Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto 19 maggio 2010, ha pubblicato la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione di conformità degli impianti posti al servizio degli edifici. I nuovi modelli sostituiscono integralmente quelli contenuti negli allegati I e II al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lett. a) della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e attestano la realizzazione dell'impianto a regola d'arte, la conformità dello stesso alla normativa vigente, alle norme dell'UNI, del CEI e agli altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

La dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità viene rilasciata:

- dall'impresa installatrice al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente comprese quelle di funzionalità dell'impianto, sulla base del modello di cui all'allegato I;
- dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'allegato II.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata per gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti ai quali si applicano queste disposizioni sono:

- a. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;
- f. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g. impianti di protezione antincendio.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la stessa è sostituita, per i soli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a

sopralluogo e accertamenti, ovvero per gli impianti non ricadenti nell'art. 5, comma 2, del decreto del 2008, da un soggetto che ricopre da almeno 5 anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Modifica degli allegati al D.M. 37 del 22.1.2008, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

D.M. sviluppo economico 19.5.2010 (G.U. 161, 13.7.2010)

Art. 1 - *Contenuto della dichiarazione di conformità degli impianti* - 1. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II al D.M. 37 del 22.1.2008, relativo al: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lett. a) della legge 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è integralmente sostituito dagli allegati I e II al presente decreto.

Allegato 1

[Modello di dichiarazione di conformità]

(di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto

.....
 titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
 operante nel settore
 con sede in via n.
 comune (prov.) tel. part. IVA

iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 581, 7.12.1995)

della Camera CIAA di n.

iscritta all'Albo Provinciale delle imprese artigiane (legge 443, 8.8.1985) di
 n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

.....

inteso come:

nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria

altro [1]

.....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da:

installato nei locali siti nel comune di (prov.) via

..... n. scala piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

.....
.....

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da [2]

.....;

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego [3]

.....;

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 [4];

relazione con tipologie dei materiali utilizzati [5];

schema di impianto realizzato [6];

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti [7];

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati [8];

Allegati facoltativi [9]:

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data Il responsabile tecnico

(timbro e firma) Il dichiarante

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 [10]**Legenda:**

[1] Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

[2] Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

[3] Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

[4] Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

[5] La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (per esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

[6] Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

[7] I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.

Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (per esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

[8] Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

[9] Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione ecc.

[10] Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 a imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Allegato 2

[Modello di dichiarazione di conformità ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici]

(di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Facsimile a uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto

qualifica

responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)

.....

operante nel settore con sede in via n.

comune (prov.) tel fax

E-mail box @ esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

.....

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria

altro [1]

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di (prov.)

via n. scala piano interno

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito dall'impresa non installatrice a uso: industriale civile commerciale altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da [2]

.....;

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego [3]

.....

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli artt. 5 e 7 [4];

relazione con tipologie dei materiali utilizzati [5];

schema di impianto realizzato [6];

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti [7];

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati [8]

Allegati facoltativi [9]:

.....

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data Il dichiarante

(timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa

.....

(timbro e firma)

Legenda:

[1] Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

[2] Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

[3] Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

[4] Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

[5] La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (per esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

[6] Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

[7] I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.

Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (per esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

[8] Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

[9] Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione ecc.

Infortunistica stradale



Le innovazioni apportate dalla legge 120/2010

Sicurezza stradale: Le innovazioni apportate dalla legge 120/2010

Eduardo Racca, Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2010 - Insetto, n. 33 pag. 5

Norma	Argomento	Contenuto
Articolo 1 <i>Modifiche agli articoli 6, 59, 77 e 80 del Dlgs 285/1992</i>	Pneumatici	L'articolo 1 obbliga a utilizzare o ad avere a bordo pneumatici invernali nelle situazioni in cui sia necessario per ragioni di sicurezza. Sanziona l'importazione, la produzione e la commercializzazione di pneumatici non omologati e dispone l'obbligo, da disciplinare con decreto ministeriale, che i pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano sottoposti periodicamente a verifica delle condizioni di efficienza
Articolo 1 <i>Modifiche agli articoli 6, 59, 77 e 80 del Dlgs 285/1992</i>	Omessa revisione	Lo stesso articolo 1 dispone per chi circola con i dispositivi del veicolo non funzionanti o con veicoli non revisionati una sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni, prevedendo, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo
Articolo 2 <i>Modifiche agli articoli 7 e 62 del Dlgs 285/1992</i>	Circolazione nei centri abitati	Con riferimento al potere già riconosciuto ai sindaci di limitare con ordinanza nei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, l'articolo 2 introduce una sanzione amministrativa da 155 a 624 euro nel caso si circoli con veicoli appartenenti (relativamente alle emissioni inquinanti) a categorie inferiori a quelle prescritte e prevede, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni
Articolo 3 <i>Modifiche all'articolo 9 del Dlgs 285/1992</i>	Competizioni sportive su strada	L'articolo 3 consente ai veicoli che partecipano alle competizioni sportive gli spostamenti all'interno del percorso della competizione per il tempo strettamente necessario
Articolo 4 <i>Modifiche all'articolo 10 del Dlgs 285/1992</i>	Trasporti eccezionali	L'articolo 4 disciplina il caso in cui il transito di veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi. In tale ipotesi la scorta tecnica deve richiedere l'intervento della polizia stradale che, se le circostanze lo consentono, può autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o a eseguire direttamente le operazioni secondo le modalità stabilite nel regolamento

<p>Articolo 5 <i>Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 e abrogazione dell'articolo 34-bis del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Decoro urbano</p>	<p>Di particolare interesse per la polizia locale sono alcune disposizioni contenute nell'articolo 5. Esso innanzitutto attenua la sanzione per chi insozza le strade da veicoli in movimento, diminuendo il limite massimo da 1.000 a 400 euro</p>
<p>Articolo 5 <i>Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 e abrogazione dell'articolo 34-bis del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Pubblicità sulle strade</p>	<p>Lo stesso articolo 5 amplia la possibilità di effettuare la pubblicità sulle strade, consentendo ai comuni di autorizzare deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei segnali e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade di loro competenza. Consente agli organi di polizia stradale di accedere ai terreni dei privati per accertare la regolarità dei cartelli pubblicitari. Consente inoltre all'ente proprietario della strada di disporre liberamente dei mezzi pubblicitari rimossi, decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbia richiesto la restituzione. Tempera poi il divieto di pubblicità sugli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi consentendo, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Affida a un decreto ministeriale il compito di individuare gli itinerari internazionali ai quali potranno applicarsi le nuove disposizioni</p>
<p>Articolo 5 <i>Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 e abrogazione dell'articolo 34-bis del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Pubblicità sui veicoli</p>	<p>Sempre in forza dell'articolo 5, è consentita la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle Onlus, alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche</p>
<p>Articolo 5 <i>Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 e abrogazione dell'articolo 34-bis del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Pertinenze di servizio delle autostrade</p>	<p>Le pertinenze di servizio delle autostrade dovranno essere previste già nel progetto dell'autostrada stessa per esigenze di sicurezza della circolazione</p>
<p>Articolo 6 <i>Modifica all'articolo 38 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Segnaletica stradale</p>	<p>L'articolo 6, interviene in tema di segnaletica stradale di urgenza. Disciplina in particolare le condizioni che giustificano l'apposizione di segnaletica temporanea e le relative sanzioni che vengono notevolmente inasprite. La norma inserisce tra i segnali luminosi i tabelloni che rilevano in tempo reale la velocità dei veicoli in transito</p>
<p>Articolo 8 <i>Modifiche agli articoli 46 e 190 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Macchine per bambini e per invalidi</p>	<p>L'articolo 8 definisce in maniera più dettagliata le tipologie di macchine per bambini e per invalidi che non rientrano nella definizione di veicolo</p>

<p>Articolo 9 <i>Modifica all'art. 85 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Servizio di noleggio con conducente</p>	<p>Attraverso l'articolo 9 viene integrata la tipologia di veicoli che possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. In tale tipologia vengono fatti rientrare anche i motocicli (con o senza sidecar), i tricicli e i quadricicli</p>
<p>Articoli 10 e 11 <i>Modifiche all'art. 92 del Dlgs 285/1992 e art. 7 L. 264/1991 - Modifiche agli art. 94, 100, 103 e 196 Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Documenti di circolazione o di guida</p>	<p>In base all'articolo 10 la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica sostituisce per 30 giorni i documenti di circolazione o di guida in occasione del loro rinnovo. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi non possono essere abbinare contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione (articolo 11)</p>
<p>Articolo 12 <i>Introduzione dell'art. 94-bis e modifiche agli art. 94 e 96 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Intestazione fittizia dei veicoli</p>	<p>L'art. 12 vieta le intestazioni fittizie dei veicoli. Dispone che un veicolo intestato in maniera fittizia è soggetto alla cancellazione d'ufficio dai pubblici archivi automobilistici. Stabilisce che l'obbligo di dichiarare ogni mutamento giuridico nell'intestazione del veicolo scatta solo nel caso in cui si abbia la disponibilità del veicolo per almeno trenta giorni. Riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale va dichiarata la variazione</p>
<p>Articolo 13 <i>Modifica all'art. 95 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Duplicato della carta di circolazione</p>	<p>L'articolo 13 estende ai casi di smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale la competenza ministeriale circa il rilascio del duplicato della carta di circolazione</p>
<p>Articolo 14 <i>Modifiche all'art. 97 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Ciclomotori alterati</p>	<p>L'art. 14 aumenta le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili</p>
<p>Articolo 15 <i>Modifiche agli art. 104 e 114 Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Macchine agricole</p>	<p>L'art. 15 eleva da 1 a 2 anni il periodo di validità dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e del loro utilizzo per le attività di manutenzione e di tutela del territorio. Contiene, inoltre, disposizioni sulle macchine operatrici</p>
<p>Articolo 16 <i>Modifiche all'articolo 115 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Guida di minori</p>	<p>Con una norma contenuta nell'articolo 16 che ha sollevato più di qualche polemica, si consente ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t purché accompagnati da un conducente titolare da almeno dieci anni di patente di guida di categoria B o superiore, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti su istanza presentata dal genitore o dal legale rappresentante del minore. Il minore autorizzato può effettuare presso un'autoscuola (con istruttore abilitato e autorizzato) la guida accompagnata solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due di notte. Sul veicolo, munito del contrassegno "Ga", possono prendere posto solo conducente e accompagnatore</p>

<p>Articolo 16 <i>Modifiche all'articolo 115 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Requisiti per la guida</p>	<p>Sempre in base all'articolo 16, per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, il limite di sessantacinque anni può essere elevato, anno per anno e fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici attraverso visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Anche per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, il limite di sessanta anni può essere elevato, anno per anno e fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici mediante visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Chi ha superato ottanta anni deve conseguire uno specifico attestato se vuole continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E. L'attestato viene rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica, con frequenza biennale, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti</p>
<p>Articolo 17 <i>Modifiche all'articolo 116 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Guida di ciclomotori</p>	<p>L'art. 17 integra il programma dei corsi di preparazione (organizzati dalle autoscuole o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria) per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La norma prevede una lezione teorica di almeno un'ora per acquisire conoscenze elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Dispone inoltre che, per il conseguimento del certificato, gli aspiranti che abbiano superato l'esame teorico debbono sostenere una prova pratica di guida del ciclomotore previa attività di formazione</p>
<p>Articolo 18 <i>Modifiche all'art. 117 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Neopatentati</p>	<p>L'articolo 18 definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli che i neopatentati possono guidare nel primo anno successivo al conseguimento della patente</p>
<p>Articolo 19 <i>Modifiche all'articolo 120 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Requisiti morali per ottenere la patente</p>	<p>L'art. 19 estende il divieto di conseguire la patente di guida a chi non può condurre veicoli a motore, ai sensi dell'art. 75-bis, c. 1, lettera f) del Dpr 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope). Preclude la possibilità di conseguire la patente di guida alle persone a cui sia applicata per la seconda volta la revoca della patente a seguito di sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo</p>
<p>Articolo 20 <i>Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Idoneità alla guida e autoscuole</p>	<p>L'articolo 20 precisa tempi e ordine di svolgimento delle prove teorica e pratica per il conseguimento della patente di guida, prevedendo per la patente B anche esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Detta più stringenti requisiti di idoneità tecnica per il titolare dell'autoscuola e dispone circa la sospensione dei soggetti abilitati a effettuare i corsi di formazione degli insegnanti e istruttori nei casi di irregolarità. Attribuisce alla provincia la competenza ad applicare le sanzioni alle autoscuole.</p>

		<p>Prescrive per le autoscuole una dotazione strumentale e una capacità di formazione adeguata a svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente. Promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in consorzi e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore alla B. Stabilisce che l'attività di un'autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e che tale verifica deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale. Attribuisce alle regioni la competenza ad accreditare i soggetti competenti a organizzare i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole. Stabilisce che le regioni sostituiscono le Provincie sia nella competenza a sospendere lo svolgimento dei corsi predetti nei casi già previsti dall'articolo 123 del codice, sia in quella a inibire i soggetti già recidivi nelle irregolarità nello svolgimento dei corsi.</p>
<p>Articolo 21 Modifiche all'articolo 126 del Dlgs 285/1992</p>	<p>Rinnovo patente</p>	<p>Per diminuire i rischi di contraffazione, l'articolo 21 modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente. In luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, viene previsto il rilascio di un duplicato con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta.</p>
<p>Articolo 22 Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del Dlgs 285/1992</p>	<p>Patente a punti</p>	<p>L'art. 22 gradua la perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità, prevedendo una perdita di 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h, di 6 punti se si superano di oltre 40 km/h e di 10 punti se si superano di oltre 60 km/h. Modifica la decurtazioni di punti relativamente all'attività di autotrasporto. Dispone che alla revisione della patente di guida debba essere sottoposto anche chi, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, purché ciascuna violazione comporti la decurtazione di almeno cinque punti. Prevede i corsi avanzati di guida sicura utili al recupero di punti decurtati fino a un massimo di cinque. Introduce l'obbligo di un esame alla fine dei corsi per il conseguimento di 6 punti patente. Rimodula la tabella di decurtazione punti di cui all'art. 126-bis. Prevede per i neopatentati che la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determini l'attribuzione di un punto all'anno fino a un massimo di 3 punti</p>
<p>Articolo 23 Modifiche agli articoli 119 e 128 del Dlgs 285/1992</p>	<p>Requisiti fisici e psichici</p>	<p>L'articolo 23 integra le disposizioni relative ai soggetti che accertano i requisiti fisici e psichici degli aspiranti alla patente di guida. Include tra questi anche i medici che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi, purché abbiano svolto l'attività di accertamento nell'ultimo periodo di servizio. Inasprisce la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente.</p>

		<p>Detta specifiche disposizioni per casi di patologie che comportano l'inidoneità alla guida, di traumi cranici e di stato di coma e per i minori che siano autori materiali di violazioni per le quali sia prevista la sospensione della patente di guida. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria o di certificato di abilitazione professionale di tipo Ka o Kb, l'art. 23 dispone l'esibizione di apposita certificazione rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici che attestino che l'interessato non faccia abuso di sostanze alcoliche e non faccia uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Dispone altresì che detta certificazione debba essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute dai neopatentati, dagli autotrasportatori, dai titolari del certificato Cfp o patentino filoviario e da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo Ka o Kb, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente</p>
<p>Articolo 24 <i>Modifiche all'art. 136 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Patenti di guida rilasciate da uno Stato estero</p>	<p>L'articolo 24 riguarda i cittadini stranieri residenti in Italia da oltre un anno, nel caso in cui circolino con la patente o con altri documenti abilitativi rilasciati dallo Stato di provenienza non più validi. In particolare esso dispone che vanno applicate le sanzioni penali previste per chi guida senza patente (nel caso in cui i cittadini stranieri residenti in Italia circolino con la patente non valida) e le sanzioni amministrative previste per chi guida sprovvisto dei documenti abilitativi (nel caso in cui i cittadini stranieri residenti in Italia circolino con documenti abilitativi rilasciati dallo Stato di provenienza non più validi). L'articolo 24 estende poi a tutti i guidatori esteri il sistema della decurtazione dei punti sulla patente che, in precedenza, veniva applicato solo ai guidatori di Stati dove non vige tale sistema</p>
<p>Articolo 25 <i>Modifiche all'articolo 142 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Limiti di velocità</p>	<p>L'art. 25 consente di elevare nelle autostrade a tre corsie il limite di velocità a 150 km/h ma richiede anche la presenza dei tutor. Incrementa le sanzioni pecuniarie per chi supera i limiti massimi di velocità in misura notevole. Dispone che, fuori dei centri abitati, gli autovelox non possono essere utilizzati o installati a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità, limitatamente a quelli svolti dagli organi di polizia municipale, sono attribuiti, al netto delle spese, per il 50 per cento, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni e per il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Dispone che detti enti purché diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi a essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Stabilisce che gli enti destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità.</p>

		<p>Obbliga ciascun ente locale a trasmettere in via informatica al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui vanno indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi risultante dal rendiconto approvato e gli interventi realizzati con tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Dispone che la percentuale dei proventi spettanti viene ridotta del 30 per cento annuo nei confronti degli enti che non trasmettono la relazione o che utilizzino i proventi in modo difforme per ciascun anno per il quale siano riscontrate inadempienze</p>
<p>Articolo 26 <i>Modifiche dell'articolo 152 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Segnalazione e visiva e illuminazione e dei veicoli</p>	<p>L'articolo 26 riscrive l'articolo 152 del codice della strada concernente l'obbligo di tenere accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti. Esclude da tale obbligo i veicoli di interesse storico e collezionistico. Dispone che chiunque viola l'articolo 152 è soggetto alla sanzione amministrativa da 38 a 155 euro</p>
<p>Articolo 27 <i>Modifiche agli articoli 157 e 158 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Divieto di sosta</p>	<p>L'articolo 27 riduce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di ciclomotori e motoveicoli a due ruote</p>
<p>Articolo 28 <i>Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Casco, cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi</p>	<p>L'articolo 28 stabilisce che l'omologazione dei caschi per gli utenti dei veicoli a due ruote debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. Obbliga i conducenti di velocipedi che circolino fuori dai centri abitati nelle ore notturne o nelle gallerie a indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Estende l'obbligo della cintura di sicurezza ai guidatori e passeggeri di quadricicli leggeri</p>
<p>Articolo 29 <i>Modifica all'articolo 173 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Uso di lenti</p>	<p>L'articolo 29 estende ai guidatori di ciclomotori l'obbligo di indossare le lenti se prescritte in sede di rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori</p>
<p>Articolo 30 <i>Modifiche degli articoli 174, 178, 176 e 179 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Comportamenti di guida</p>	<p>L'articolo 30 modifica la disciplina in materia di durata dei periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni. Dispone la revoca della patente di guida per chi inverte il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi e percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito</p>
<p>Articolo 31 <i>Modifiche agli articoli 177 e 189 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Soccorso di animali</p>	<p>L'articolo 31 consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ai conducenti di autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>

		A fforda a detto decreto il compito di definire le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione che deve essere esibita in sede di controllo da parte della polizia stradale. Obbliga l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, prevedendo una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559 per i trasgressori
Articolo 32 <i>Modifica all'articolo 180 del Dlgs 285/1992</i>	Documenti di guida	L'articolo 32 stabilisce che il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti
Articolo 33 <i>Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del Dlgs 285/1992</i>	Guida in stato di alterazione	L'articolo 33 depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda. Prevede la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria. Inasprisce da tre a sei mesi il minimo della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Raddoppia il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. Detto articolo vieta la guida dopo aver assunto bevande alcoliche ai giovani da 18 a 21 anni, ai neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente, ai conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada, a tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, e di autoarticolati e di autosnodati. La violazione di tale divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro
Articolo 34 <i>Modifica all'art. 191 del Dlgs 285/1992</i>	Attraversamenti pedonali	L'articolo 34 impone ai conducenti di veicoli di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e di rallentare e all'occorrenza fermarsi, dando la precedenza ai pedoni, quando questi ultimi si accingono a attraversare le strisce pedonali
Articolo 35 <i>Modifiche all'art. 200 del Dlgs 285/1992</i>	Verbalizzazioni delle violazioni	L'articolo 35 specifica che il verbale di contestazione delle violazioni, redatto anche con sistemi informatici, debba contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo
Articolo 36 <i>Modifiche all'art. 201 del Dlgs 285/1992</i>	Notificazioni e delle violazioni	L'articolo 36 riduce da centocinquanta a novanta giorni il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada. Introduce un'ulteriore notificazione agli obbligati in solido quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore.

		<p>Integra i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata delle violazioni aggiungendovi i casi (accesso ai centri storici e alle aree pedonali, accertamento delle violazioni in materia di eccesso di velocità, circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale, trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, uso del casco sui veicoli a due ruote). Precisa i casi in cui gli strumenti di rilevazione automatica devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia. Limita alle strade esterne ai centri abitati l'obbligo di installare gli apparecchi completamente automatici sui tratti individuati secondo direttive del ministero dell'Interno e sentito il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti</p>
<p>Articolo 37 <i>Modifiche agli art. 202 e 207 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Violazioni commesse da autotrasportatori esteri</p>	<p>L'art. 37 obbliga autotrasportatori esteri cui siano contestate violazioni al cod. strada, a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, precisando che, in difetto, è disposto il fermo amministrativo del veicolo</p>
<p>Articolo 38 <i>Introduzione dell'art. 202-bis del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Rateazione delle sanzioni pecuniarie</p>	<p>L'art. 38 introduce la rateazione delle sanzioni pecuniarie per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate. In particolare esso stabilisce che, nel caso di una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200 euro, le persone disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento. Si può giungere fino a un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000; fino a un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000; fino a un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro, oltre gli interessi, e la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace</p>
<p>Articolo 39 <i>Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Ricorso al giudice di pace</p>	<p>L'art. 39 detta disposizioni per la notifica del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione, prevedendo l'uso di fax e posta elettronica. Detta altresì disposizioni circa i termini della prima udienza, sulla sospensione dell'esecuzione del provvedimento, sulla legittimazione passiva nel giudizio e sull'esecutività della sentenza e i termini di pagamento della somma decisa</p>
<p>Articolo 40 <i>Modifiche all'articolo 208 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative</p>	<p>Di particolare interesse per regioni ed enti locali è l'art. 40 che tratta della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative. Esso stabilisce infatti che una quota pari al 50% dei proventi spettanti a regioni, province e comuni è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;</p>

		<p>installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale; redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana; interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale; misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia provinciale e municipale; interventi a favore della mobilità ciclistica). La norma stabilisce inoltre che regioni, province e comuni determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle suddette finalità e che hanno la facoltà di destinare alle stesse finalità in tutto o in parte la restante quota del 50. Una quota dei proventi di cui alla lettera c) può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro o al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale</p>
<p>Articolo 41 Introduzione dell'articolo 214-ter del Dlgs 285/1992</p>	<p>Veicoli confiscati</p>	<p>L'articolo 41 destina i veicoli confiscati dallo Stato agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Precisa che nel caso in cui non vi siano richieste di assegnazione, i beni sono posti in vendita o ceduti gratuitamente o distrutti se la procedura di vendita è antieconomica</p>
<p>Articolo 42 <i>Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Sospensione della patente</p>	<p>L'articolo 42 introduce norme relative alla sospensione della patente, utilizzando l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Amplia il periodo di sospensione della patente nel caso di violazioni commesse nei primi tre anni successivi al suo conseguimento, esteso a cinque anni in caso di violazioni più gravi e nel caso di reiterazione. Prevede la possibilità di chiedere al prefetto permessi di guida in caso di ritiro della patente, per determinate fasce orarie e comunque non oltre tre ore al giorno, per ragioni di lavoro (qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri) o per assistere parenti disabili. Precisa che, in caso di accoglimento della richiesta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso</p>

<p>Articolo 43 <i>Modifiche agli articoli 219, 219-bis, 222 e 223 del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Revoca e ritiro della patente</p>	<p>In base all'art. 43, va ritirata immediatamente la patente nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. Nei casi di reato che comportino lesioni od omicidio colposo, l'allungamento del periodo di sospensione provvisoria della validità della patente è disposta dal prefetto. Viene ampliato da uno a due anni del periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente. Se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva n. 2006/126/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, è vietato a coloro ai quali è stata ritirata la patente di conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori e di guidarli. Per gli autisti professionali, costituisce giusta causa di licenziamento l'accertamento di violazione alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti</p>
<p>Articolo 44 <i>Introduzione dell'art. 224-ter del Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Confisca e fermo amministrativo</p>	<p>L'art. 44 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. In particolare esso stabilisce che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o ha emesso il decreto trasmette copia autentica alla polizia entro quindi giorni affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo</p>
<p>Articolo 45 <i>Modifica art. 230 Dlgs 285/1992</i></p>	<p>Educazione stradale</p>	<p>L'articolo 45 elimina le associazioni ambientaliste tra le partecipanti al procedimento di definizione dei programmi di educazione stradale e vi inserisce la conferenza Stato-regioni-autonomie locali</p>
<p>Articolo 46</p>	<p>Comitato per la sicurezza stradale</p>	<p>Il capo secondo della legge inizia con l'articolo 46 che istituisce e disciplina il Comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, collocandolo presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti</p>
<p>Articolo 47</p>	<p>Obblighi di enti proprietari e concessionari di strade e autostrade</p>	<p>L'art. 47 impone agli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade di effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria sui tratti in cui si registrano tassi più elevati di incidenti più elevati. Precisa che, di tali interventi, si dovrà tener conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni successive all'entrata in vigore della legge</p>

<p>Articolo 48</p>	<p>Trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni in materia stradale</p>	<p>L'articolo 48 interviene in tema di trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia stradale, disciplinate dalla legge delega 59/1997 (Bassanini) e dal relativo decreto legislativo di attuazione 112/1998. In particolare esso stabilisce che alle modifiche della rete stradale e autostradale di interesse nazionale esistente si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con Dpcm, su proposta del ministero delle Infrastrutture, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Tali modifiche consistono nel trasferimento tra Stato e regioni di intere strade o di singoli tronchi e nella conseguente riclassificazione. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi e di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto</p>
<p>Articolo 49</p>	<p>Casco elettronico e scatola nera</p>	<p>L'articolo 49 promuove in via sperimentale, sulla base di direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, lo sviluppo e l'adozione della scatola nera sugli autoveicoli di maggiori dimensioni e il casco protettivo elettronico</p>
<p>Articolo 50</p>	<p>Certificazione di assenza di abuso di alcool e di assunzione di stupefacenti</p>	<p>L'articolo 50 obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione di non fare abuso di sostanze alcoliche o di non usare sostanze stupefacenti o psicotrope. Dispone che la certificazione sarà definita con decreto del ministro del Lavoro, da adottare, di concerto con il ministro delle Infrastrutture, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga</p>
<p>Articolo 51</p>	<p>Verifiche del rispetto delle disposizioni in caso di morte e lesioni gravi</p>	<p>L'articolo 51 prevede la verifica presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori</p>
<p>Articolo 51</p>	<p>Corso di formazione accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci</p>	<p>Lo stesso articolo 51 disciplina la frequenza del corso formazione iniziale accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, nonché i criteri di reciprocità tra Stato italiano e Stato estero, ai fini del conseguimento dei titoli di guida corrispondenti a quelli nazionali da parte di guidatori esteri</p>
<p>Articolo 52</p>	<p>Cabotaggio stradale effettuato da veicoli immatricolati all'estero</p>	<p>L'articolo 52 introduce sanzioni per il cabotaggio stradale effettuato, in violazione della normativa comunitaria, da veicoli immatricolati all'estero</p>

Articolo 53	Bevande alcoliche	L'art. 53 modifica la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade. A sua volta l'art. 54 modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne e, in particolare, prevede l'obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool
Articolo 55	Prodotti farmaceutici pericolosi per la guida	L'articolo 55 dispone che siano individuati con segni visibili e chiare avvertenze i farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida
Articolo 56	Dati relativi agli incidenti stradali	L'articolo 56, che chiude il capo secondo, affida al ministro delle Infrastrutture il compito di fissare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi agli incidenti stradali da parte delle Forze dell'ordine e degli Enti locali al Dipartimento per i trasporti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Articolo 57	Misure alternative alla pena detentiva	Il capo terzo inizia con l'articolo 57 che consente di richiedere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie, nel caso in cui sia stata comminata la misura detentiva dell'arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
Articolo 58	Contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide	Per superare le difficoltà originate dalla disciplina dei contrassegni da esporre sui veicoli a servizio di persone invalide, l'articolo 58 precisa che il contrassegno non può contenere diciture dalle quali possa essere individuata l'invalido e detta disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali
Articolo 59	Permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente	Per coloro che siano stati sottoposti a visita medica per il rinnovo della patente di guida, l'articolo 59, che chiude il capo terzo, prevede il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo
Articolo 60	Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi	L'articolo 60 affida a un Dm Infrastrutture - da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-città - la definizione delle caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità, di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo
Articolo 61	Accertamento strumentale delle violazioni da parte degli Enti locali	La norma dell'articolo 61 consente agli Enti locali l'attività di accertamento delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. Fa salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento sull'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato



Sicurezza: le norme UNI-CEI al posto della regola tecnica

Le norme giuridiche in materia di sicurezza e di igiene per il lavoro, in passato, oltre a fissare gli obiettivi da raggiungere, davano anche le regole tecniche per ottemperare al precetto legislativo. In genere, tutte le norme giuridiche in materia di sicurezza fino agli anni '50 operavano rinvii molto modesti alle norme tecniche. Con l'avvento della Comunità europea, il quadro normativo nazionale si è arricchito delle direttive comunitarie e delle norme armonizzate europee. Anche le direttive comunitarie, almeno fino agli anni '80, avevano riportato le regole tecniche per ottemperare alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Il sistema di inserire alcune prescrizioni tecniche obbligatorie nelle norme giuridiche si è rilevato lento per seguire tempestivamente l'evolversi del progresso tecnico e dei materiali. Per superare il problema, i legislatori nazionali e comunitari si sono affidati alle norme tecniche che, per loro natura e processo formativo, possono seguire più rapidamente il progresso tecnico.

Antonino Gambino e Giovanni Gambino, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 17 agosto 2010, n. 16, pag. 2

La normativa comunitaria, a iniziare dagli anni '80, ha dato il via a una chiara inversione di tendenza, determinata dalle esigenze del mercato comune, che ha privilegiato il rinvio alle norme tecniche. Queste direttive che fornivano tale tipologia di riferimento sono state denominate "direttive di nuovo approccio". Un esempio tipico di direttive di nuovo approccio è rappresentato dalla cosiddetta "direttiva macchine", recepita nel sistema giuridico italiano con il D.P.R. n. 459/1996. Questa direttiva aveva prescritto solamente gli obiettivi che dovevano essere raggiunti, mentre per le prescrizioni tecniche aveva rinviato alle norme armonizzate europee.

Sempre sulla "direttiva macchine", un primo elenco di norme armonizzate europee è rappresentato dal D.M. 12 marzo 1998, il quale ha fornito i riferimenti di oltre 100 norme armonizzate che hanno integrato il D.P.R. n. 459/1996.

E' opportuno segnalare che il 27 dicembre 2006 la Commissione europea ha pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* il testo della nuova direttiva, ora recepita con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. In realtà, già negli anni '70, un esempio di direttiva di nuovo approccio era rappresentato dalla direttiva 73/23/CEE, recepita a livello nazionale dalla legge n. 791/1977, direttiva che per oltre trenta anni aveva definito i requisiti di sicurezza del materiale elettrico utilizzato nel campo $50 \div 100 V_{ca}$ e $75 \div 1500 V_{cc}$.

Il rinvio alle norme tecniche

Le norme di buona tecnica, per loro natura e genesi, hanno carattere volontario.

Le norme giuridiche rinviano spesso alle norme tecniche, circostanza che rafforza la rilevanza giuridica che le stesse norme tecniche possono assumere.

In qualche caso, il legislatore prescrive l'osservanza della norma tecnica.

Ne consegue che le stesse diventano cogenti e assumono forza di legge.

Per esempio, la normativa sulle linee elettriche esterne, il D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062 [1], ha recepito *in toto* la norma CEI sull'argomento.

Questo provvedimento è stato poi modificato con la legge 28 giugno 1986, n. 339 [2], la quale ha seguito i criteri informativi delle norme CEI. Altro esempio di recepimento di una norma tecnica è rappresentato dal D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675 [3], che ha recepito *in toto*, riportandone l'elenco, le norme armonizzate europee sulle apparecchiature elettriche che devono essere impiegate nei luoghi con pericolo di esplosione e incendio [4].

Lo stesso Testo unico ha incorporato, rendendola cogente, la norma UNI CEI EN 45011 [Allegato XX, parte B].

Il Testo unico ha effettuato un ampio rinvio alle norme tecniche.

E' opportuno osservare che, al contrario, il D.P.R. n. 547/1955 non aveva fatto alcun riferimento alle norme tecniche.

Riassumendo, il legislatore, con la norma giuridica, fissa gli obiettivi di sicurezza e rinvia alle norme tecniche per i modi di adempiere al precetto legislativo.

E' necessario osservare che le norme tecniche, oltre che nelle norme giuridiche, sono richiamate in molte direttive e in atti amministrativi, comprese le circolari.

L'UNI ha creato una banca dati informatica che riguarda anche il rinvio alle norme tecniche [5].

Innanzitutto, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, la qualifica di norme tecniche deve essere estesa, in via pratica, alle norme armonizzate europee, anche non trasposte nella normativa nazionale, alle direttive, ancorché non recepite, alle buone prassi e alle linee guida predisposte da organismi di formazione di rilevanza nazionale (UNI e CEI).

Occorre sottolineare che anche prima che il Testo unico prendesse in considerazione le linee guida, le stesse erano richiamate nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (ora abrogata), la quale, all'art. 4, comma 2, aveva previsto che *"Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle GUIDE dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI"*.

Genesi delle norme tecniche

Le norme tecniche, così come definite dal Testo unico, non nascono per impulso del legislatore, ma derivano da esigenze tecniche avvertite dagli operatori del settore.

L'espansione dei mercati e, soprattutto, la nascita del mercato comunitario hanno favorito lo sviluppo di organismi sovranazionali, ai quali prendono parte gli organismi nazionali dei vari paesi [6].

Il ruolo delle norme tecniche

Le norme tecniche forniscono alcune prescrizioni affinché gli impianti e i prodotti siano realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di salute dell'utilizzatore.

In buona sostanza, le norme tecniche assolvono a due funzioni fondamentali:

- regolano in modo univoco i rapporti commerciali, in quanto il riferimento alle norme tecniche nei contratti ne semplifica la stesura, evita regolamentazioni minuziose ed elimina sul nascere possibili controversie;
- forniscono le regole per realizzare gli impianti in modo tecnicamente corretto e in possesso dei requisiti essenziali di sicurezza.

La prima funzione ha carattere privatistico, in quanto regola i rapporti fra le parti contraenti; la seconda ha carattere pubblicistico, in quanto è volta a tutelare la salute e la sicurezza dell'utilizzatore-consumatore, in ossequio al principio *neminem laedere*.

Le norme tecniche, assieme ai codici civile e penale, pongono dei limiti alla volontà contrattuale delle parti.

Per esempio, non possono essere oggetto di contrattazione i requisiti essenziali di sicurezza di macchine e di impianti.

Ovviamente, possono essere oggetto di contrattazione le prestazioni qualitative e quantitative di un impianto o di una macchina.

Occorre segnalare che spesso il contratto fra le parti non riporta in modo esaustivo le caratteristiche e le prestazioni attese della cosa venduta.

In caso di contenzioso, il Giudice adito quasi sempre chiede al CTU la rispondenza degli impianti o del prodotto alle norme tecniche.

Le linee guida

La realizzazione delle macchine e degli impianti, oltre a essere oggetto delle norme tecniche *strictu sensu*, emanate da organismi di normazione, è stata ed è oggetto anche di altre norme.

Si tratta di documenti diversi, che possono essere elaborati da associazioni di categoria di utilizzatori-costruttori e, in qualche caso, con il contributo delle ASL.

Alcuni di questi documenti hanno assunto, per il passato, la denominazione di linea guida o, più semplicemente, guida.

Il Testo unico, all'art. 2, comma 1, lettera z) [7], ha fornito la definizione di linee guida e ha regolamentato la procedura per la loro elaborazione e diffusione.

In precedenza, non esisteva una definizione univoca di linee guida, anche se il termine ricorreva già frequentemente nella documentazione dell'ISPESL, dell'INAIL, del CEI e dell'UNI.

E' opportuno segnalare che l'ISPESL ha dato inizio alla procedura di elaborazione e di diffusione delle linee guida.

In sintesi, è iniziata l'opera di elaborazione e di diffusione ufficiale delle linee guida previste nel Testo unico.

Il compito di questa tipologia di documento è quello di "guidare" l'applicazione corretta delle norme giuridiche e tecniche, per la realizzazione degli impianti e delle macchine aventi i requisiti essenziali di sicurezza e di idoneità funzionale.

La classificazione delle linee guida

Visto il criterio di elaborazione descritto dall'art. 2, lettera z), è possibile attribuire alle linee guida le caratteristiche di norme tecniche. Le linee guida conservano, quindi, la caratteristica di volontarietà propria delle norme tecniche. L'osservanza delle linee guida nella realizzazione delle macchine e degli impianti offre, al pari delle norme tecniche, la presunzione relativa e non assoluta che le macchine e gli impianti possiedano i requisiti essenziali di sicurezza e di idoneità funzionale.

Le linee guida CEI e UNI

Gli enti normatori CEI e UNI avevano emanato già prima del Testo unico alcune linee guida [8]. Questi documenti assumono una notevole rilevanza giuridica perché emesse da organismi di normazione e perché riconosciute ora anche dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il Testo unico ha definito il ruolo delle guide e fra queste è possibile includere anche le linee guida CEI e UNI, le quali derivano da un processo rigoroso di elaborazione e rappresentano un'interpretazione autentica delle norme dei due enti poiché guidano il destinatario delle norme tecniche per la loro stessa applicazione. Le linee guida, oltre a costituire una interpretazione autentica della norma, divulgano le risposte, elaborate dal CEI, ai quesiti posti dai destinatari della norma.

Con questa attività, può, quando lo ritiene opportuno, utilizzare questi pareri nella formazione delle linee guida.

In ultima analisi, le linee guida rappresentano regole di applicazione corretta delle norme tecniche e delle norme giuridiche relative. In ogni caso, tutte le linee guida assumono il carattere di disciplina nel senso voluto dall'art. 43, comma 3, c.p., laddove ha definito la responsabilità (generica) per mancata osservanza di ordini e di discipline.

La rilevanza giuridica delle linee guida

La rilevanza giuridica delle linee guida CEI deriva essenzialmente dall'art. 43, c.p., e dall'art. 2087, c.c.

Ferma restando la volontarietà delle linee guida, è necessario sottolineare che l'osservanza delle linee guida offre la presunzione relativa di aver realizzato impianti e macchine che possiedono i requisiti essenziali di sicurezza e di idoneità funzionale, sia sul piano civile sia sul piano penale.

In caso di sinistro alle persone, agli animali e alle cose, è possibile configurare una colpa generica laddove sia possibile dimostrare che l'osservanza delle linee guida avrebbe potuto incidere sulle cause del sinistro.

[1] "Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne", *nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1968, n. 264.*

[2] "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne", in *Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1986, n. 158*.

[3] "Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione", nella *Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1982, n. 264*.

[4] *Per maggiori informazioni sulla materia si veda, di G. Gambino, C. Spelta, O. Zanetti, Aspetti tecnico giuridici dei DPR 675 e 727 del 21 Lug. 1982 concernenti l'uso di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, Tavola Rotonda Ass. Ind. Lombarda, Milano 7 giugno 1983.*

[5] "A livello nazionale sono stati registrati 428 casi di collegamento tra norme e leggi in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, la maggioranza dei quali riportati sotto forma di Decreto da parte dei diversi ministeri che trattano materia tecnica (Sviluppo economico, Salute, infrastrutture, interno, Comunicazioni, ecc.) mentre si sono rilevate citazioni di norme tecniche in 313 situazioni, nella stragrande maggioranza norme UNI nazionali o adozioni di norme europee EN o internazionali ISO. Solo in una ventina di casi sono state citate norme non esistenti a livello nazionale", in *Norme e Leggi, U&C del 1° gennaio 2008*.

[6] *Per un approfondimento sulla materia si veda, degli stessi Autori, Il nuovo Testo Unico (D.Lgs 81/2008) e la rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica, Inserto Redazionale alla rivista Ingegneri Milano, Maggio 2009.*

[7] *Il D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, comma 1, lettera z), ha definito le ""linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*".

[8] *Anche se è una caratteristica ben nota delle pubblicazioni CEI e UNI, è opportuno richiamare l'attenzione sul processo di elaborazione delle stesse e della forma di pubblicità di cui godono attraverso gli elenchi aggiornati tempestivamente, consultabili sui siti: www.uni.com e www.ceiweb.it.*



Stress lavoro-correlato: bussola per le imprese dopo la proroga

Mario Gallo, Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2010, n. 37 pag. 19

Con la conversione del DI 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" per opera della legge 30 luglio 2010, n. 122 (in *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176 - S.O. n. 174), è stato differito nuovamente il termine d'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 28, comma 1, del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (cd. "*Testo unico*" della sicurezza sul lavoro), che obbligano il datore di lavoro a valutare i rischi da stress lavoro-correlato.

Infatti, il legislatore è intervenuto sul comma 12 dell'articolo 7, estendendo con la legge n. 122/2010 la proroga al 31 dicembre 2010 del predetto obbligo ai datori di lavoro sia pubblici che privati. Indubbiamente proprio questo nuovo adempimento rappresenta uno degli aspetti più controversi dell'ultima riforma della disciplina prevenzionistica e la complessità della materia e il suo carattere altamente specialistico impongono alle imprese di attivarsi immediatamente considerato, tra l'altro, che è molto ridotto il tempo a disposizione per adeguarsi e che difficilmente la scadenza del 31 dicembre 2010 sarà ulteriormente prorogata.

Senza contare poi che la disciplina in esame presenta molteplici profili oscuri sia d'ordine metodologico che applicativo che, a dire il vero, dovevano essere già risolti dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro alla quale l'art. 6, comma, 8, lett. *m-quater*, del citato Dlgs n. 81/2008, come novellato dal Dlgs n. 106/2009, ha assegnato il compito di elaborare delle indicazioni di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato.

Purtroppo, a tutt'oggi queste linee guida non sono state ancora emanate.

Pertanto, appare necessario procedere ad una sia pur breve ricostruzione sistematica dei tratti somatici di tale obbligo e identificare i passaggi fondamentali del percorso valutativo al fine di comprendere quali sono le principali criticità gestionali che l'impresa deve affrontare e il contributo che ciascuna figura professionale, compresa quella del consulente del lavoro, è chiamata a fornire.

Evoluzione dell'organizzazione del lavoro: nuovi rischi da stress lavorativo emergenti

Per comprendere l'essenza di questo nuovo obbligo appare indispensabile compiere preliminarmente alcune brevissime riflessioni sull'evoluzione dell'organizzazione del lavoro negli ultimi decenni.

A partire dalla fine degli anni novanta si sono affermate da un lato organizzazioni d'impresa sempre più flessibili e sempre più bisognose di dare risposte immediate ai nuovi assetti di mercato - e in tale direzione si spiega la proliferazione delle cd. forme "atipiche" di lavoro - mentre dall'altro la giurisprudenza, sempre più avanti rispetto al dato normativo, ha enunciato nuovi principi che hanno riguardato quasi esclusivamente il controverso fenomeno del mobbing. A ciò si aggiunge anche la maggiore attenzione sul piano sociale alle condizioni di lavoro capaci di produrre, sotto vari aspetti, danni all'integrità psicofisica del lavoratore. Tutto ciò s'inserisce all'interno di un nuovo quadro socioeconomico in cui si afferma la cd. *società della conoscenza* che non riguarda solo i servizi ma anche i lavori in informatica, comunicazione, istruzione, ingegneria, intrattenimento, ecc. in cui i lavoratori sono impegnati in attività che richiedono un crescente sforzo mentale, continuo aggiornamento e capacità di adattamento (1). Questi mutamenti rendono lo stress legato al lavoro come un rischio non nuovo ma emergente per la diffusione che sta assumendo, che determina anche costi crescenti sia per i paesi che per le aziende e che sono stati quantificati nel 2002 dall'Unione europea per una cifra pari a 20 miliardi di euro (2).

Questo fenomeno, fonte anche di nuove responsabilità per i datori di lavoro, appare destinato ad un'ulteriore crescita e in tal senso gli studi condotti dalla European Agency for Safety and Health at Work hanno identificato ben 5 aree critiche di variabili che rendono emergenti tali rischi, ossia:

- 1) ricorso a nuove forme di contratti di lavoro instabili combinato con l'incertezza e l'insicurezza del lavoro stesso (scarsità del lavoro);
- 2) impiego di forza lavoro sempre più anziana, quindi poco flessibile e poco adattabile ai cambiamenti organizzativi, per la mancanza di un adeguato turnover;
- 3) alti carichi di lavoro, con l'effetto di significative pressioni sui lavoratori da parte del management;
- 4) tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul lavoro;
- 5) interferenze e squilibrio tra il lavoro e la vita privata.

L'obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e l'Accordo europeo 8 ottobre 2004

L'esistenza di queste numerose criticità hanno indotto il legislatore delegato ad introdurre nel Dlgs n. 81/2008 un livello di tutela più forte del benessere lavorativo rispetto a quella inizialmente affermata con il Dlgs n. 626/1994 (3).

Infatti, occorre osservare in primo luogo che in tale provvedimento viene fornita una definizione di "salute" che si raccorda finalmente sia con il citato art. 2087 c.c. - che, si pensi, già ben oltre cinquanta anni prima aveva affermato l'attuale nozione di obbligazione di sicurezza - che con gli indirizzi accolti pacificamente ormai da tempo dalla comunità scientifica.

Per salute s'intende lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità (art. 2, comma 1, lett. o). Al tempo stesso nel Dlgs n. 81/2008 è stata codificata anche la nozione di responsabilità sociale delle imprese, ossia integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (art. 2, comma 1, lett. ff).

Inoltre, per la prima volta viene richiamato espressamente l'obbligo da parte del datore di lavoro di valutare anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1) secondo quanto previsto dall'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia, il legislatore ha peccato di superficialità rispetto ad un ambito molto innovativo e controverso, e ancora una volta ha riproposto una classica norma imperativa a precetto generico in quanto, molto frettolosamente, non ha individuato né i particolari contenuti del rischio da prendere in esame, né i criteri metodologici specifici che sarebbero dovuti confluire all'interno di un apposito titolo del Dlgs n. 81/2008 come del resto avvenuto per gli altri rischi.

L'effetto è l'esistenza di una disciplina ancora troppo giovane e senza carattere, che regge sui contenuti del citato Accordo, peraltro di matrice sindacale in quanto siglato dal Ces - sindacato Europeo - dall'Unice - confederazione europea degli industriali - dall'Ueapme - associazione europea artigianato e Pmi e dalla Ceep - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale -. Proprio all'interno di tale atto si afferma che lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che conseguono dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti; al tempo stesso sono individuati alcuni indici sintomatici dell'esistenza di problemi di stress all'interno del contesto aziendale - l'alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, i conflitti interpersonali o le lamentele frequenti da parte dei lavoratori - e vengono distinte quattro classi fondamentali di fattori:

1) l'organizzazione e i processi di lavoro: pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.;

2) le condizioni e l'ambiente di lavoro: esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.;

3) la comunicazione: incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.;

4) i fattori soggettivi: pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.

Tuttavia, proprio la genericità dell'obbligo statuito al comma 1 dell'art. 28, Dlgs n. 81/2008 e l'acceso contrasto esistente sul fronte scientifico già avevano indotto il legislatore a rinviare al 16 maggio 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato (art. 32, DI n. 207/2008). Successivamente, dopo un breve e controverso periodo di entrata a regime, com'è noto con l'emanazione del Dlgs 3 agosto 2009, n. 106, è stato aggiunto all'art. 28, Dlgs n. 81/2008 il nuovo comma 1-*bis*, il quale ha stabilito che questo obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'emanazione, da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di apposite indicazioni (art. 6, c. 8, lettera *m-quater*) e comunque, in mancanza, dal 1° agosto 2010, termine questo che, come già accennato, è slittato ulteriormente al 31 dicembre 2010.

Su questo nuovo differimento sono già stati espressi pareri negativi da parte di alcune parti sociali che, tuttavia, non sono condivisibili in quanto esistono oggettivamente troppi lati oscuri che, evidentemente, non sono assolutamente conciliabili con l'esigenza della certezza del diritto e che, come accennato, sono ascrivibili principalmente ai seguenti fattori fondamentali:

1) quasi genericità delle previsioni contenute nel Dlgs n. 81/2008 e nell'Accordo europeo del 2004; 2) natura stessa di questa tipologia di rischi, che si presenta molto particolare sia per il fatto che, a differenza di altri rischi come per esempio quelli fisici, i cui effetti sono simili per tutti i lavoratori esposti, nel caso di quelli da stress lavoro-correlati la percezione e la cosiddetta esperienza da stress possono essere molto diverse da soggetto a soggetto anche se si trovano ad operare nelle stesse condizioni; 3) notevoli difficoltà a stabilire un nesso di causalità certo tra esposizione al rischio, tipo di danno e gravità del danno; 4) esistenza di molteplici e spesso contrastanti orientamenti metodologici e applicativi espressi dalla comunità scientifica.

Le indicazioni operative del Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro

Questo vasto insieme di difficoltà pongono il datore di lavoro in una posizione frustrante per l'assenza di punti certi. Tuttavia, come accennato, è di fondamentale importanza che le imprese si attivino immediatamente in quanto questo processo di valutazione ha tempi lunghi e in tal senso uno strumento che può essere provvisoriamente utilizzato, in attesa che, come accennato, la Commissione consultiva detti le indicazioni, è la Guida operativa "*Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato*" del Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicata nel marzo 2010 (4). Tale documento appare molto interessante in quanto in primo luogo richiama l'ambito applicativo della valutazione che riguarda solo stress lavoro-correlato dovuto allo specifico contesto organizzativo aziendale in cui il lavoratore si trova ad agire. Infatti, il lavoratore si trova in una condizione per effetto della quale non si sente in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative, e ciò può essere causato da vari fattori come, ad esempio, il contenuto del lavoro, l'inadeguata gestione dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc. (5). Si genera così una situazione di tensione prolungata nel corso del tempo. Pertanto, restano esclusi i fattori di stress legati alla vita privata del lavoratore anche se - e questo è uno dei punti più critici - è indubbio che gli stessi possono incidere significativamente sulla risposta individuale.

Nella Guida operativa viene proposto un modello di percorso di valutazione e di gestione del rischio (6) che prevede le seguenti attività:

1. Azioni comunicative ed informative: è il punto di partenza dell'intero percorso ed è finalizzato a sensibilizzare tutti i lavoratori sui problemi dello stress e a rendere noto l'impegno da parte del management in tale ambito;

2. Analisi documentale: consiste nella raccolta dei dati fondamentali per caratterizzare preliminarmente il contesto aziendale di riferimento, acquisendo l'organigramma, i flussi comunicativi, le risorse umane, i dati sulle assenze per malattie, infortuni, richieste di cambio mansioni, ecc.;

3. Azioni formative: devono essere attuati percorsi formativi differenziati per le diverse figure della prevenzione (lavoratori, dirigenti, preposti, RIs), al fine di trasferire conoscenze e competenze finalizzate alla prevenzione del rischio, anche allo scopo di favorire e qualificare la partecipazione effettiva dei lavoratori nella fase valutativa e rafforzare le diverse competenze per la gestione costante del rischio specifico;

4. Valutazione del rischio: tale fase, preceduta delle azioni precedentemente descritte, si basa su una valutazione oggettiva tramite metodi di osservazione diretta; una valutazione soggettiva tramite l'analisi della percezione dei lavoratori; un report conclusivo con l'analisi dei dati e la definizione dei livelli di rischio a cui saranno associate le misure d'intervento (*vedi tabella 1*);

Tabella 1	
Fattori di rischio stressogeni	
Contesto lavorativo	
Cultura organizzativa	Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione di problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi
Ruolo nell'organizzazione	Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone
Sviluppo di carriera	Incertezza/blocco della carriera, insufficienza/eccesso di promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro
Autonomia decisionale/controllo	Partecipazione ridotta al processo decisionale, carenza di controllo sul lavoro (il controllo, specie nella forma di partecipazione, rappresenta anche una questione organizzativa e contestuale di più ampio respiro)
Relazioni interpersonali sul lavoro	Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale
Interfaccia famiglia/lavoro	Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in ambito domestico, problemi di doppia carriera
Contenuti lavorativi	
Ambiente di lavoro e attrezzature	Condizioni fisiche di lavoro, problemi inerenti l'affidabilità, la disponibilità, l'idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture ed attrezzature di lavoro
Pianificazione dei compiti	Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzazione, incertezza elevata
Carico/ritmi di lavoro	Sovraccarico o sottocarico di lavoro, mancanza di controllo sul ritmo, alti livelli di pressione temporale
Orario di lavoro	Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, imprevedibili, eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali
Fonte: European Agency for Safety and Health at Work - 2000, in Guida operativa "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato" Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, 2010.	

5. Gestione del rischio: consiste nella programmazione e attuazione degli interventi di prevenzione e protezione, adottando soluzioni di prevenzione collettiva (ad esempio potenziamento degli automatismi tecnologici).

Si osservi che, ad avviso di chi scrive, comunque l'art. 28 del Dlgs n. 81/2008 impone non solo l'effettuazione di una valutazione macroscopica - quindi solo a livello aziendale o per gruppi omogenei di lavoratori - ma anche di tipo microscopica, ossia a livello di singolo lavoratore, e in tal senso è essenziale l'apporto dei questionari e del medico competente.

L'integrazione del documento di valutazione dei rischi

Per quanto, invece, riguarda il contenuto del documento di valutazione dei rischi (artt. 1728, Dlgs n. 81/2008) la predetta Guida operativa suggerisce di riportare le seguenti informazioni:

- 1) le azioni di sensibilizzazione ed informazione effettuate, i soggetti coinvolti e gli strumenti adottati;
- 2) l'analisi documentale in ordine alla descrizione dell'organizzazione del lavoro, della gestione del sistema di sicurezza e tutela della salute e dei flussi informativi inerenti gli indicatori aziendali di stress lavoro-correlato;
- 3) le azioni formative intraprese per le varie figure interne (strumenti adottati e durata delle iniziative);
- 4) il processo valutativo effettuato con gli strumenti di indagine oggettiva/soggettiva utilizzati ed il report di analisi dei dati con il livello di rischio per aree/gruppi omogenei (7);
- 5) il programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale da attivare con la tempistica di intervento ed il ruolo dei soggetti aziendali che vi devono provvedere;
- 6) l'eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio, implementata nel piano sanitario esistente, compresi i programmi di promozione della salute su base volontaria;
- 7) il piano di monitoraggio/followup con relativa tempistica.

Invece, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori occorre ricordare che l'art. 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, consente ancora di ricorrere allo strumento dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi in alternativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr): tale facoltà è esercitabile fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore dell'apposito decreto interministeriale che dovrà individuare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

Gli indicatori oggettivi di rischio e l'assistenza del consulente del lavoro

Nel processo di valutazione dei rischi, fin ora sommariamente descritto, la Guida operativa del Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro assegna un ruolo centrale alla fase di analisi degli elementi oggettivi e verificabili quali indicatori di stress lavoro-correlato e fattori di rischio attinenti l'organizzazione aziendale. A tal fine viene proposta una dettagliata lista (*si veda la tabella 2*) che, tuttavia, non appare esaustiva in quanto, ad esempio, trascura il fenomeno della flessibilità lavorativa.

Tabella 2

Lista degli elementi - Indicatori oggettivi di rischio

- indici infortunistici	- autonomia decisionale e controllo
- assenze per malattia	- rapporti interpersonali al lavoro
- ricambio del personale	- interfaccia casa-lavoro
- procedimenti e sanzioni	- ambiente di lavoro ed attrezzature
- segnalazioni del medico competente	- pianificazione dei compiti
- funzione e cultura organizzativa	- carichi, ritmi di lavoro
- ruolo nell'ambito dell'organizzazione	- orario di lavoro, turni
- l'evoluzione e lo sviluppo di carriera	

L'obiettivo è quello di sviluppare una prima fotografia della realtà organizzativa dell'impresa e quantificare il livello di rischio secondo una scala parametrica basso/medio/alto, ove "... per rischio basso si intende una condizione in cui non risultano necessari interventi di eliminazione o riduzione del rischio, ma solo una rivalutazione periodica. Il rischio non può essere definito basso quando l'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, tali da richiedere interventi di eliminazione o riduzione del rischio mirati". In questa operazione, ad avviso di chi scrive, un ruolo importante, specie nelle piccole e medie imprese, è svolto dal consulente del lavoro che rappresenta la fonte dalla quale attingere le informazioni fondamentali inerenti le tipologie contrattuali flessibili utilizzate dall'azienda - contratti a termine, part time, lavoro a progetto, ecc. - le assenze per malattia, il turnover, i cambi di mansione, l'orario di lavoro, le ferie, gli infortuni, ecc. oltre che ad orientare il datore di lavoro nel processo gestionale di tale rischio. Proprio questi dati andranno rilevati accuratamente e documentati attraverso apposite checklist che, peraltro, potranno essere anche molto preziose per dimostrare agli organi di vigilanza l'avvenuta effettuazione della valutazione di tali rischi e ciò, come vedremo, è molto importante specie per i datori di lavoro di micro imprese che fanno ricorso al già citato strumento dell'autocertificazione.

Il caso delle aziende con meno di 10 lavoratori

Per le aziende con meno di 10 lavoratori la Guida operativa prevede solo la fase di valutazione oggettiva e non anche quella soggettiva - basata su questionari, focus group, interviste - ma occorre far presente che tale indicazione non è stata condivisa dalla Regione Lombardia che, tramite il suo rappresentante, ha osservato che "... per qualsiasi azienda indipendentemente dalla numerosità (sopra e/o sotto i 10 addetti) debba sempre essere effettuata una indagine che preveda l'esame di elementi sia oggettivi che soggettivi, con le dovute e necessarie semplificazioni per le piccole aziende, attraverso strumenti condivisi e scelti dal sistema di prevenzione aziendale (datore di lavoro, Rspg, Medico Competente, RIs)". Come accennato, per le stesse è fatta salva la facoltà di ricorrere all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi prevista dall'art. 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008 anche se occorre osservare che la predetta Guida operativa al paragrafo 8 prevede che gli organi di vigilanza debbano "...comunque verificare l'effettiva disponibilità delle informazioni necessarie (indicatori oggettivi), in quanto l'assenza del documento di valutazione dei rischi non significa assenza della documentazione relativa agli aspetti che devono essere conosciuti per condurre la valutazione stessa".

Aspetti sanzionatori e collaborazione obbligatoria delle figure della prevenzione

L'omessa valutazione dei rischi da stress lavoro-correlati (artt. 2829) dà origine ad un illecito penale di tipo contravvenzionale da parte del datore di lavoro con la conseguente applicazione della pena alternativa dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da euro 2.500 a 6.400 (art. 55, comma 1). Tale sanzione si applica anche qualora non sia redatto il documento di valutazione dei rischi, ovvero la valutazione è stata effettuata senza la prescritta collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (art. 29, comma 1). Viceversa, la redazione incompleta del documento di valutazione dei rischi, carente delle misure di prevenzione e protezione o del programma di miglioramento o delle procedure per l'attuazione delle procedure da attuare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (art. 28, comma 2, lett. b, c, d) comporta l'applicazione dell'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000. Qualora, invece, non sia riportata la relazione con i criteri di valutazione adottati o le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici è prevista l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000 (art. 55, comma 4). Occorre anche osservare che in ogni caso la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento devono essere effettuate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29, comma 2), e la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione dell'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000, che trova applicazione anche qualora non sia stata effettuata la revisione della valutazione nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 29. In tutte queste fattispecie di reato il datore di lavoro potrà beneficiare dell'istituto della prescrizione obbligatoria disciplinato dal Dlgs n. 758/1994, il cui ambito applicativo è stato esteso dal Dlgs n. 106/2009 anche alle

contravvenzioni punite con la sola ammenda (art. 301 Dlgs n. 81/2008), sanando l'illecito commesso entro il termine imposto dall'organo di vigilanza e versando entro il termine perentorio di 30 giorni una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (8)(9).

Osservazioni conclusive

Dall'analisi dei profili giuridici e metodologici fondamentali che caratterizzano questo tanto discusso obbligo è confermato che siamo di fronte ad una materia particolarmente magmatica con i datori di lavoro che si trovano ad operare su un terreno particolarmente incerto e scivoloso (*si veda la tabella 3*).

Tabella 3			
Le risposte alle domande più frequenti sullo stress lavoro-correlato			
Oggetto	Quesito	Risposta	Riferimenti normativi
Ambito della valutazione	Cosa s'intende per la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato?	- L'analisi di un insieme di indicatori al fine di accertare l'esistenza di condizioni organizzative che possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro e le eventuali azioni da attuare.	<i>Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Accordo europeo 8 ottobre 2004;</i>
Entrata in vigore delle nuove disposizioni	Qual è il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni?	- Il termine già è stato prorogato più volte e da ultimo quello del 1° agosto 2010 già è stato rinviato dalla legge n. 122/2010 al 31.12.2010 per i datori di lavoro sia pubblici che privati.	<i>Art. 28, comma 1-bis, Dlgs n. 81/2008; Art. 8, comma 12, DI n. 78/2010</i>
Eventuali esenzioni	L'obbligo della valutazione riguarda tutte le imprese o sono escluse quelle al di sotto di una certa soglia numerica?	- Sì, riguarda i datori di lavoro di tutte le imprese e gli enti, sia pubblici che privati, anche se non svolgono un'attività commerciale, che impiegano lavoratori subordinati, soci lavoratori, associati in partecipazione, ecc. secondo la definizione del Dlgs n. 81/2008. Pertanto, non sono previste esenzioni.	<i>Art. 2, comma 1, lett. a) e art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008</i>
Delega dell'obbligo a consulenti esterni	La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato può essere delegata dal datore di lavoro a una società esterna?	- No, trattasi di un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Pertanto, una società e, più in generale, un consulente può assumere l'incarico di assistenza ma in ogni caso rimane responsabile il datore di lavoro.	<i>Art. 17, comma 1, lett. a), Dlgs n. 81/2008</i>

Utilizzo di software	Ai fini della valutazione è sufficiente l'utilizzo di un software specifico?	- No, è obbligatoria anche la collaborazione del Rspg, del medico competente e del Rls ed è necessaria quella di specialisti qualora trattasi di problematiche che richiedano degli approfondimenti (ad esempio psicologo del lavoro, esperto in organizzazione aziendale, consulente della sicurezza sul lavoro).	<i>Art. 29, Dlgs n. 81/2008</i>
Autocertificazione dell'avvenuta valutazione	Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori è possibile in alternativa al documento di valutazione dei rischi redigere l'autocertificazione?	- Sì, ma resta fermo l'obbligo di valutare i rischi ed è pertanto necessario documentare, ad esempio, la disponibilità degli indicatori oggettivi.	<i>Art. 29, comma 5, Dlgs n. 81/2008</i>
Obbligatorietà dei questionari	L'utilizzo di questionari somministrati ai lavoratori è obbligatorio?	- No, anche se sono lo strumento più pratico per rilevare i vissuti, la percezione soggettiva e le condizioni organizzative. In ogni caso devono essere validati nel campo della ricerca (ad esempio Job Content Questionnaire di Karasek).	<i>Art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008</i>
Questionari e tutela dei lavoratori	Quali principi devono essere osservati nella predisposizione e somministrazione dei questionari?	- I questionari devono essere anonimi o, comunque, devono essere garantite le tutele previste dal Dlgs n. 196/2003. Pertanto, non può essere utilizzata, ad esempio, la rete internet o intranet che rende identificabile la postazione del lavoratore. Inoltre, deve essere osservato il divieto di indagini sulle opinioni ed è necessario che siano preceduti da un'attività informativa e di sensibilizzazione.	<i>Dlgs n. 196/2003; Art. 8, legge n. 300/1970; Garante prot. dati personali, Com. 2.11.1998</i>
Visite mediche	E' obbligatoria la sorveglianza sanitaria sui lavoratori qualora sia accertata l'esistenza di rischi?	- No, l'attuale sistema normativo non prevede l'assoggettamento alla stessa in relazione all'esposizione a rischi da stress lavoro-correlato. Infatti, solo qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi sarà possibile attuarla nel rispetto dei vincoli posti dallo Statuto dei lavoratori.	<i>Art. 41, comma 1, Dlgs n. 81/2008; Art. 5, legge n. 300/1970</i>

Questi elementi consentono di spiegare in parte anche l'atteggiamento errato che molte imprese stanno assumendo, ossia quello di limitarsi a ricorrere ad uno dei tanti software ormai presenti sul

mercato che tuttavia, come opportunamente ammonisce la Guida operativa del Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro "...se utilizzati in via esclusiva, possono risultare inadeguati, se non addirittura controproducenti o dannosi". Senza contare poi che sono molteplici e spesso discordanti gli orientamenti metodologici espressi dalla comunità scientifica, con il risultato che l'impresa che adotta questo approccio *meccanicistico-formale* rischia sia nell'immediato (costi inutili per il software, sanzioni da parte degli organi di vigilanza, assenze sul lavoro, incidenti, ecc.) che per il futuro (malattie professionali, costi per contenziosi, ecc.). Pertanto, una prima risposta certa è che è necessaria l'adozione di un approccio *cooperativo-reale*, sviluppando un percorso virtuoso che preveda l'effettivo coinvolgimento dei lavoratori e delle altre figure della prevenzione - Rsp, medico competente, Rls - e l'integrazione di competenze specialistiche - psicologo del lavoro, consulente della sicurezza sul lavoro, esperto in organizzazione aziendale - necessarie qualora trattasi di problemi più complessi o attività svolte in settori particolarmente critici. Questi aspetti confermano l'esigenza di affrontare con immediatezza tale problematica, considerato anche che la proroga concessa con la L. n. 122/2010 è di soli 5 mesi, adottando come punto di partenza la predetta Guida operativa la quale, anche se su alcuni punti non sempre appare condivisibile - valutazione nelle micro imprese, standardizzazione in macro rischio, semplificazione eccessiva di alcune questioni, proposta di strumenti di valutazione che marginalizzano gli aspetti soggettivi, ecc. -, consente di avviare un serio processo di analisi e valutazione dei rischi da stress lavoro-correlati. La speranza, comunque, è che nel frattempo la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro emani quanto prima le tanto attese indicazioni applicative, sia per tutelare adeguatamente la salute dei lavoratori che per prevenire possibili contenziosi con gli organi di vigilanza e il sostenimento di costi inutili da parte delle aziende per nuove consulenze, software, aggiornamento della formazione, ecc.

(1) Per un approfondimento si veda T. Stewart, *Intellectual capital: the new wealth of organisations*, New York, 2000; S. Zuboff, *In the age of smart machine: the future of work and power*, New York, 1988; S. Bagnara, L. Livigni, *Come cambia il lavoro nella società della conoscenza*, in N. Magnavita (a cura di) *Lavoro umano. Il benessere nei luoghi di lavoro*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2009.

(2) AA.VV., *Stress e lavoro correlato nell'Europa in espansione*, Ispesl-Who Collaborating Centre, Roma, 2004.

(3) V. dello stesso Autore, *Il benessere lavorativo: evoluzione dell'atteggiamento del legislatore*, in N. Magnavita, *Lavoro umano. Il benessere nei luoghi di lavoro*, Un. Cattolica Sacro Cuore, Milano, 2009.

(4) Altri autorevoli documenti in materia sono stati pubblicati dalla Regione Toscana, *Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato*, luglio 2009; Regione Lombardia, *Indirizzi generali per la valutazione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo europeo 8.10.2004 (art. 28, comma 1, Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.)*, del 10.12.2009. Inoltre, si veda ancora Ispesl, *Lo stress in ambiente lavorativo. Linee guida per i datori di lavoro e responsabili dei servizi di prevenzione*, 2002.

(5) Cfr. N. Magnavita, *Misurare il benessere e lo stress lavoro-correlato*, in *Lavoro umano. Il benessere nei luoghi di lavoro*, Un. Cattolica Sacro Cuore, Milano, 2009. Come osserva il Magnavita è necessario distinguere lo *strain* da lavoro da quello extralavorativo e "... l'art. 28 non fa riferimento ai rischi psicosociali, ma al ben diverso fenomeno dello stress lavoro-correlato: i contorni di questo tipo di rischio sono stati definiti nel citato Accordo europeo dell'8.10.04. A differenza di quanto (...) viene indicato, oggetto di valutazione, quindi, non sono né i rischi psicosociali in generale, né il mobbing, né la violenza sul lavoro, né il disturbo post traumatico da stress". Tuttavia, per quanto riguarda il mobbing la sua esclusione a priori dall'ambito di valutazione di tali rischi non appare né in linea con i principi dell'art. 2087 c.c. né con quelli dell'art. 28 Dlgs n. 81/2008, che impongono anche il monitoraggio e l'analisi di azioni mobbizzanti all'interno dell'organizzazione aziendale, come del resto si evince anche dall'Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004.

(6) Cfr. anche S. Bagnara, A. Bergamaschi, L. Livigni, *I rischi psicosociali nel mondo del lavoro*, in *Lavoro umano. Il benessere nei luoghi di lavoro*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2009.

(7) In materia di strumenti di analisi e di valutazione si segnalano in particolare l'importante modello JCQ - Job Content Questionnaire (Karasek et al, 1990; 1998); il General Health Questionnaire (Goldberg, 1972); la Scala sulla sensazione di fatica (H. Yoshitake, 1971) e l'Occupational Stress Indicator (Cooper et al 1988). Per un approfondimento sui contenuti e gli aspetti applicativi si veda N. Magnavita (a cura di) *Lavoro umano. Il benessere nei luoghi di lavoro*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2009.

(8) Cfr. Ministero del lavoro, circ. 14 maggio 2004, n. 665; Cass. pen. sez. III, 31 marzo 2005; Cass. pen. sez. III, 16 giugno 2009.

(9) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore *Guida pratica sicurezza del lavoro*, Il Sole 24 Ore Editore, 2a edizione.

L'Esperto risponde

Ambiente, suolo e territorio

■ POSSIBILE LA DEROGA ALL'INCHIESTA PUBBLICA

D. *Il mio quesito fa riferimento alla LR. Toscana 79/98. In materia di VIA, l'autorità competente ha facoltà di istruire un'inchiesta pubblica per coinvolgere sul tema anche la popolazione. Chiedo se il sindaco può decidere (sollecitare o invitare) l'autorità competente a non fare l'inchiesta, ma a limitarsi a esprimere il parere tecnico di cui ha competenza, ad es. per motivi di speditezza per l'autorizzazione finale dell'amministrazione comunale.*

R. L'articolo 15 della Lr Toscana 79 del 3 novembre 1998 prevede che l'autorità competente, decorso il termine di 60 giorni entro il quale le amministrazioni interessate devono esprimere il proprio parere, possa disporre, nei successivi 15 giorni, l'indizione mediante adeguata pubblicizzazione, di un'inchiesta pubblica. La finalità della norma è quella di «garantire l'effettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessano il territorio di appartenenza, e le condizioni di vita relative», i quali abbiano particolare rilevanza riguardo ai possibili "effetti ambientali" e alle conseguenze di impatto territoriale con la riduzione «significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi», o, comunque, in considerazione «dell'alto valore dell'opera». Si tratta dunque di una decisione ad alto contenuto discrezionale, connotata tuttavia da una non trascurabile componente di natura tecnica, che comporta la necessità di una congrua motivazione in caso di decisione negativa riguardo all'indizione dell'inchiesta pubblica. Ciò significa che, in mancanza della suddetta motivazione, il provvedimento conseguente potrebbe essere impugnabile. Va precisato, infatti, che la legge regionale prevede espressamente la deroga allo svolgimento dell'inchiesta pubblica esclusivamente per «le opere ed interventi pubblici».

(Giorgio Lovil, *Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde* Edizione del 27 settembre 2010, n. 71)

Antincendio e prevenzione incendi

■ **D.** *Il D.M. 19 agosto 1996, al punto 4.3.1, Allegato, ha stabilito, relativamente ai sistemi di vie di uscita nei locali di pubblico spettacolo, che «La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%». Il D.M. 30 novembre 1983, al punto 3.11, Allegato, ha definito il sistema di vie di uscita come il «Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro». Ancora, il D.M. 30 novembre 1983 ha definito, al punto 3.4, Allegato, un luogo sicuro come lo «Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)». Le prescrizioni di cui al punto 4.3.1, D.M. 19 agosto 1996, in merito alla pendenza massima di corridoi e di passaggi ubicati nelle vie di esodo nei locali di pubblico spettacolo, sono riferibili esclusivamente a passaggi e/o a rampe interni al locale o le stesse prescrizioni possono essere estese anche agli spazi esterni al locale costituenti spazio scoperto e conseguentemente luogo sicuro?*

R. Il D.M. 19 agosto 1996 ha regolamentato, al punto 4.3, il «sistema delle vie di uscita» per i

locali di pubblico spettacolo. Lo stesso provvedimento, al Titolo I, ha rimandato ai termini e alle definizioni del D.M. 30 novembre 1983. Ne consegue, proprio dalla definizione di «via di uscita» riportata al punto 3.11, D.M. 30 novembre 1983, che le prescrizioni del punto 4.3, D.M. 19 agosto 1996, devono essere senz'altro riferite ai percorsi di esodo del locale intesi fino al raggiungimento di un «luogo sicuro», come definito dal punto 3.4, Allegato al D.M. 30 novembre 1983. Questo perché il «percorso di esodo» termina, per sua stessa definizione, al raggiungimento del «luogo sicuro». Di conseguenza, le prescrizioni inerenti alla pendenza massima dei corridoi e dei passaggi potranno essere riferibili ai percorsi interni al locale e non agli spazi esterni allo stesso costituente spazio scoperto/luogo sicuro.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Ambiente & sicurezza n. 17 del 14 settembre 2010)

Appalti

■ Stazione appaltante soggetto privato

D. *Tipologia assicurazione Rup nel caso la stazione appaltante sia un soggetto privato che realizza le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.*

R. Secondo il codice contratti ed il regolamento non è previsto a carico dell'Amm.ne nessun costo necessario ad assicurare la figura del RUP (diversamente da quanto accade invece per il progettista in base all'art.90, co.5 D.Lgs. n.163/2006 ed all'art.106 D.P.R. n.554/1999) con l'unica eccezione per quel che attiene l'attività di verifica ex art.112, in base al disposto del co.4bis (se l'attività è svolta da soggetto interno all'amministrazione la copertura è a carico della stessa, diversamente se trattasi di soggetto esterno è a carico del soggetto affidatario). Dunque, nonostante alcune posizioni divergenti (vedasi Determinazione AVCP n.10/2001 che propende per l'ammissibilità di polizze assicurative per la responsabilità del RUP a carico dell'Amministrazione), nel silenzio della legge e sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte dei Conti si ritiene che sia escluso l'obbligo dell'amministrazione di sottoscrivere polizze assicurative a favore del RUP. Ancor di più, quindi, nell'ipotesi di opere di urbanizzazione a scomputo quando a fungere da stazione appaltante non sia la PA ma il soggetto privato titolare del permesso di costruire, può ritenersi che nessun costo gravi sulla amministrazione intanto perché non è quest'ultima a fungere da stazione appaltante e poi perché anche se lo fosse non sarebbe, come già detto, un onere a suo carico. Tanto premesso, giova tuttavia ricordare che anche nell'ipotesi appena descritta (opere di urbanizzazione a scomputo con privato in veste di SA), trovano applicazione tutte le regole del codice dei contratti data la formulazione dell'art.32, co.2 D.Lgs. n.163/2006 che si limita ad indicare quali le disposizioni codicistiche non applicabili; tra queste ultime non rientra l'art.10 D.Lgs. n.163/2006 (che quindi si applica) in tema di Responsabile Unico del Procedimento che al co.8 statuisce: "Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n.241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti". Il Legislatore ha voluto così garantire che anche nel caso di soggetto privato stazione appaltante, siano rispettate le esigenze di efficienza e trasparenza dell'azione come se a procedere fosse proprio una pubblica amministrazione. Conseguenza ne è la necessaria nomina di un soggetto che svolga attività di Rup. Inevitabilmente, quindi, eccezion fatta per le responsabilità direttamente legate allo status di pubblico dipendente, le responsabilità del RUP dipendente della SA saranno le medesime del soggetto nominato RUP dal privato SA

(Giuseppe Rusconi, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 8 settembre 2010, n. 384)

■ CRITERI DI IDONEITÀ DISTINTI DA QUELLI DI AGGIUDICAZIONE

D. *In una gara di servizi da aggiudicare per offerta economicamente più vantaggiosa, un concorrente con requisiti insufficienti ottiene l'avvalimento di altra impresa idonea (articolo 49 del Dlgs 163/2006). Può, poi, il concorrente avvalersi dei requisiti di tale impresa ausiliaria in sede di valutazione dei criteri scelti dalla stazione appaltante per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa?*

R. La risposta è negativa. Al riguardo, si premette che l'istituto dell'avvalimento concerne la possibilità di giovare dei requisiti "speciali", ovvero tecnici, economici e finanziari, ma con esclusione dei requisiti di carattere soggettivo, di altra impresa che li presta ad un concorrente secondo la procedura prevista dall'articolo 49 del Dlgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici), per essere qualificati a presentare offerta in una gara d'appalto (di lavori, di forniture di beni e servizi) alla pubblica amministrazione e agli altri soggetti assimilati quanto alla scelta del contraente. In una gara d'appalto da aggiudicare, come nella fattispecie, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre al prezzo va valutata la qualità delle proposte formulate dai concorrenti per lo svolgimento della prestazione del servizio. Orbene, sussiste una netta distinzione operata dalla normativa - nazionale e comunitaria - di riferimento, tra criteri soggettivi di qualificazione (cui si riferiscono gli articoli 39, 41, 42, 45 del Dlgs 163/2006) e criteri oggettivi attinenti all'offerta vera e propria (articolo 82 e seguenti del citato codice) con la conseguente illegittimità dell'inserimento di un requisito, che, invece, sia da annoverare tra i criteri soggettivi per l'individuazione della capacità tecnica richiesta ai concorrenti in sede di prequalificazione. Si evidenzia che sono illegittimi i criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati dalla stazione appaltante come elementi oggettivi qualora costituiscano, in realtà, requisiti soggettivi di partecipazione. Semmai, i suddetti asseriti requisiti possono essere presi in esame come requisiti per la qualificazione dei concorrenti, mentre per la valutazione delle offerte devono essere individuati altri fattori oggettivi concernenti, per esempio, le modalità dell'espletamento delle prestazioni, come il metodo proposto per l'esecuzione del servizio, la composizione della compagine di professionisti che ne saranno incaricati e i compiti che saranno assegnati a ciascuno di essi. In conclusione, i requisiti dell'impresa ausiliaria, proprio perché si tratta di requisiti di qualificazione dell'impresa, non possono essere considerati come elementi di valutazione dell'offerta tecnica, dato che la commistione tra requisiti di ammissione al confronto concorrenziale e criteri di valutazione dell'offerta tecnica è assolutamente inammissibile, nel senso che l'eventuale indicazione, nei documenti di gara, di requisiti quali criteri di valutazione è illegittima. Ci si trova di fronte, infatti, a elementi che nulla hanno a che vedere con il merito tecnico dell'offerta e che attengono, invece, all'esperienza professionale acquisita dal concorrente (per esempio, curriculum, licenze o certificazioni di qualità o servizi analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti; l'esperienza, la competenza, le referenze, le prestazioni già realizzate, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell'offerta tecnica. In altri termini, la distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di "selezione dell'offerente", e criteri di aggiudicazione, e quindi di "selezione dell'offerta", è rigorosa: ed invero, l'accertamento dell'idoneità degli offerenti deve essere effettuato dalla stazione appaltante in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica fissati in sede normativa, allo scopo di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei fornitori del servizio oggetto di gara. Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di un appalto pubblico a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto.

(Mario Maceroni - Associazione verso l'Europa, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde 20 settembre 2010, N. 68)

■ SÌ ALL'ITER DI ESPROPRIO AFFIDATO ALL'ESTERNO

D. *Un comune ha un unico finanziamento da stato e regione, da integrare con una quota propria, su un progetto preliminare. Per firmare la convenzione finale con la regione, il comune deve assestare il quadro economico del progetto preliminare definendo esattamente gli espropri. Può il comune (considerando la carenza di tecnici interni) incaricare un tecnico esterno per la pratica espropriativa e, a fine lavori, fare eseguire dallo stesso la pratica di voltura degli alloggi realizzati? A convenzione firmata con la regione, può: – indire gara di appalto per la progettazione definitiva, per il coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza e per la direzione lavori? – indire gara di appalto con il metodo dell'offerta migliorativa con progetto esecutivo e per il coordinatore per la esecuzione in materia di sicurezza (a carico dell'impresa)?*

R. Prima di formulare le risposte ai singoli quesiti, occorre premettere che il ricorso a professionisti esterni è ammesso soltanto se sussiste una comprovata carenza in organico di personale tecnico, accertata e certificata dal Rup (responsabile unico del procedimento). Ciò premesso, la risposta al primo quesito è positiva, con la precisazione che, per l'affidamento dell'incarico ad un tecnico esterno per le pratiche espropriative, comprese quelle di voltura degli alloggi realizzati, occorre esperire un confronto concorrenziale ai sensi del codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06), tramite gara ad evidenza pubblica (procedura aperta o ristretta) o con il sistema delle spese in economia ai sensi dell'articolo 125 del decreto citato, a condizione che il regolamento comunale consenta tale forma di affidamento per importi inferiori alla soglia comunitaria (attualmente 193.000 euro). Nel caso che il regolamento non contempli siffatta possibilità, deve essere espletata una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell' articolo 55 del menzionato codice, se l'importo dell'incarico è superiore a 100.000 euro, oppure del successivo articolo 57, comma 6, se di importo inferiore a 100.000 euro, eseguendo una procedura negoziata con almeno cinque professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Anche la risposta al secondo quesito è positiva, nel senso che la stazione appaltante deve attenersi alle stesse norme citate a proposito della scelta del tecnico per le espropriazioni. È, altresì, positiva la risposta alla prima parte del terzo quesito, posto che in mancanza di un progetto esecutivo, come ipotizzato dal lettore, l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in argomento non può che avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la stazione appaltante porre a confronto, sulla scorta di elementi predeterminati negli atti di gara, le offerte presentate dai concorrenti in merito alla progettazione esecutiva da ciascuno proposta. Quanto alla seconda parte, la risposta è negativa, dato che le spese relative al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non possono essere poste a carico dell'appaltatore, perché, ai sensi dell'articolo 17 del Dpr 554/99 (regolamento sui lavori pubblici, attualmente vigente), nel quadro economico debbono essere inserite, tra le altre, le spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, spese per pubblicità.

(Mario Maceroni - Associazione verso l'Europa, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde 20 settembre 2010, N. 68)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ Legge 73/2010 - detrazione IRPEF

D. *L'art. 5 della legge 22/05/2010 n.73 ha modificato l'art. 6 del DPR 380/2001 in merito alla manutenzione straordinaria. E' possibile usufruire delle detrazioni fiscali (36%) con la semplice comunicazione, senza DIA ? Se si, nel modello dell'agenzia delle entrate cosa si deve indicare ?*

R Il modello di Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini Irpef dell'Agenzia delle Entrate - la c.d. detrazione fiscale del 36% - è stato

approvato con provvedimento n. 41933 del 17.03.2006 e non risulta essere stato adeguato dall'Agenzie delle Entrate in seguito alle recenti modifiche legislative intervenute (legge 73/2010). Come evidenziato nel quesito posto, il nuovo comma 2 dell'art. 6 del DPR 380/2001 indica, tra gli altri, proprio gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) (&) che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici come interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo e nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1 devono essere preceduti dalla comunicazione preventiva dell'inizio dei lavori, dall'indicazione dell'impresa alla quale s'intende affidare i lavori e dalla relazione tecnica di un professionista indipendente che certifichi la conformità dei lavori alla normativa statale e regionale vigente, nonché agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. L'interessato all'intervento di manutenzione straordinaria in regola con tutti questi documenti potrà quindi inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione-modello senza barrare alcuna delle caselle dati relativi alla documentazione ed allegando invece i documenti richiesti dalla nuova normativa o più semplicemente potrà inviare la comunicazione barrando la casella in cui dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della documentazione necessaria che potrà essere adibita agli uffici a semplice richiesta.

(Rusconi Giuseppe, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 23 settembre 2010, n. 387)

■ IL NUMERO DEI FAMILIARI NEL CALCOLO DELLA TIA

D. *Ai fini della Tia, la tariffa di igiene ambientale, nel comune di Firenze, può essere considerato abitazione principale l'immobile dove effettivamente il soggetto abita (come da bollette delle utenze), pur avendo la residenza presso un altro immobile sempre nello stesso comune?*

R. In base al regolamento approvato con deliberazione n. 133 del 2004, integrato con deliberazione n. 16 del 2006, non sembra che il comune, per l'applicazione della Tia, adotti un diverso trattamento tariffario per le abitazioni dei contribuenti residenti e di quelli non residenti. La sola differenza fra famiglie residenti e non residenti anagraficamente sta nelle modalità di calcolo dei membri del nucleo familiare (articolo 11). Nel primo caso si ha riguardo ai dati anagrafici. Nell'altro il numero degli occupanti è stabilito presuntivamente, secondo la superficie della casa. Quanto alla nozione di «abitazione principale» (che però sembra irrilevante ai fini del quesito posto dal lettore), la giurisprudenza di legittimità è divisa fra due poli esattamente opposti. Secondo un primo orientamento, «non è il dato anagrafico che rileva, quanto l'effettiva utilizzazione dell'immobile per soddisfare le primarie esigenze abitative». Perciò, «quando è accertato che il contribuente ha l'abitazione — cioè il luogo di dimora — nel fabbricato acquistato, non rileva che in tale appartamento non avesse, per ragioni personali, collocato la residenza anagrafica» (Corte di cassazione, sezione tributaria, n. 19861 del 2004). Dopo questo verdetto intervenne anche il legislatore, con l'articolo 1, comma 173, della legge 31 dicembre 2006, n. 296. Ai fini della detrazione e dell'aliquota Ici per la «prima casa», fu modificato l'articolo 8 del Dlgs 504 del 1992, stabilendo che per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica, «salvo prova contraria» (quella che il lettore intenderebbe fornire con le bollette dei consumi domestici, ai fini di un'eventuale agevolazione). Esiste però anche un orientamento contrario (per esempio, sentenza della Corte suprema n. 9949 del 2008), che valorizza solamente il dato formale (iscrizione nell'anagrafe comunale), senza dare alcun rilievo alla situazione di fatto (destinazione dell'immobile a «dimora abituale del proprietario e dei familiari»). La giurisprudenza richiamata si è formata a proposito delle agevolazioni tributarie per l'acquisto dell'abitazione principale, consistenti nella riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Invece, non esiste un orientamento preciso né con riguardo alla tassa sui rifiuti (relativamente alla quale non è possibile differenziare tra residenza principale e secondaria), né alla tariffa d'igiene ambientale (quella che applica il comune di Firenze dal 2005).

(Ezio Maria Pisapia, L'Esperto Risponde, Il Sole 24 Ore, del 13 settembre 2010, n.66)

■ È AMPIA L'AUTONOMIA DEI COMUNI SULLA TIA

D. *In merito alla Tia, determinata come tassa con sentenza della Corte di cassazione del luglio 2009, chiedo chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione attualmente in uso nel mio comune di residenza: la tassa viene corrisposta in due rate, ciascuna riferita a un semestre. Dal 2008, la prima fattura è datata febbraio, scadenza marzo, per il 1° semestre (gennaio/giugno) mentre la seconda viene emessa a inizio luglio con scadenza inizio agosto per il 2° semestre. Trattandosi di una tassa, è lecito che il gestore del servizio richieda un pagamento anticipato? Sino al 2008, la fatturazione veniva effettuata a servizio avvenuto, e non in anticipo.*

R. La TIA – istituita e disciplinata dall'ormai abrogato articolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 – non contiene una normativa precisa e puntuale, contrariamente a quanto avviene per la tassa sui rifiuti (articoli 58-81 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507), e tutto è rimesso alle regolamentazioni locali (come ritiene legittimo anche la Corte costituzionale: sentenza 24 luglio 2009, n. 238, paragrafo 7.2.3.2). Perciò, non esiste una norma di legge la quale disciplini i tempi di riscossione della tariffa, che ben possono essere determinati dal comune. Data la natura tributaria della Tia (ribadita da una sentenza della Corte costituzionale del luglio 2009, e non della Corte di cassazione, come erroneamente scrive il lettore), è evidente che questa persegue l'obiettivo di far concorrere i membri della collettività al finanziamento delle spese pubbliche (articolo 53 della Costituzione), e in particolare a quelle per la gestione dei rifiuti. Nel concetto di concorso alla spesa pubblica è insita la eventualità e, talvolta, la necessità di fornire preventivamente alla pubblica amministrazione i mezzi finanziari per espletare il servizio. Dunque, non vi è nulla di scandaloso, di riprovevole o d'illegittimo se il comune ha fissato, come scadenza dei pagamenti, i mesi di marzo e agosto, per far fronte, rispettivamente, alle spese del primo e del secondo semestre dell'anno. (Ezio Maria Pisapia, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 30 agosto 2010, n. 62)

**Edilizia e urbanistica****■ LE CANTINE NON POSSONO DIVENTARE ABITAZIONI**

D. *Ho acquistato nel 1995 un appartamento con sottostante, ma separato, un seminterrato di 45 mq, fornito di finestre e porta di entrata, presenti sulla planimetria, con altezza dichiarata di 2,30 mt e suddiviso in tre locali censiti al catasto, due a uso cantina e uno a uso bagno/wc, parte quest'ultima condonata. L'altezza effettiva è di 2,40 mq e nel locale è presente un proprio impianto a gas per il riscaldamento con caldaia a tiraggio forzato nonché punto per la cucina a gas. Posso mettermi in regola e renderlo abitabile? La mia regione è l'Emilia Romagna.*

R. La risposta è negativa. Infatti, i locali sotterranei che in origine nel progetto edilizio erano definiti cantine, non hanno i requisiti strutturali e d'igiene per consentire la permanenza di persone, sia per l'altezza utile interna, sia per il rapporto di aeroilluminazione dei locali, a nulla rilevando la presenza di un servizio igienico e dell'impianto di riscaldamento autonomo. La conferma di quanto sopra precisato, potrà trovarla nel regolamento d'igiene comunale e nel regolamento edilizio locale. (Franco Guazzone, L'Esperto Risponde, Il Sole 24 Ore, 20 settembre 2010, n.69)

■ LA VERANDA ABUSIVA PUÒ ESSERE CONDONATA

D. *Vivo a Roma e mi è stato proposto da un privato di acquistare a un prezzo onesto una casa ristrutturata recentemente (estate 2009). Dalla Dia risultano tutte le piccole modifiche eseguite sulle strutture interne, ma non viene indicata la chiusura di una veranda di circa 10 mq che dà sul giardino di proprietà. In precedenza tale veranda era chiusa solo da un cancello di ferro battuto a filo del muro del palazzo, invece ora è presente anche un infisso in legno e vetro (uguale alle altre finestre della casa). Questa miglioria ha ampliato la cucina e la sala da pranzo. So che la modifica è stata verbalizzata in assemblea condominiale senza opposizione alcuna. Se è stato commesso un illecito, si può regolarizzare? Quali sono i rischi a cui andrei eventualmente incontro?*

R. La realizzazione della veranda così come descritta nel quesito è abusiva in quanto priva di idoneo titolo abilitativo a costruire rilasciato dalla competente amministrazione comunale, a prescindere dalla presenza di nulla osta condominiale a eseguire i lavori. Nel caso di specie, si ritiene che lo strumento per regolarizzare gli abusi indicati possa essere quello previsto dagli articoli 36 o 37 Dpr 380/2001, tramite il quale è possibile ottenere l'accertamento di conformità di interventi edilizi in assenza o in difformità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. Ciò tuttavia solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. In assenza della sopra indicata regolarizzazione dell'intervento edilizio abusivo, al proprietario dell'immobile potrebbe essere intimata la demolizione del medesimo, nonché il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge in relazione alla tipologia delle opere abusive effettuate.

(Sanguini Massimo, L'Esperto Risponde, Il Sole 24 Ore, del 20 settembre 2010, n.69)

■ COMUNI LIBERI DI DEFINIRE LE DIMENSIONI DEI POSTI AUTO

D. *In riferimento ai requisiti tipologici dei parcheggi vorrei sapere qual è la fonte che norma le misure lineari minime del singolo posto auto con caratteristica P1-P2-P3. Inoltre, tali misure sono derogabili? Variano da comune a comune?*

R. Chiariamo subito che ciascun comune, nell'ambito delle proprie norme tecniche di attuazione dei piani regolatori e relativi piani attuativi, può fissare apposite dimensioni per i posti auto anche grazie al fatto che non esistono norme specifiche che prevedono una misura obbligatoria per box e posti auto. Di conseguenza occorre chiedere al comune dell'interessato se queste dimensioni risultano fissate. Di conseguenza le misure dello stallo "dovrebbero" essere comprese tra i 4,50 e i 5,0 metri di lunghezza e i 2,30 e 2,50 metri di larghezza (onde consentire l'agevole aperture delle porte), ma non esistono "misure minime" per stalli privati che possono essere decise secondo la convenienza e naturalmente secondo "il buon senso". La buona tecnica a secondo della tipologia dell'area a parcheggio consiglia: tipologia in linea: dimensione ottimale 2,00 x 5,00 metri e dimensione minima 1,80 x 5,00 metri; tipologia a spina: dimensione ottimale 2,30 x 4,50 metri e dimensione minima 2,30 x 4,30 metri; tipologia a pettine: dimensione ottimale 2,30 x 4,50 metri e dimensione minima 2,30 x 4,00 metri. Si precisa inoltre che il Dm 1° febbraio 1986 (valido ai fini antincendio), prevede che la "superficie minima di parcammento" in autorimessa di nuova istituzione, deve essere pari a: 20 mq per autorimesse non sorvegliate; 10 mq per autorimesse sorvegliate. Si precisa che queste superfici sono comprensive oltre che dello stallo dell'auto anche degli spazi di manovra e servono essenzialmente a determinare ai fini antincendio il numero di posti auto assegnabili all'autorimessa. Inoltre, per quanto riguarda i disabili, il decreto 503/1996 oltre al codice della strada e il decreto 236/89 stabilisce le dimensioni minime: 3,20 x 4,75 nel caso di parcheggio a pettine; 2,00 x 6,00 nel caso di parcheggio parallelo alle strade.

(Vincenzo Petrone, L'Esperto Risponde, Il Sole 24 Ore, del 20 settembre 2010, n.69)

■ L'ABUSO IMPEDISCE DI ATTUARE IL PIANO CASA

D. *Nel 1988 sono state aggiunte 4 nuove camere alla mia casa, costruita 1963. La costruzione delle nuove camere è stata indicata al catasto, ma non al comune. Ora vorrei approfittare del Piano casa e ampliare ancora la mia casa. Il comune chiede di abbattere le 4 camere prima di approvare il mio progetto. Nel passato avevo sempre pagato al comune l'Ici per le camere "abusive". Che cosa posso fare?*

R. Il comune ha perfettamente ragione, in quanto il piano casa, con la LR Veneto 14/2009, parlando dello strumento attuativo del procedimento prescrive all'art. 6, c. 3, lett. a), che la Dia deve essere corredata di «attestazione del titolo di legittimazione» del fabbricato esistente di cui si chiede l'ampliamento, titolo che nel caso specifico per le 4 camere non esiste in quanto abusivo. Questi termini non cambiano con la denuncia delle stesse al catasto e con il pagamento delle tasse. (Vincenzo Petrone, L'Esperto Risponde, Il Sole 24 Ore, del 20 settembre 2010, n.69)

■ A PORZIONE FUORI NORMA BLOCCA L'EDIFICABILITÀ

D. *Se viene rilasciato un permesso di costruire su un fabbricato che in parte è abusivo, automaticamente l'intero fabbricato diventa legittimo? Il permesso riguarda opere di manutenzione straordinaria per rifacimento di solaio e demolizione di una scala.*

R. La risposta è negativa. Un permesso di costruire rilasciato per opere relative a quella parte di fabbricato in regola con la normativa urbanistico-edilizia non può sanare né "legittimare" la parte abusiva, essendo invece necessario un permesso ad hoc che ne dichiari eventualmente la conformità, altrimenti la parte abusiva tale rimane e, quindi, soggetta a demolizione e alle relative misure sanzionatorie previste dalla legge. Anzi, l'amministrazione comunale, trattandosi di immobile parzialmente abusivo, non potrebbe neanche rilasciare il permesso di costruire relativo alla parte non abusiva se prima non viene regolarizzato o sanato l'abuso parziale che insiste sull'immobile medesimo.

(Sanguini Massimo, L'Esperto Risponde, Il Sole 24 Ore, del 20 settembre 2010, n.69)

■ EDILIZIA PER GIOVANI COPPIE: COSÌ L'ITER PER LE AREE

D. *In caso di richiesta di un privato per la individuazione di aree per la realizzazione di case per giovani coppie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, legge n. 19/09 della regione Campania, in variante al Prg, basta l'approvazione del consiglio comunale, oppure bisogna procedere ai sensi della legge regionale della Campania 16, per la variante al Prg?*

R. Relativamente al quesito posto è necessario preliminarmente rilevare che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 19/2009, la possibilità da parte delle amministrazioni comunali di individuare ambiti da destinare a edilizia residenziale sociale era soggetta a un termine perentorio (60 giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia 28 febbraio 2010) in forza del richiamo operato dalla disposizione al comma 2 del suindicato articolo. Posta questa premessa, si evidenzia che, in assenza di una circolare esplicativa o comunque di indicazioni da parte delle regioni, la norma non si presta a un'interpretazione chiara. Dalla lettura della disposizione, congiuntamente a quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 7 si potrebbero, tuttavia, delineare due fattispecie diverse. L'articolo 7, comma 2, infatti, prevede l'ipotesi in cui, anche su proposta di privati, possano essere individuati ambiti (privilegiando le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive) la cui trasformazione edilizia è subordinata alla cessione di aree da destinare a edilizia residenziale sociale in aggiunta agli standard ordinari. La relativa individuazione avviene con atto consiliare «in deroga agli strumenti urbanistici». In tali ambiti, inoltre, sono previsti incrementi premiali fino al 50% in caso di edifici residenziali pubblici. L'articolo 7, comma 4, invece, prevede l'ipotesi in cui non essendo disponibili aree da utilizzare a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni pubbliche possono «in variante agli strumenti urbanistici» individuare aree da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo. Il fatto che in quest'ultima fattispecie venga utilizzato il termine «variante agli strumenti urbanistici» invece di deroga come previsto nella prima ipotesi, potrebbe supportare l'intenzione di assoggettare tale procedura a quella ordinaria prevista dalla legge regionale 16/2004 e non a quella prevista nella prima ipotesi con semplice approvazione da parte del consiglio comunale.

(Ghiloni Massimo Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde 30 agosto 2010, n. 62)

■ DIREZIONE LAVORI: OBBLIGHI NELL'EDILIZIA PRIVATA

D. *Nella legge n. 73/2010 che disciplina l'attività edilizia libera è stata introdotta, tra le altre, la manutenzione straordinaria. Tra la documentazione da inoltrare, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, viene richiesta: «una relazione tecnica e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo».*

Non si fa nessun cenno alla direzione dei lavori. Quando è obbligatoria anche la direzione lavori? Nel caso di rifacimento delle facciate (con presenza di ponteggi), è obbligatoria o consigliabile? In tutti i casi, dove non è obbligatoria la direzione lavori, chi garantisce il committente?

R. Il decreto legge 40/2010 convertito con modificazioni nella legge 73/2010 ha sostituito integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo. In particolare, è stata ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività di edilizia libera tra cui la manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardi parti strutturali dell'edificio, non comporti aumento delle unità immobiliari e non determini incrementi degli standard urbanistici. Tra gli obblighi posti in capo al privato vi è quello di trasmettere all'amministrazione comunale, unitamente alla comunicazione del nominativo dell'impresa, una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato. Il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo. Nulla, invece, viene detto in merito alla nomina del direttore lavori. Sul punto si rileva che la figura del direttore dei lavori, nei lavori privati, a differenza di quanto avviene per le opere pubbliche, è necessaria solo se si realizzino lavori in zone sismiche e opere in cemento armato. L'articolo 64 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), infatti, prevede espressamente che la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. Ai sensi di questa disposizione, il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. Ugualmente la figura del direttore dei lavori è prevista espressamente per le realizzazioni in zone sismiche. Da quanto detto consegue che, dato che la liberalizzazione della manutenzione straordinaria non può riguardare parti strutturali dell'edificio e non riguarda opere in cemento armato, solo se l'immobile ricade in zona sismica si potrebbe prospettare l'ipotesi della nomina del direttore dei lavori. L'articolo 6 del Dpr 380/2001, come modificato, prevede, infatti, al primo comma, che gli interventi di attività edilizia libera (tra cui anche la manutenzione straordinaria) devono essere eseguiti nel rispetto delle altre normative di settore e, in particolare, delle norme antisismiche tra cui, quindi, anche della nomina del direttore dei lavori.

(Ghiloni Massimo, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde 23 agosto 2010, n. 61)



Energia

■ COSÌ L'ENERGIA PRODOTTA DIVENTA ATTIVITÀ AGRICOLA

D. *Una cooperativa agricola a mutualità prevalente (oleificio sociale) che abbia installato un impianto fotovoltaico sul proprio capannone per la vendita dell'energia prodotta può considerare tale produzione attività agricola non solo da un punto di vista fiscale ma anche amministrativo? In caso positivo, si può considerare nel modello di variazione dati e inizio attività (modello S5) da inviare alla Camera di commercio tale produzione quale attività agricola connessa all'oggetto sociale della cooperativa? Si può considerare la produzione di energia tra quelle attività previste dallo statuto sociale quali «ogni altra attività nell'interesse dei soci e della cooperativa al fine della più economica e migliore gestione degli impianti e produzione agricola in genere» o si deve necessariamente integrare nell'oggetto sociale dello statuto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili?*

R. Premesso che la cooperativa agricola che si qualifica come società agricola può svolgere oltre alle attività ricomprese nell'articolo 2135 del codice civile, anche quelle previste dal Dlgs 228 del 18 maggio 2001 « Orientamento e modernizzazione del settore agricolo», quali attività agricole "principali": la coltivazione del fondo; la silvicoltura; l'allevamento di animali; nonché attività agricole connesse: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, che sono attività che sarebbero commerciali per loro natura ma che, se vengono esercitate per integrare o sviluppare l'attività agricola principale non fanno perdere la qualifica di impresa agricola, mantenendo le agevolazioni esistenti. Con riferimento alla produzione e cessione di energia alternativa da fonti fotovoltaiche, la legge 81 dell'11 marzo 2006 ha definito che, nel caso in cui venga esercitata da un imprenditore agricolo, si qualifica quale attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e quindi può essere svolta anche da una cooperativa agricola. Al riguardo però, l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, ha precisato i requisiti che devono sussistere perché si possa parlare di attività agricola connessa. Per tale motivo sarà necessario verificare se la cooperativa agricola, nell'intraprendere l'attività di produzione di energia, rispetta i limiti definiti nella circolare in questione. In caso di risposta affermativa alla verifica delle condizioni poste, sarà comunque necessario procedere ad una modifica statutaria, non essendo sufficiente la previsione generica indicata a soddisfare la possibilità di svolgimento della attività.

(Romano Mosconi Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 6 settembre 2010, n. 64)

■ I PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE ZONE VINCOLATE

D. Sulla guida "risparmio energetico" del 12 luglio 2010, si dice che per gli impianti al di fuori della zona A in aree vincolate è stata approvata una procedura "leggera": ciò non è ancora vero (a detta del responsabile del mio comune) in quanto la relativa regolamentazione non è stata mai pubblicata, pur essendo stata firmata. La precisazione mi è dovuta in quanto sto aspettando già da 4 mesi l'autorizzazione del mio comune (Valdobbiadene) per l'installazione di pannelli fotovoltaici integrati nel tetto, ad uso domestico.

R. Dalle informazioni fornite sembrerebbe che la procedura cosiddetta "leggera" cui si fa riferimento sia quella predisposta nello schema di decreto del presidente della Repubblica con il quale si introduce l'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, ivi compresa anche la realizzazione di pannelli fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq in zone territoriali omogenee diverse dalle "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. La nuova procedura è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 ma non è ancora in vigore, in quanto è attualmente all'esame del presidente della Repubblica e successivamente dovrà essere pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale». Per il momento quindi ai fini della realizzazione di pannelli fotovoltaici in zona vincolata occorre fare ancora riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 146 del codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).

(Ghiloni Massimo, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde 23 agosto 2010, n. 61)

■ Impianto fotovoltaico

D. Mi è chiesto di valutare il valore per la cessione del diritto di superficie della copertura di capannone, per la posa di pannelli fotovoltaici. Il periodo della cessione è determinato in anni 10. Quale base di orientamento di stima si può usare? Esistono disposizioni in materia?

R. Al quesito non si può rispondere compiutamente perché mancano alcune indicazioni fondamentali. Non viene infatti indicata la potenza e la tipologia (fissa o mobile) del sistema fotovoltaico che si intende installare né la superficie che l'impianto occuperà, né il suo impatto

ambientale che influisce sulla tariffa energetica attribuita all'impianto. Inoltre il quesito parla di diritto di superficie ma nel caso di uso di una copertura di un fabbricato sarebbe più opportuno parlare di un canone d'uso o di locazione di un canone di disponibilità. Il diritto di superficie è utilizzato per terreni o porzioni di immobili che sono catastalmente identificati (sui quali ad es. si possono iscrivere ipoteche o altre garanzie) mentre risulta difficilmente configurabile per le coperture d'immobili. In ogni caso per fornire un'indicazione di massima e semplificando molto le variabili, un sistema per calcolare il valore del diritto di superficie può essere quello di considerare quale sarà la rendita dell'impianto. La rendita si ricava dalla differenza tra gli incentivi tariffari sommati agli incassi annui di ogni esercizio dell'impianto a cui si deve sottrarre tutti i costi di esercizio (manutenzione ordinaria principalmente). Tale operazione permette di ricavare gli utili che, anno per anno, si ipotizza di ricavare dall'impianto durante tutta la durata della concessione (nel nostro caso 10 anni). Tali utili, calcolati per ogni anno della concessione, devono però essere attualizzati ad un tempo "0" che di solito viene fatto coincidere con il momento iniziale in cui si effettua l'investimento per realizzare l'impianto. Per attualizzare gli utili calcolati sui vari anni di concessione occorre applicare alla somma di essi un tasso di attualizzazione (cifra percentuale che dipende dal rischio dell'operazione, dalla leva finanziaria che si utilizza, capitale personale / finanziamento della banca). Attualizzato così il rendimento, si ottiene un valore unitario, attualizzato al tempo "0", a cui si deve sottrarre il costo iniziale dell'investimento per realizzare l'impianto. Si ricava così un valore netto di rendimento che rappresenta la base su cui calcolare il valore della concessione del diritto di superficie. La percentuale d'incidenza rappresenterà infatti un ulteriore costo dell'impianto corrispondente alla remunerazione del diritto di superficie. Tutto il ragionamento qui sopra illustrato è estremamente semplificato perché non considera il piano di ammortamento dell'investimento iniziale; i meccanismi di remunerazione del rischio capitale ed ipotizza che la perdita di rendimento dell'impianto negli anni sarà bilanciata dal tasso d'inflazione energetica. Tenuto conto che la vita utile media di un impianto fotovoltaico è mediamente di 12/15 anni il consiglio è quello estendere la convenzione per almeno 12/15 anni.

(Giuseppe Rusconi, Repertorio di Urbanistica ed Edilizia risponde, 28 luglio 2010, n. 380)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel sistema di organizzazione aziendale della prevenzione

D. Qual è il ruolo, quali i poteri e la responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quale il rapporto che il RLS deve avere con gli altri soggetti del sistema di organizzazione aziendale della prevenzione?

R. La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è stata introdotta ex novo al pari del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente dal D.Lgs. n. 626/1994. Unitamente al datore di lavoro e al RSPP, compone quella che, con formula sintetica ed efficace, si può definire la "triade gestionale" della sicurezza aziendale. Il RLS è figura di tale importanza nel sistema della sicurezza, che il legislatore ne ha previsto la costituzione in tutte le aziende, disciplinandone al tempo stesso le attribuzioni, fin nel dettaglio, direttamente nel Testo unico sicurezza (art. 50, già art. 19, D.Lgs. n. 626/1994; si veda la tabella 1). Secondo quanto ha disposto l'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, la consultazione del RLS rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; compito essenziale del RLS è di filtrare le istanze provenienti dalla base dei lavoratori per poi veicolarle sui vertici direttivi e gestionali dell'impresa, a fini del dialogo e del confronto. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle realtà di maggiori dimensioni, l'elezione (o la designazione) deve avvenire di regola dando così vita a una sorta di "sindacalizzazione" della sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. L'elezione dei RLS avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata,

nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del Lavoro, il cosiddetto election day. Accanto al RLS aziendale, il D.Lgs. n. 81/2008 ha introdotto le figure del RLS territoriale (con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e il RLS di sito produttivo (operante in contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, indicati ex lege). Il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale per il proficuo espletamento dell'incarico, secondo quanto dispone l'art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, nonché copia del DVR. Il RLS è consultato nei casi previsti dalla normativa e può avvalersi di esperti individuati dagli organismi paritetici ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 25/2007; della consultazione deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal RLS per conferma dell'avvenuta consultazione (accordo interconfederale CONFAPI 22 luglio 2009). Sotto il profilo della tutela giudiziaria, le RSU dei lavoratori sono legittimate ex art. 9, legge n. 300/1970, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è legittimato, ex art. 19, comma 1, lettera o), D.Lgs. n. 626/1994, a proporre azione diretta davanti al Giudice per accertare la sussistenza di condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ordinanza del Tribunale di Firenze 10 novembre 2006). Per altro verso, gli strumenti di repressione della condotta antisindacale predisposti dall'art. 28, legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al comportamento del datore di lavoro limitativo dell'attività del rappresentante per la sicurezza (nella specie, rifiuto di accesso ai documenti sulla sicurezza) (Tribunale civile di Belluno 23 ottobre 2002). Mentre il datore di lavoro ha per definizione la titolarità dei poteri decisionali e patrimoniali e le responsabilità connesse alla conduzione dell'impresa e il RSPP ha compiti la cui valenza è tendenzialmente collaborativa con il primo, avuto riguardo alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento, l'azione del rappresentante per la sicurezza si caratterizza per l'apporto di consulenza che è in grado di offrire, in ragione del suo essere rappresentativa di tutti i lavoratori. La consultazione del RLS si inserisce tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; è opportuno sottolineare che questa consulenza non deve essere intesa in senso necessariamente collaborativo, ma come obbligatoria espressione di un parere, che può assumere i contenuti più vari e, dunque, anche toni di aspra critica e di contrasto alle scelte dei vertici aziendali. Come quella del RSPP, anche la figura del RLS è funzionale al confronto e al dialogo con le altre componenti aziendali; il suo compito prioritario è quello di catalizzare, di filtrare e di veicolare le istanze dei lavoratori, agendo da raccordo tra la collettività dei lavoratori e i vertici direttivi e gestionali che compongono la piramide aziendale. Circa il numero dei RLS, questo può variare da una unità al limite massimo eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha individuato al riguardo tre fasce dimensionali (si veda la tabella 2). Quindi, il Testo unico sicurezza ha disciplinato in maniera dettagliata le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Queste attribuzioni possono essere ricondotte a quattro aspetti fondamentali, l'informazione, la formazione, la consultazione e l'accesso. L'informazione che il RLS ha diritto di ricevere (intesa come complesso di notizie verbali, di dati documentali, di contesti situazionali) ha un'estensione molto ampia e finalità prodromiche all'esercizio dell'attività di consulenza. Solo in quanto posto in grado di conoscere appieno la realtà aziendale, il rappresentante per la sicurezza può offrire al datore di lavoro una consulenza, qualificata e critica, sui temi e sulle scelte inerenti alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro. La formazione del rappresentante per la sicurezza è regolata, nel contenuto e negli obiettivi, in particolare dall'art. 37, commi 10 e 11, D.Lgs. n. 81/2008, e presenta le caratteristiche fondamentali della specificità e del contenuto anche normativo e relazionale. La formazione del RLS è funzionale a gran parte della sua attività la quale non è soltanto di controllo e di critica delle scelte aziendali in tema di sicurezza e di salute [art. 50, comma 1, lettere i) e o)], ma è anche azione di segnalazione, di promozione e propositiva [art. 50, comma 1, lettere h), l), m), n)], nonché di valutazione della qualità dell'organizzazione della formazione altrui [art. 19, comma 1, lettera d)]. Di qui l'importanza che il legislatore delegato assegna a questo aspetto. La consultazione del rappresentante per la sicurezza è il momento di maggiore valorizzazione, sul piano operativo, di questa figura professionale. Nei casi previsti, è sempre obbligatoria, anche se in nessun caso vincolante per il datore di lavoro. L'obbligo di consultazione gravante sul datore di lavoro è reso efficace dalla previsione della sanzione penale in caso di inosservanza [art. 18,

comma 1, lettera s), e 55, comma 5, lettera e)]. Il diritto di accesso riconosciuto al rappresentante per la sicurezza, tanto sul piano documentale [art. 18, comma 1, lettere o) e p); art. 50, commi 4 e 5] quanto su quello ell'accesso in loco [art. 50, comma 1, lettera a)], si apprezza per la valenza strumentale che assume rispetto a tutte le altre attribuzioni previste dal decreto. Potere accedere ai documenti custoditi presso l'azienda nonché ai luoghi di lavoro è condizione essenziale, infatti, per ricevere un'adeguata informazione e formazione e per potere compiutamente interloquire (con istanze consultive, di promozione e propositive) sui temi della sicurezza e della salute con gli altri soggetti dell'organizzazione aziendale. Resta fermo, ovviamente, l'obbligo del segreto professionale sugli aspetti relativi ai "processi lavorativi" aziendali e agli obblighi in tema di privacy e di segreto industriale. Quindi, le informazioni e la documentazione fornite o date in visione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata (accordo interconfederale 5 ottobre 1995). Circa i contenuti e l'estensione del diritto di accesso, sono state fornite indicazioni nelle circolari del Ministero del Lavoro 16 giugno 2000, n. 40, e 3 ottobre 2000, n. 68. La prima ha stabilito che, indipendentemente da eventuali previsioni in tal senso stabilite in sede di contrattazione collettiva, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque l'esercizio del diritto di accesso, «senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione. Tenuto poi conto della circostanza che il RLS ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documenta zione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. 626/ 94 ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile costituisca la migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro». La seconda circolare ha precisato che il diritto di accesso al documento di valutazione del rischio deve essere in ogni caso assicurato «mediante la materiale consegna del documento» e che solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legate a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro, sempreché dimostri la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentono la materiale consegna del documento al RLS, «potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso, mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio». Queste indicazioni hanno poi trovato riconoscimento normativo esplicito prima nelle disposizioni della legge n. 123/2007 e, successivamente, nelle attuali previsioni del D.Lgs. n. 81/2008. Per cui il diritto di accesso ai luoghi di lavoro si esercita nel rispetto delle esigenze produttive, segnalando preventivamente al datore di lavoro la visita agli ambienti di lavoro, che può svolgersi anche congiuntamente al RSPP o a un addetto da questi incaricato, e non deve in nessun caso intralciare il normale svolgimento delle attività produttive. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (non quello territoriale o di sito produttivo), contrariamente al RSPP, non può essere persona esterna all'organizzazione aziendale. Questo divieto è stato disposto dal Testo unico, per l'ipotesi di elezione diretta a opera dei lavoratori (art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008); qualora l'elezione/designazione avvenga nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, è la Giurisprudenza legittimità ad avere affermato senza riserve il principio per cui della RSA non possono fare parte persone non appartenenti all'organizzazione aziendale (Cass. civ., sezione lavoro, 5 dicembre 1980; Cass. civ., sezione lavoro, 27 marzo 1982, n. 1906). Dunque, in tal caso il RLS deve essere egli stesso un lavoratore dipendente; nonostante l'assenza di esplicito divieto, lo stesso non può essere eletto/designato/individuato neppure tra i preposti, questo in relazione ad aspetti di palese inconciliabilità dell'esercizio delle funzioni di RLS con alcuni obblighi di sicurezza propri dei preposti [si pensi all'obbligo di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), ovvero a quello di cui all'art. 20, comma 2, lettera a), entrambi penalmente sanzionati]. Inoltre, il preposto è l'organo di vigilanza e di sovrintendimento della condotta dei lavoratori, affinché le disposizioni impartite dal datore di lavoro in tema di sicurezza e di salute ricevano da questi concreta attuazione e osservanza; ora, tale ruolo di garante dell'esecuzione della politica della sicurezza aziendale potrebbe entrare in conflitto con le valutazioni e le posizioni che devono essere prese, in qualità di RLS, a tutela degli interessi dei lavoratori.

Quanto al problema relativo all'esposizione del RLS a profili di responsabilità penale, ai sensi degli artt. 589 e 590, c.p., in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, giova ricordare che, in base a quanto ha disposto l'art. 50, comma 1, lettera n), D.Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha l'obbligo di avvertire «il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività». Da questo consegue che, qualora contravvenga colposamente a questa posizione di garanzia della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, se ne potrà ipotizzare un profilo di responsabilità (autonoma ovvero concorrente con quella di altri soggetti) dipendente e riconducibile, sotto il profilo della causalità giuridica, all'evento dannoso verificatosi.

Opportunamente, poi, il legislatore, recependo le indicazioni della Giurisprudenza formatasi sul D.Lgs. n. 626/1994 ha sancito espressamente l'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la nomina di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione.

(Avv. Pierguido Soprani, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 28 settembre 2010, n. 18)

■ LE REGOLE PER RIFORNIRE I MEZZI DEL CANTIERE

D. *Per il trasporto di gasolio le disposizioni dell'Adr (punto 1.1.3.1) non si applicano alle imprese come completamento della loro attività principale (per esempio approvvigionamento automezzi in cantiere) e quindi il trasporto in esenzione totale può avvenire purché non superi i 450 litri per imballo e i 1.000 litri complessivi sullo stesso veicolo. Non rientrano però in tale esenzione i trasporti effettuati per l'approvvigionamento o la distribuzione interna. Nel caso di un'azienda che utilizzi al suo interno automezzi non targati per la movimentazione di materiali (escavatori, pale meccaniche eccetera), come si può provvedere in autonomia al rifornimento di queste?*

R. Il rifornimento delle macchine di cantiere quali pale gommate, escavatori, terne, grader, dumper, eccetera, dislocate, ad esempio, all'interno delle aree di un cantiere per l'esecuzione di lavori stradali, può essere effettuato solo nel pieno rispetto di quanto previsto al punto 1.3.1.1 dell'Adr in quantità non superiori ai 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime indicate al successivo punto 1.1.3.6. Generalmente, nei cantieri edili che hanno questa necessità, le imprese allestiscono uno o più depositi di gasolio (contenitori – distributori mobili omologati dal ministero degli Interni ai sensi del Dm 19 marzo 1990 con capacità fino a 9.000 litri per cui non occorre il certificato prevenzione incendi, nonché nel pieno rispetto delle norme tecniche contenute nel decreto stesso) e utilizzano, per l'approvvigionamento delle macchine di cantiere non targate e non circolanti su strada e operanti all'interno dei cantieri stessi, mezzi di trasporto equipaggiati con contenitori di gasolio approvati dal ministero dei Trasporti e rispondenti alla citata normativa Adr.

(G. Catanoso Carmelo, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde 27 settembre 2010, n. 71)

■ Movimentazione manuale - traino spinta

D. *Al fine di valutare il rischio dovuto a traino-spinta manuale di carichi (in base alla norma ISO 11228) che requisiti minimi deve avere un dinamometro per la misura delle forze applicate? In commercio esistono strumenti realizzati appositamente con tanto di accessori specifici, ma a prezzi considerevoli... esiste qualcosa di più economico ma altrettanto efficace? Che parametri devo considerare?*

R. Esistono molte tipologie di dinamometri sul mercato. Fra i più utilizzati vi sono quelli a pendolo (a braccio variabile, a braccio fisso, differenziali) e a deformazione. Esistono anche dinamometri il cui funzionamento è di tipo idraulico o elettrico, anche se tali strumenti sono più frequentemente utilizzati in ambito industriale, dato l'elevato costo commerciale. La scelta dipende, ovviamente, dalla tipologia di utilizzo cui sono destinati. In generale può affermarsi che i più sofisticati, e precisi, sono i dinamometri elettronici, ideali, quindi, per effettuare operazioni di pesatura e misurazioni di forza in trazione. Tra i principali vantaggi dei dinamometri elettronici, vi sono le funzioni di auto spegnimento per risparmio batteria, memorizzazione valore, possibilità di vedere anche al buio attraverso display retro luminescenti, possibilità di congelare automaticamente il

valore pesato stabile e molti altri che rendono comodo l'utilizzo, come il collegamento usb o seriale per il pc oppure un telecomando per il controllo remoto. Con riferimento al quesito posto, ed alle specifiche esigenze ivi evidenziate, la necessità di misurazione della movimentazione (traino/spinta) manuale dei carichi potrebbe essere adeguatamente assicurata dall'utilizzo di uno strumento più economico, anche se egualmente preciso. Ci si riferisce, in particolare, al dinamometro meccanico. Solitamente questa tipologia di dinamometri possiede un orologio che mostra una scala su cui sono segnati i valori di peso, il tutto è racchiuso in una struttura che può essere forgiata in diverse modalità, da quelle in alluminio verniciato a quelle in acciaio. La funzione tara non è sempre presente, durante l'acquisto è una caratteristica, o meglio funzione, da tenere in particolare considerazione soprattutto per gli usi che si andranno a fare. Un'altra delle caratteristiche che si dovrebbero tenere in considerazione, è il range di temperatura di lavoro, infatti per molti dinamometri che non sono stati creati per essere utilizzati in modo professionale, l'uso esterno o in ambienti con temperature massime elevate o minime troppo basse è altamente sconsigliato, anche perché le informazioni fornite da questi strumenti che contengono materiali elastici, sono soggette alle condizioni ambientali di funzionamento che possono molte volte determinare in correttezze nella produzione dei risultati. In seguito le caratteristiche tecniche minime consigliabili: - Portata minima di 50 Kg per la misura di forze in trazione e compressione - Quadrante con rotazione per l'azzeramento e soppressione tara (10%) - Lancetta per la misura in tempo reale della forza di traino/spinta - Certificato di taratura e marchio CE - Precisione: 1% (s.v.f.s.) - Grado di sicurezza: 3 - Sovraccarico ammesso: 120% - Temperatura di funzionamento: -30 ÷ +60 °C - Regolazione manuale dello zero - Elevata resistenza ai sovraccarichi (180% del f.s.) - Precisione: ± 1% (s.v.f.s.)

(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente & sicurezza risponde 3 settembre 2010, n. 559)

■ Aggiornamento formazione RSPP

D. *Sono da considerarsi validi ai fini dell'aggiornamento della formazione dell'RSPP/ASPP (D.Lgs. 195/2003) i corsi on line?*

R. Il D.Lgs 81/08 prevede, per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, la partecipazione a corsi di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale. La Conferenza Stato Regioni, con accordo assunto in data 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006), ha previsto che i corsi di aggiornamento possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza e che debbano far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo: a) al settore produttivo di riferimento; b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata: 1) per Responsabili SPP: - 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 - 5 - 7 (prospetti modulo B); - 40 ore per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9 (prospetti modulo B); 2) per Addetti SPP: - 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B). Non si riterrebbe applicabile al quesito in oggetto quanto disposto al punto 2.2. del successivo accordo interpretativo del 5 ottobre 2006 ("per i moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema") in quanto specificamente riferito ai percorsi formativi di base (A, B e C) e non all'aggiornamento.

(Pierpaolo Masciocchi, Codice Ambiente & sicurezza risponde, 2 settembre 2010, n. 558)

■ TESTO UNICO SICUREZZA E LAVORO IN QUOTA

D. *Nel caso di effettuazione di lavori in quota, quali sono i criteri e i parametri fissati dal Testo unico sicurezza per operare nel rispetto delle norme? Come sono ripartiti, nei cantieri edili, i compiti e le responsabilità tra i coordinatori e i datori di lavoro delle imprese esecutrici?*

R. Il Titolo IV, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 105156), ha dettato l'attuale disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e, nell'ambito di questa, dei cosiddetti "lavori in quota". Queste disposizioni erano già contenute nel D.Lgs. n. 235/2003, recante norme in tema di requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (attuativo della direttiva 2001/45/CE), e che erano confluite nel Titolo IV, D.Lgs. n. 626/1994 (artt. 34 e 36bis e seguenti). Secondo quanto ha disposto l'art. 107, D.Lgs. n. 81/2008, per "lavoro in quota" è intesa un'attività lavorativa «che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile». La filosofia generale di tutela è partita dall'affermazione di principio, contenuta nel decimo considerando della direttiva 2001/45/CE, per la quale «In genere le misure di protezione collettiva contro le cadute offrono una protezione migliore delle misure di protezione individuale». Quindi, l'art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito in via principale l'obbligo, per il datore di lavoro, di scegliere le attrezzature di lavoro «più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure», irrobustito dal criterio della «priorità» delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale [comma 1, lettera a), con richiamo concettuale all'art. 15, comma 1, lettera i), Testo unico, a sua volta derivante dall'art. 6, paragrafo 2, lettera d), direttiva quadro 89/391/CEE]. D'altro canto, l'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 (vero e proprio fulcro del sistema di gestione della sicurezza), è richiamato anche dall'Allegato XV al Testo unico («Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili»), nel quale, al punto 2.1.1, è indicato chiaramente che i contenuti generali del piano di sicurezza e di coordinamento «sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto». Gli ulteriori criteri generali di scelta, improntata a un principio di sicurezza gradata, tra le attrezzature di lavoro utilizzabili per i lavori temporanei in quota (compresi i sistemi di accesso ai posti di lavoro, anche a fini di evacuazione in caso di pericolo "imminente"), sono:

- per le scale a pioli (art. 111, comma 3), la sussistenza di condizioni di «limitato livello di rischio» e di «breve durata di impiego», oppure le caratteristiche esistenti dei siti, che il datore di lavoro non può modificare;

- per i sistemi a funi (art. 36bis, comma 4), il conseguimento di un livello di sicurezza accettabile (implicante facoltà di non impiego di un'attrezzatura di lavoro considerata più sicura), risultante dall'attività di valutazione dei rischi, sempre che si versi in situazioni di «breve durata di impiego», e di caratteristiche esistenti dei siti, che il datore di lavoro non può modificare.

Un ulteriore criterio di scelta è quello della minimizzazione dei rischi specifici insiti nel l'uso delle attrezzature di lavoro (art. 111, comma 5), con l'ulteriore prescrizione relativa ai cosiddetti dispositivi anticaduta, i quali, per quanto possibile, devono prevenire lesioni ai lavoratori, in ogni caso di caduta da luoghi di lavoro in quota (sia a terra, sia in sospensione). Anche questa previsione è un'applicazione specifica della misura generale dell'obbligo di riduzione al minimo dei rischi, inserita dall'art. 15, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di tutela.

L'art. 111, comma 6, ha introdotto il principio della sicurezza equivalente per l'esecuzione di lavori di natura particolare, che richiedono l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute (con obbligo di immediato ripristino anche nel caso di temporanee sospensioni del lavoro, per esempio, la pausa mensa o la fine dell'orario di lavoro giornaliero).

L'art. 111, comma 7, in riferimento ai lavori in esterno, non è di facile interpretazione, mancando ogni riferimento all'entità del pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e alla sua natura astratta o concreta (cioè imminente). Tra l'altro il punto 1, Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008, ha consentito l'esecuzione di lavori in quota, pur particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali (tra le quali devono essere sicuramente ricomprese le condizioni meteo), laddove l'art. 111, in situazioni di minor rischio (che possono verificarsi anche in cantiere), pone al contrario un esplicito divieto. Gli artt. 113, 116 e 136, D.Lgs. n. 81/2008, hanno dettato anche le condizioni di impiego delle scale a pioli, dei ponteggi e dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, strutturando variamente gli obblighi posti a carico del datore di lavoro (più restrittivamente rispetto alla direttiva, che in alcune ipotesi utilizza l'espressione «personale competente»), anche in termini di risultato (reso inequivoco dal ricorso all'uso del verbo «assicurare»), nonché di logica

programmatoria dei lavori, e di formazione professionale dei lavoratori addetti ai lavori in quota (supplementare rispetto a quella ordinaria e a contenuto sia teorico che pratico salvo che per l'uso delle scale a pioli, per le quali valgono le regole generali dell'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008). La formazione teorico-pratica si compone di formazione in senso stretto (comprensione/apprendimento, che è qualcosa di più della mera informazione, la quale ha normalmente un contenuto passivo) e di addestramento per i soli sistemi a funi; quanto alla previsione dell'art. 116, comma 3, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008, deve essere rilevato che la norma non ha trasposto fedelmente il testo della direttiva, la quale aveva previsto che la formazione deve investire "in particolare" le procedure di salvataggio. In tal modo è stato bypassato il livello minimo delle prescrizioni fissato dalla normativa Comunitaria, e non è stato fornito un rimedio a questo inconveniente neanche in sede di accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 (attuale Allegato XXI al D.Lgs. n. 81/2008). Quanto al rapporto intercorrente tra l'art. 107 e l'art. 122, D.Lgs. n. 81/2008, è opportuno sottolineare che la Giurisprudenza in realtà risalente alla norma di cui all'art. 16, D.P.R. n. 156/1964 ha concordemente affermato che l'altezza superiore a due metri dal suolo deve essere calcolata non con riguardo al piano di calpestio (più in generale, al punto in cui il lavoratore poggia i piedi, nella specie i pioli di una scala), ma al punto in cui sono «eseguiti i lavori»[1]. Il testo dell'art. 107, D.Lgs. n. 81/2008, fa propendere, invece, per la tesi contraria, infatti, nel lavoro in quota, quello che conta è la quota di appoggio del lavoratore (non quella di lavoro effettivo); inoltre, i 2 metri devono essere calcolati sia con riferimento al suolo, sia a un piano stabile quotato oltre questa altezza. Peraltro, è pacifica la diversità della ratio normativa, mentre l'art. 122, D.Lgs. n. 81/2008, ha fissato la quota minima al di sopra della quale scatta l'obbligo, per il datore di lavoro, di far ricorso a opere provvisorie, l'art. 107, D.Lgs. n. 81/2008, ha fissato la quota minima al di sopra della quale opera la facoltà, per il datore di lavoro, di discriminare, in seguito alla valutazione del rischio (parametrata alla natura e all'entità del rischio, alla tipologia e alla durata dei lavori e alle caratteristiche del sito oggetto dell'intervento), la scelta tra tipologie diverse di opere provvisorie (scale a pioli, ponteggi, sistemi a funi). Sotto questo profilo, l'obiettivo dell'art. 111, D.Lgs. n. 81/2008, è di stabilire corrette relazioni gerarchiche d'uso tra le attrezzature di lavoro normalmente impiegate per l'esecuzione di lavori in quota con rischio di caduta dall'alto dei lavoratori. Quanto ai requisiti di formazione professionale per i lavoratori addetti all'uso di attrezzature di lavoro per lo svolgimento di lavori temporanei in quota, esaurita la fase transitoria fissata, ai sensi del D.Lgs. n. 235/2003, al 19 luglio 2007, dispongono ora gli artt. 116, comma 4, e 136, comma 8, e l'Allegato XXI al D.Lgs. n. 81/2008. Relativamente al meccanismo di ripartizione, nei cantieri edili, dei compiti e delle responsabilità tra coordinatori e datori di lavoro delle imprese esecutrici, è opportuno ribadire che i primi fermo restando l'obbligo preliminare della valutazione di tutti i rischi professionali e gli obblighi inerenti alla segnalazione delle inosservanze al committente e alla obbligatoria sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente di cui alle lettere e) e f), art. 92, D.Lgs. n. 81/2008 devono limitarsi a gestire anch'essi direttamente i rischi professionali derivanti dall'effettuazione di lavori temporanei in quota solo qualora questi determinino "interferenze" tra le lavorazioni (per esempio, derivanti dall'uso comune di un ponteggio); in caso contrario questi obblighi gestionali faranno esclusivamente carico alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

1) Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 1983; Cass. pen., sez. IV, 4 agosto 1982; Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 1982. Più recentemente Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2003, n. 26208. Particolarmente interessante poi la pronuncia di Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 1989, Canu, secondo la quale «la norma di cui all'art. 29, ultimo comma, D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (attuale art. 130 del D.Lgs. n. 81/2008: ndA), che detta disposizioni circa le passerelle e le andatoie, si applica anche nel caso in cui i lavori si eseguano ad una altezza inferiore a metri due dal piano di calpestio; mentre, i ponteggi e le opere provvisorie, di cui all'art. 16 detto D.P.R. (attuale art. 130 del D.Lgs. n. 81/2008: ndA), e i parapetti, di cui al successivo art. 24 (attuale art. 126 del D.Lgs. n. 81/2008: ndA), vanno predisposti solo quando i lavori si eseguano ad altezza superiore ai due metri». (Pierguido Soprani, avvocato, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 17 agosto 2010, n. 16)



© 2010 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.
I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano